

L'Assessore regionale alle opere pubbliche, territorio ed edilizia residenziale pubblica, Stefano Borrello, fa presente che il PRG vigente del Comune di Saint-Vincent è stato approvato dalla Giunta regionale con provvedimento n. 1461 del 5 maggio 1971; in seguito il PRG è stato oggetto di diverse varianti generali, non sostanziali e di modifiche non costituenti variante.

Riferisce poi che il Comune Saint-Vincent è dotato, ai sensi di legge, delle cartografie degli ambiti inedificabili concernenti le aree boscate, le zone umide e laghi, i terreni sedi di frane, terreni a rischio di inondazioni e i terreni soggetti al rischio di valanghe o slavine come di seguito riportato:

- aree boscate (articolo 33, l.r. 11/1998): la revisione della cartografia è stata approvata, ai sensi dell'art. 33, comma 9, della l.r. n. 11/1998, con deliberazione della Giunta regionale n. 322 del 2 agosto 2008;
- zone umide e laghi (articolo 34, l.r. 11/1998): la cartografia è stata approvata, ai sensi dell'art. 34 della l.r. 11/1998, con deliberazione della Giunta regionale n. 322 del 2 agosto 2008;
- terreni sedi di frane: la cartografia è stata approvata con modificazioni, ai sensi dell'art. 35, della l.r. 11/1998, con deliberazione della Giunta regionale n. 80 del 17 gennaio 2005; la stessa cartografia è stata poi oggetto di diverse varianti e revisioni, l'ultima delle quali è stata approvata con DGR n. 1831 del 18 dicembre 2017; con la richiamata DGR 1831/2017 è stata altresì approvata la nuova zonizzazione dei terreni sedi di fenomeni di trasporto in massa, ai sensi dell'articolo 35, comma 2, della l.r. 11/1998
- terreni a rischio di inondazioni: la cartografia è stata approvata con modificazioni, ai sensi dell'art. 36, della l.r. 11/1998, con deliberazione della Giunta regionale n. 80 del 17 gennaio 2005; la stessa cartografia è stata poi oggetto di diverse varianti e revisioni, l'ultima delle quali è stata approvata con DGR n. 1831 del 18 dicembre 2017;
- terreni soggetti al rischio di valanghe o slavine: la cartografia è stata approvata, ai sensi dell'art. 37 della l.r. 11/1998, con deliberazione della Giunta regionale n. 80 del 17 gennaio 2005.

Riferisce che il Comune di Saint-Vincent ha affidato l'incarico per la redazione della variante generale sostanziale al PRG con deliberazione della Giunta comunale n. 90 del 27 maggio 2004. In seguito, la bozza di variante al vigente piano regolatore generale, corredata dallo studio d'impatto ambientale, è pervenuta, completa, alla struttura regionale competente in materia di urbanistica in data 1° ottobre 2014 ed è stata oggetto di valutazione da parte della conferenza di pianificazione nelle sedute del 27 febbraio e 10 marzo 2015, le cui conclusioni sono di seguito riportate:

«...omissis ...

VALUTAZIONE

positiva, condizionata al recepimento delle indicazioni contenute nell'istruttoria stessa, a cui si fa riferimento per il dettaglio delle osservazioni per i vari aspetti trattati ed esaminati (comprensiva dei pareri espressi dalle strutture regionali e delle precisazioni suesposte) completamente condivise e fatte proprie dalla Conferenza, con le seguenti richieste e precisazioni:

1. *rendere coerenti tra loro obiettivi e strategie individuati dalla variante urbanistica;*
2. *predisporre il Programma di sviluppo turistico con le procedure stabilite all'articolo 47 della l.r. 11/1998;*

3. *approfondire l'analisi del dimensionamento della variante generale al PRG, basandosi sul fabbisogno abitativo e ricettivo stimato in ragione dell'andamento demografico relativo alla popolazione residente e fluttuante;*
4. *modificare la zonizzazione in località Moron consistente nell'ampliamento delle sottozone Ac4, Ac3, Ae7 e Ae8, come convenuto in sede di concertazione con il Dipartimento Soprintendenza per i beni e le attività culturali ed esplicitato nel parere della struttura Catalogo, beni storico-artistici e architettonici e tuttavia riducendo lievemente la sottozona Ac4 nella porzione a monte della strada comunale che attraversa l'abitato, eliminando i mappali 733/734/735/1317/1318 del Foglio n. 24 ed apportando un retino LM di inedificabilità sulla porzione sud del mappale 638 al Foglio 24, come concordato in sede di concertazione;*
5. *approfondire il grado di pericolosità per la presenza di frane e/o inondazioni nelle seguenti sottozone: Ac1, Ac2, Ad3, Ae11, Ae16 e Af5; Ba1, Ce1;*
6. *individuare in località Crovion una nuova sottozona di tipo Ae, a scapito di parte della sottozona Ba18, come convenuto in sede di concertazione con il Dipartimento Soprintendenza per i beni e le attività culturali ed esplicitato nel parere della struttura Catalogo, beni storico-artistici e architettonici;*
7. *approfondire la tematica relativa agli interventi di ristrutturazione urbanistica previsti a monte della via Chanoux, individuando al massimo tre comparti nei quali prevedere l'attuazione con PUD di iniziativa pubblica, ai sensi dell'articolo 36 delle NAPTP o, in alternativa, predisporre un unico PUD, sempre di iniziativa pubblica, esteso all'intera sottozona, in cui stabilire la disciplina degli interventi ammissibili per tipologia di fabbricato, secondo la classificazione e gli elementi ritenuti da tutelare;*
8. *riportare la specifica disciplina stabilita nelle norme degli ambiti inedificabili per la sottozona Ba3 nelle NTA;*
9. *individuare l'area occupata da una struttura ricettiva all'aperto, in zona Ba5, come sottozona di tipo Bd (completa di numerazione e disciplina degli interventi nelle apposite tabelle) e la parte restante della sottozona Ba5, verso ovest, come nuova sottozona Ba, da numerare e disciplinare nelle apposite tabelle;*
10. *stralciare i lotti liberi della sottozona Ba14 interessati dal medio rischio per frana;*
11. *limitare la perimetrazione delle sottozone Ba18 e Ba19 alle parti edificate comprese adeguate fasce di pertinenza degli edifici esistenti, anche prescindendo dalla regola di zonizzare seguendo i confini catastali, tenendo conto per la sottozona Ba19 della presenza di ambiti inedificabili per alto e medio rischio idrogeologico;*
12. *stralciare i lotti liberi gravati da rischio per frana nella sottozona Ba20, come da richiesta del Dipartimento Programmazione, difesa del suolo e risorse idriche;*
13. *stralciare i lotti liberi gravati da ambiti inedificabili per rischio idrogeologico nelle sottozone Ba21 e Ba26 o, in alternativa, tenuto conto delle opere di consolidamento del versante già realizzate, approfondire il grado di pericolosità degli ambiti inedificabili con apposito studio;*
14. *stralciare la sottozona Ba24, avendo cura di disciplinare gli interventi ammessi sulle esistenti "case sparse";*
15. *tutelare dal punto di vista paesaggistico il poggio incluso nella sottozona Ba25, individuando l'area interessata con un retino LM volto a stabilire l'inedificabilità dei lotti;*
16. *inserire nella sottozona Bb1 le limitazioni speciali che scaturiscono dalla necessità di tutelare l'area dal punto di vista paesaggistico e, soprattutto, archeologico, come richiesto nei pareri di competenza delle strutture Tutela beni paesaggistici e architettonici e Restauro e valorizzazione;*

17. *valutare l'opportunità di assoggettare gli interventi di nuova costruzione ammessi nella sottozona Bd1 a piano urbanistico di dettaglio al fine di favorire una progettazione d'insieme di un'area così strategica per la vicinanza con la casa da gioco;*
18. *ridefinire la sottozona Bd2 come sottozona di tipo Ba, ampliarne la superficie per riproporre la zonizzazione del piano vigente, porre un retino LM volto a limitare l'edificazione di una struttura alberghiera nell'area appositamente individuata e, infine, stabilire nell'apposita tabella la capacità edificatoria in atto, ad eccezione della possibilità di realizzare il suddetto albergo e due abitazioni temporanee di piccole dimensioni sui mappali a suo tempo a ciò già destinati.*
19. *riportare nella tabella relativa alla sottozona Ce1 gli indici stabiliti nel PUD vigente valevoli per il periodo di efficacia del PUD medesimo e indici più bassi da applicare una volta questo decaduto;*
20. *ridurre l'estensione della sottozona Eh1 alla superficie attualmente occupata dal domaine skiable;*
21. *non prevedere nuove piste per lo sci di fondo;*
22. *individuare la porzione di sottozona Eg49 che ricade in area boscata, come perimetrata ai sensi dell'articolo 33 della l.r. 11/1998, in apposita sottozona di tipo Ec;*
23. *trasferire nell'attigua sottozona Ec1 la particella sita ad nord-est della sottozona Eg17, nella porzione a nord della strada interpoderale, in quanto appartenente al Piano Economico di Saint-Vincent; analogamente, la richiesta è estesa anche all'area sita ad est della sottozona Eg10 e costituita da una particella di proprietà comunale proposta in sottozona Eg10 da inserire nella sottozona Ec1;*
24. *verificare la perimetrazione delle sottozone di tipo Eg in modo congiunto con le strutture del Dipartimento Soprintendenza per i beni e le attività culturali attraverso sopralluoghi mirati, da effettuarsi prima della predisposizione del testo preliminare di variante; in particolare, per quanto riguarda le sottozone Eg24 e Eg25 dovranno essere oggetto di sopralluogo congiunto anche con la struttura Pianificazione agricolo-territoriale e strutture aziendali;*
25. *verificare, prima della predisposizione del testo preliminare di variante, con appositi sopralluoghi la proposta del Comune di rendere edificabili a fini agricoli le sottozone Eg28 e Eg50;*
26. *sull'insieme del territorio comunale, mantenere la previsione di nuova viabilità solo se comunale e stralciare la viabilità in previsione di tipo non pubblico;*
27. *valutare se includere l'edificio denominato "Casa del sole" in sottozona Fa1 oppure integrare la disciplina della sottozona Be3, in cui l'edificio stesso si situa, ammettendovi le destinazioni l) e m);*
28. *per la sottozona Fa1 stabilire la possibilità di realizzare, in assenza di PUD, manufatti interrati a servizio degli edifici esistenti e valutare se mantenere la possibilità di realizzare ampliamenti volumetrici fissando, in caso di conferma, dei limiti massimi di ampliamento;*
29. *per la sottozona Fa2, evidenziare anche cartograficamente l'area inedificabile a tutela della sorgente delle acque termali, inserire tra le destinazioni d'uso ammesse le attività ricreative ed il piccolo commercio, purché a servizio dell'attività termale e limitare la gamma degli interventi ammessi in assenza di PUD, tenuto conto che sulla zona è in attuazione un PUD, da poco confermato per altri cinque anni; integrare la relativa tabella, nota 2, precisando che le residenze sono ammesse limitatamente a quelle esistenti, da destinarsi esclusivamente ad abitazione del custode;*
30. *trasferire nell'attigua sottozona Ec i mappali 275, 277, 286, 287 del foglio 26, e parte del mappale 276, inclusi invece nella sottozona Fb8, in modo da seguire la perimetrazione delle aree boscate;*

31. *trasferire nella sottozona Ec1 e le particelle 126, Fg. 12 e 401, Fg. 14, ricadenti in area boscata ma incluse nella sottozona Fb9;*
32. *valutare la reale fattibilità del nuovo tracciato viabile in previsione parallelamente alla strada statale, nella sottozona Ba6*, sia in termini economici sia in termini tecnici (distanze dai fabbricati esistenti, ...);*
33. *confermare le aree destinate alla sicurezza Si03 e Si04, ricadenti in F2 per rischio frana, Si06, area elicotteri ricadente in fascia F2 per rischio frana, Si0, area elicotteri ricadente in fascia FC per rischio inondazione, non avendo ravvisato valide alternative alla loro localizzazione e ritenendo possibile il loro utilizzo secondo la natura della calamità;*
34. *confermare altresì la presenza delle aree Si05 e Si06 coincidenti con le aree Si02 e Si03 tenuto conto che si tratta di aree notevolmente vaste dove, con opportuni accorgimenti, si garantisce l'uso contemporaneo sia per la gestione delle emergenze sia per l'atterraggio di elicotteri;*
35. *valutare il mantenimento della previsione del parcheggio Pa1 in Eg35 a seguito degli approfondimenti degli ambiti inedificabili;*
36. *indicare il parcheggio Pa7 come esistente anziché in previsione;*
37. *mantenere il parcheggio in previsione Pa8, benché ricadente in ambito a rischio idrogeologico, poiché ormai in fase di realizzazione; qualora i lavori fossero conclusi, indicare lo stesso come esistente anziché in previsione;*
38. *articolo 8: adeguare la classificazione delle tipologie edilizie a quelle della recente DGR 1759/2014;*
39. *articolo 9, comma 1: imporre l'obbligo di PUD per interventi su serre di dimensioni maggiori di 5 ha nelle tre sottozone in cui tali attività risultano in atto, e stabilire il limite di 1 ha per il vincolo a PUD su tutto il resto del territorio;*
40. *articolo 10, comma 9: sostituire la parola "extralberghiere" con "all'aperto", riguardo alla definizione delle strutture ricettive di cui alle lettere g8) e g9);*
41. *articolo 13, comma 2: considerare l'osservazione riportata in istruttoria decaduta in quanto si tratta di un refuso;*
42. *riguardo alle medie e grandi superfici di vendita, se non è intenzione del Comune avere sul territorio attività commerciali di questo tipo, inserire in relazione un capitolo che spieghi le motivazioni di tale scelta, in quanto, a livello nazionale, la norma ammette in modo esteso tali attività, superando le determinazioni degli strumenti urbanistici se non esplicitamente espresse;*
43. *verificare l'opportunità di ammettere sul territorio la creazione di alberghi diffusi, destinazione elencata all'articolo 10, ma mai presente nelle tabelle delle sottozone;*
44. *nelle tabelle delle sottozone di tipo B, ridurre gli indici stabiliti per le strutture alberghiere, sia per gli interventi sugli immobili esistenti sia per la nuova edificazione, che risultano quasi raddoppiati rispetto alla media degli indici stabiliti finora dai Comuni nell'adeguamento dei propri piani regolatori;*
45. *per la sottozona Eh2 stralciare le previsioni di incremento volumetrico fino al 100% dell'esistente e riformulare la disciplina della sottozona in modo approfondito.».*

Riferisce, quindi, che la concertazione con le strutture regionali competenti in materia di beni culturali e di tutela del paesaggio di cui all'art. 15, comma 4, della l.r. 11/1998 previgente all'entrata in vigore della l.r. 5/20018, si è conclusa durante i lavori della conferenza di pianificazione in cui è stata valutata la bozza di variante ed è stata formalizzata con nota n. 2979/TP del 14 aprile 2015; il testo completo è depositato agli atti presso la Struttura pianificazione territoriale.

Riferisce, inoltre, che il Consiglio comunale di Saint-Vincent, con deliberazione n. 59 del 27 luglio 2016, ha adottato il testo preliminare della variante sostanziale generale al PRG vigente; il testo preliminare della variante ed il relativo studio d'impatto ambientale sono stati pubblicati ai sensi dell'art. 15, comma 8, della l.r. 6 aprile 1998, n. 11, nella versione antecedente all'entrata in vigore della l.r. 5/2018.

Comunica che durante il periodo di pubblicazione la variante è stata oggetto di n. 32 osservazioni pervenute nei termini; in ordine alle osservazioni, il Consiglio comunale si è espresso con deliberazione consiliare n. 91 del 13 dicembre 2016, stabilendo di accoglierne 17 in modo totale e 8 in modo parziale; in allegato alla suddetta deliberazione consigliere sono illustrate le modifiche apportate agli elaborati di variante conseguenti al recepimento delle osservazioni.

Considerato che il recepimento di due osservazioni ha prodotto varianti di tipo sostanziale rispetto al testo preliminare adottato, il Comune ha provveduto a ripubblicare per ulteriori 45 giorni gli elaborati interessati dalle varianti di tipo sostanziale, in ordine alle quali non è stata formulata alcuna osservazione da parte dei cittadini.

Riferisce poi che il Consiglio comunale di Saint-Vincent, con deliberazione n. 85 del 28 dicembre 2017, ha adottato il testo definitivo della variante al PRG, costituito dai seguenti elaborati:

Carte motivazionali:

- M110 - assetto generale del territorio e dell'uso turistico (CTR in scala 1:10.000);
- M105 - assetto generale del territorio e dell'uso turistico (CTR in scala 1:5.000);
- M210 - analisi dei valori naturalistici (CTR in scala 1:10.000);
- M205 - analisi dei valori naturalistici (CTR in scala 1:5.000);
- M310 - uso del suolo e strutture agricole (CTR in scala 1:10.000);
- M305 - uso del suolo e strutture agricole (CTR in scala 1:5.000);
- M410 - analisi del paesaggio e dei beni culturali (CTR in scala 1:10.000);
- M405 - analisi del paesaggio e dei beni culturali (CTR in scala 1:5.000);
- M510 - vincoli D.leg.vo 42/2004, artt. 136 e 142 (ex legge 431/1985) (CTR in scala 1:10.000);
- M505 - vincoli D.leg.vo 42/2004, artt. 136 e 142 (ex legge 431/1985) (CTR in scala 1:5.000).

Carte prescrittive:

- P105a, b - tutela e valorizzazione del paesaggio e dei beni culturali (base catastale in scala 1:5.000);
- P102a, b, c, d - tutela e valorizzazione del paesaggio e dei beni culturali (base catastale in scala 1:2.000);
- P205a, b - elementi, usi e attrezzature con particolare rilevanza urbanistica (base catastale in scala 1:5.000);
- P202a, b, c, d - elementi, usi e attrezzature con particolare rilevanza urbanistica (base catastale in scala 1:2.000);
- P305a, b - tutela e valorizzazione naturalistica (base catastale in scala 1:5.000);
- P302a, b, c, d - tutela e valorizzazione naturalistica (base catastale in scala 1:2.000);
- P405a, b - zonizzazione, servizi e viabilità del PRG (base catastale in scala 1:5.000);
- P402a, b, c, d - zonizzazione, servizi e viabilità del PRG (base catastale in scala 1:2.000).
- P401 – classificazione degli edifici (base catastale in scala 1:1.000).

Norme Tecniche di Attuazione:

NTA – Norme Tecniche di attuazione

NTATab – Tabelle delle prescrizioni e delle norme edilizie allegate alle NTA

Relazione:

R1 – Relazione: prima parte, analisi della situazione ambientale

R2 – Relazione: seconda parte, progetto di PRG e compatibilità ambientale

RS – Relazione di Sintesi.

Prgdati: tabelle dei dati territoriali su supporto informatico.

Comunica che con nota prot. 419 del 9 gennaio 2018 (protocollo di arrivo n. 756/DDS del 15 gennaio 2018), il Comune ha consegnato alla Struttura pianificazione territoriale il testo definitivo della variante al PRG per l'approvazione; in data 25 gennaio 2018, con nota prot. 1623/DDS è stato comunicato al Comune l'avvio del relativo procedimento; il procedimento è stato interrotto con la richiesta di integrazioni formulata con nota prot. 5790/DDS del 6 aprile 2018, alla quale ha fatto seguito il riscontro del Comune, assunto al prot. n. 6415/DDS del 16 aprile 2018. I termini del procedimento sono dunque stati sospesi per dieci giorni e dovevano concludersi entro il 24 maggio 2018.

Fa presente che si è resa necessaria una seconda concertazione con il Dipartimento soprintendenza per i beni e le attività culturali, volta a concordare con il Comune la modifica della classificazione di alcuni fabbricati ricadenti in sottozona di tipo A e la definizione delle aree di tutela F1 utilizzando la corretta simbologia, che si è conclusa positivamente come si evince dalla nota del Soprintendente prot. 3958/TP dell'11 giugno 2018.

Riferisce, quindi, che la conferenza di pianificazione di cui all'art. 15, comma 5, della l.r. 11/1998, valutata l'istruttoria prot. n. 15078 del 6 settembre 2018, curata dal responsabile dell'istruttoria Sabrina Réan, si è riunita nelle giornate del 18 e 24 settembre 2018 e 1°, 2 e 15 ottobre 2018 e ha espresso, ai sensi del comma 10 dello stesso articolo, le valutazioni conclusive riportate nell'allegato A alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante.

Rammenta infine che il Sindaco del comune di Saint-Vincent, nella riunione della Giunta regionale del 5 novembre 2018, ai sensi dell'art. 15, comma 12, della l.r. 11/1998, dopo aver esposto osservazioni di carattere generale, ha chiesto di modificare l'articolo 21bis, comma 5, delle norme tecniche di attuazione, al fine di includere tutte le tipologie di scale, sia interne sia esterne alla sagoma degli edifici, tra le superfici accessorie (snr) non computabili ai fini del calcolo della capacità edificatoria, estendendo in tal modo le tipologie considerate rispetto a quanto richiesto in conferenza di pianificazione in quanto l'inclusione delle scale interne tra le superfici accessorie escluse dal calcolo della capacità edificatoria riduce la proliferazione di quelle esterne alla sagoma.

LA GIUNTA REGIONALE

a) richiamato il PRG vigente del Comune di Saint-Vincent;

- b) preso atto della valutazione effettuata dalla Conferenza di pianificazione, riunitasi nei giorni 27 febbraio e 10 marzo 2015, in ordine alla bozza di variante sostanziale generale al PRG vigente del Comune di Saint-Vincent;
- c) preso altresì atto dell'esito della concertazione di cui alla nota n. 2979/TP del 14 aprile 2015 del Dipartimento soprintendenza per i beni e le attività culturali;
- d) richiamata la deliberazione n. 59 del 27 luglio 2016, con la quale il Consiglio comunale di Saint-Vincent ha adottato il testo preliminare della variante sostanziale generale al PRG vigente;
- e) richiamata la deliberazione n. 91 del 13 dicembre 2016, con la quale il Consiglio comunale si è espresso circa il recepimento delle osservazioni formulate dai cittadini durante il periodo di pubblicazione e richiamato, in particolare, l'allegato alla suddetta deliberazione consigliare che illustra le modifiche apportate agli elaborati di variante conseguenti al recepimento delle osservazioni;
- f) richiamata la deliberazione n. 85 del 28 dicembre 2017, con la quale il Consiglio comunale di Saint-Vincent ha adottato definitivamente la variante al PRG vigente;
- g) preso atto dell'istruttoria inerente alla variante in questione, corredata dei pareri espressi dalle strutture regionali e dagli enti e società gestori di infrastrutture e servizi, predisposta ai sensi dell'art. 15 della l.r. 11/1998 e assunta al protocollo con il n. 15078/DDS del 6 settembre 2018;
- h) preso atto dell'esito della seconda concertazione di cui alla nota n. 3958/TP dell'11 giugno 2018 del Dipartimento soprintendenza per i beni e le attività culturali;
- i) preso atto delle valutazioni conclusive formulate dalla Conferenza di pianificazione nel corso dei lavori svoltisi nei giorni 18 e 24 settembre 2018 e 1°, 2 e 15 ottobre 2018, che si è espressa in modo positivo condizionato al recepimento delle prescrizioni, come riportato nell'allegato A alla presente deliberazione;
- j) preso atto delle valutazioni espresse dal Sindaco del Comune di Saint-Vincent nella riunione della Giunta regionale del 5 novembre 2018, verificata la non ostatività normativa con la Struttura competente, condivisa pertanto la richiesta di modifica dell'articolo 21bis, comma 5, delle norme tecniche di attuazione, al fine di includere tutte le tipologie di scale, sia interne sia esterne alla sagoma degli edifici, tra le superfici accessorie (snr) non computabili ai fini del calcolo della capacità edificatoria;
- k) constatata la necessità di introdurre adeguamenti formali agli elaborati costituenti la variante e alcuni aggiornamenti legislativi nonché modificazioni conseguenti ad alcune difformità dell'elaborato denominato PRGDati in rapporto alle prescrizioni recate dal provvedimento attuativo della l.r. 11/1998 - DGR 418/1999, così come riportato nell'istruttoria e nei pareri delle strutture regionali e di cui sarà inviato al Comune, unitamente alla presente deliberazione, un dettagliato elenco affinché il Comune stesso provveda alle conseguenti rielaborazioni e correzioni;
- l) richiamata la legislazione in materia urbanistica, paesaggistica ed ambientale;

- m) richiamato l'art. 42 "Disposizioni finali e transitorie" della legge regionale 29 marzo 2018, n. 5, che stabilisce che alle varianti dei PRG in corso alla data di entrata in vigore si applica il testo dell'art. 15 della l.r. 11/1998 in vigore fino al 16 maggio 2018;
- n) richiamato in particolare l'art. 15, comma 12, della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11, nella versione previgente all'entrata in vigore della l.r. 29 marzo 2018, n. 5, nonché dell'art. 29, comma 1, della legge regionale 26 maggio 2009, n. 12;
- o) ritenuto opportuno esprimere, tenuto conto delle modificazioni proposte, una valutazione positiva sulla compatibilità ambientale della variante generale adottata dal Comune di Saint-Vincent, nel suo testo definitivo;
- p) richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1853 in data 28 dicembre 2017 concernente l'approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio e del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2018/2020 e delle connesse disposizioni applicative;
- q) visto il parere favorevole di legittimità sulla proposta della presente deliberazione rilasciato dal Dirigente della Struttura pianificazione territoriale, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22;

su proposta dell'Assessore alle opere pubbliche, territorio ed edilizia residenziale pubblica, Stefano Borrello;

ad unanimità di voti favorevoli

D E L I B E R A

1. di esprimere, anche alla luce delle modificazioni da introdurre, una valutazione positiva sulla compatibilità ambientale della variante sostanziale generale, adottata dal Comune di Saint-Vincent, nel suo testo definitivo, con deliberazione n. 85 del 28 dicembre 2017, e composta dei seguenti elaborati:

Carte motivazionali:

- M110 - assetto generale del territorio e dell'uso turistico (CTR in scala 1:10.000);
- M105 - assetto generale del territorio e dell'uso turistico (CTR in scala 1:5.000);
- M210 - analisi dei valori naturalistici (CTR in scala 1:10.000);
- M205 - analisi dei valori naturalistici (CTR in scala 1:5.000);
- M310 - uso del suolo e strutture agricole (CTR in scala 1:10.000);
- M305 - uso del suolo e strutture agricole (CTR in scala 1:5.000);
- M410 - analisi del paesaggio e dei beni culturali (CTR in scala 1:10.000);
- M405 - analisi del paesaggio e dei beni culturali (CTR in scala 1:5.000);
- M510 - vincoli D.leg.vo 42/2004, artt. 136 e 142 (ex legge 431/1985) (CTR in scala 1:10.000);
- M505 - vincoli D.leg.vo 42/2004, artt. 136 e 142 (ex legge 431/1985) (CTR in scala 1:5.000).

Carte prescrittive:

- P105a, b - tutela e valorizzazione del paesaggio e dei beni culturali (base catastale in scala 1:5.000);

- P102a, b, c, d - tutela e valorizzazione del paesaggio e dei beni culturali (base catastale in scala 1:2.000);
- P205a, b - elementi, usi e attrezzature con particolare rilevanza urbanistica (base catastale in scala 1:5.000);
- P202a, b, c, d - elementi, usi e attrezzature con particolare rilevanza urbanistica (base catastale in scala 1:2.000);
- P305a, b - tutela e valorizzazione naturalistica (base catastale in scala 1:5.000);
- P302a, b, c, d - tutela e valorizzazione naturalistica (base catastale in scala 1:2.000);
- P405a, b - zonizzazione, servizi e viabilità del PRG (base catastale in scala 1:5.000);
- P402a, b, c, d - zonizzazione, servizi e viabilità del PRG (base catastale in scala 1:2.000).
- P401 – classificazione degli edifici (base catastale in scala 1:1.000).

Norme Tecniche di Attuazione:

NTA – Norme Tecniche di attuazione

NTATab – Tabelle delle prescrizioni e delle norme edilizie allegate alle NTA

Relazione:

R1 – Relazione: prima parte, analisi della situazione ambientale

R2 – Relazione: seconda parte, progetto di PRG e compatibilità ambientale

RS – Relazione di Sintesi.

Prgdati: tabelle dei dati territoriali su supporto informatico;

2. di approvare le modificazioni da sottoporre al parere del Comune di Saint-Vincent, per l'introduzione delle medesime nella variante sostanziale generale al PRG vigente, richiedendo altresì la predisposizione delle integrazioni atte a completare il testo della variante generale, come di seguito descritto:

Modificazioni alla TAVOLA P1 – carta di tutela e valorizzazione del paesaggio e dei beni culturali:

- il vincolo di specifico interesse paesaggistico di Biègne (codice P26) deve corrispondere alla superficie della sottozona Ee2, si chiede di perimetrarlo come definito nell'allegato n. 1;
- in località Grand Rhun si chiede di introdurre un'area di tutela archeologica corrispondente all'area di pertinenza della fornace medievale, come definita nell'allegato n. 2;
- si chiede di aggiornare/adequare le perimetrazioni dei nuclei storici alle perimetrazioni delle sottozone di tipo A come definite nella tavola P4, tenuto conto delle ulteriori modificazioni richieste per la tavola P4.

Modificazioni alla TAVOLA P2 – Carta degli elementi, usi e attrezzature con particolare rilevanza urbanistica

- si chiede di ricomprendere nell'area sciabile, ampliandola, tutti i tracciati delle piste indicati nella medesima tavola; si chiede, inoltre, al Comune di Saint-Vincent di provvedere quanto prima ad aggiornare il catasto piste.

Modificazioni alla TAVOLA P4 – cartografia della zonizzazione, dei servizi e della viabilità del PRG:

- sottozona Ac2: si chiede di modificare la classificazione di un fabbricato in località Salirod come indicato nell'allegato n. 3;
- sottozona Ac3*: si chiede di modificare la classificazione di due fabbricati in località Moron-Hugonet come indicato nell'allegato n. 4;
- sottozona Ad4*: si chiede di correggere la localizzazione di un fabbricato in località Grun come indicato nell'allegato n. 5;
- sottozona Af2: si chiede di modificare la classificazione di alcuni fabbricati in località Piermartin come indicato nell'allegato n. 6;
- sottozona Ae22: si chiede di ampliare la sottozona sul lato orientale a scapito della sottozona Eg40, come indicato nell'allegato n. 7;
- sottozona Ba1: vista la presenza di ambiti inedificabili, si chiede di ridurre la sottozona sul lato nord-occidentale a favore della sottozona Eg38, come indicato nell'allegato n. 8;
- sottozona Ba3: si chiede di ridurre la superficie della sottozona nella parte a monte della strada portando le aree libere nella sottozona Eg34, come indicato nell'allegato n. 9;
- sottozona Ba7*: vista la presenza di ambiti inedificabili, si chiede di ridurre la sottozona a favore della sottozona Ec6, come indicato nell'allegato n. 10; è inoltre necessario stralciare dalla sottozona Ba7* i mappali che sono stati inseriti dal Comune in recepimento di osservazioni formulate dai cittadini, come indicato nell'allegato n. 11, poiché l'area interferisce con la fascia di rispetto di una sorgente;
- sottozona Ba10*: vista la presenza di ambiti inedificabili, si chiede di ridurre la superficie della sottozona a favore della sottozona Ec5, come indicato nell'allegato n. 12;
- sottozona Ba12*: si chiede di ridurre la superficie della sottozona a favore della sottozona Eg51 come indicato nell'allegato n. 13, di ridurre la sottozona anche nella parte meridionale a favore della sottozona Eg55 e conseguentemente individuare la parte rimanente della sottozona Ba12* come nuova sottozona Ba12bis, come indicato nell'allegato n. 14.; la sottozona Ba12bis è inserita nella tabella 3 – Ba delle NTAtab;
- sottozona Ba13*: si chiede di ridurre la sottozona a favore delle sottozone Ec1 ed Eg53; nella sottozona Eg53 a confine con la sottozona Ba13, individuare attraverso l'apposizione di apposito retino LM, la previsione di una viabilità di accesso a fondi interclusi; il tutto come illustrato nell'allegato n. 15.
- sottozona Ba15*: si chiede di ampliare della sottozona Ba15* a scapito della sottozona Eg55, come indicato nell'allegato n. 16.
- sottozona Ba19*: si chiede di inserire una limitazione speciale con apposito retino LM, volto a limitare gli interventi di nuova edificazione alla sola destinazione di abitazione permanente e principale, sui mappali indicati nell'allegato n. 17; tale limitazione deve essere riportata anche nella relativa tabella delle NTAtab;
- sottozona Ba21*: si chiede di ridurre la sottozona Ba21* a favore della sottozona Eg32, come indicato nell'allegato n. 18;
- sottozona Ba24*: si chiede di ridurre la sottozona a favore della sottozona Eg28, come indicato nell'allegato n. 19;
- sottozona Bb1*: si chiede di ridurre la sottozona a favore della sottozona Ef4, come indicato nell'allegato n. 20;
- sottozona Bd1*: si chiede di rinominare la sottozona come Be6, eliminando il mappale gravato da ambiti inedificabili e portandolo in sottozona Eg40; si chiede, inoltre, di inserire un retino di speciale limitazione LM volto ad assoggettare la trasformazione di tale superficie all'approvazione di un PUD; si chiede, infine, di eliminare il tratto di viabilità in previsione a est della sottozona, in quanto trattasi di refuso, il tutto come indicato nell'allegato n. 21;

- sottozona Ce1: tenuto conto che il PUD relativo all’attuazione della sottozona è ormai decaduto e che è richiesta la predisposizione di un nuovo PUD, si chiede di sostituire il retino di PUD esistente con il retino di PUD in previsione, esteso all’intera sottozona; si chiede, inoltre, di individuare le porzioni di sottozona gravate da ambiti inedificabili con apposito retino LM volto a evidenziare l’inedificabilità di dette porzioni; il tutto come illustrato nell’allegato n. 22;
- sottozona Ed3: ridurre la superficie della sottozona per la porzione che interferisce con l’area di tutela di una sorgente, a favore della sottozona Ec6, come indicato all’allegato n. 23;
- sottozona Eg6: si chiede di indicare con un apposito retino LM l’area di tutela archeologica corrispondente all’area di pertinenza della fornace medievale, come indicato nell’allegato n. 24;
- sottozona Eg18: si chiede di posizionare correttamente due fabbricati, come indicato nell’allegato n. 25;
- Nuova sottozona Eg19bis: si chiede di individuare la nuova sottozona Eg19bis, all’interno della sottozona Eg19, da destinare ad attività ortofrutticole, come indicato nell’allegato n. 26;
- sottozona Eg24: ampliare la sottozona ricomprendendo la superficie della sottozona Eg25, che viene così eliminata, e parte della sottozona Ec8, come definito nell’allegato n. 27;
- sottozona Eh1: si chiede di perimetrare la sottozona facendola coincidere con la superficie dell’area sciabile di cui alla tavola P2.
- sottozona Fa1: considerata la presenza di ambiti inedificabili, si chiede di ridurre la sottozona Fa1 a favore della sottozona Eg40 e della sottozona Eg38, come indicato nell’allegato n. 21.
- sottozona Fa2: si chiede di ridurre la superficie della sottozona a favore della sottozona Be2 per correggere un errore materiale, come indicato nell’allegato n. 28;
- sottozona Fb7: si chiede di riperimetrare la sottozona escludendo le porzioni gravate da rischio medio per frana, a favore della sottozona Ec5, e mantenendo nella sottozona il parcheggio esistente, come indicato nell’allegato n. 29.
- servizi “am”: si chiede di individuare come area a servizi “am” i mappali in cui sono collocate le due fosse Imhoff collettive, una nella sottozona Eg51, come indicato nell’allegato n. 30, e una nella sottozona Eg52, come rappresentato nell’allegato n. 31;
- pa06: tenuto conto del grado di rischio idrogeologico che caratterizza l’area, si chiede di eliminare il parcheggio come indicato nell’allegato n. 32; il Comune di Saint-Vincent potrà, in un secondo tempo e con le procedure urbanistiche necessarie, individuare una nuova area destinata a parcheggio a servizio della sottozona residenziale Ba20, in sostituzione del Pa06, nell’adiacente sottozona Eg38.
- pa28: si chiede di eliminare il parcheggio in previsione Pa28 in quanto si tratta di un refuso, come indicato nell’allegato n. 33;
- pa63: si chiede di ridurre la perimetrazione dell’area destinata a parcheggio esistente Pa63 come indicato nell’allegato n. 34.

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

ART. 1 – TERMINOLOGIA

Comma 1, lettera l): per completare il riferimento normativo relativo al permesso di costruire, si chiede di integrare la definizione con le parole “e 60bis”.

ART. 2 – MODALITÀ DI LETTURA DEL PRG

Comma 1, lettera a): si chiede di sostituire i termini “da 44 a 60” con i termini “44-57 e 60”.

ART. 5 – ELABORATI COSTITUENTI IL PRG

Comma 7, nota 15: si chiede di sostituire le parole “artt. 136 e” con la parola “art.”.

ART. 7 - STRUMENTI ATTUATIVI DEL PRG E TITOLI ABILITATIVI

Comma 1, nota 21: si chiede di sostituire le parole “comma 2” con le parole “comma 1” e di seguito aggiungere le parole “52bis, 52ter”.

Comma 2, nota 25: si chiede di correggere il riferimento alla l.r. 9 aprile 2003, n. 11, che è stata abrogata dall'articolo 14 della l.r. 23 maggio 2011, n. 12.

Comma 4: si chiede di sostituire le parole “della permesso” con le parole “del permesso”; alla nota 26 si chiede di aggiungere le parole “e 60bis”.

Comma 7, nota 29: si rende necessario sostituire le parole “comma 4” con le parole “comma 2”.

ART. 8 – INTERVENTI COMPORTANTI TRASFORMAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA

Comma 1, lettera a), punto 6: a seguito dell'entrata in vigore della l.r. 5/2018, si chiede di eliminare il punto 6 e la relativa nota n. 33; il richiamo di tale punto 6 dovrà essere conseguentemente eliminato da tutte le tabelle delle NTAtab in cui compare.

Comma 2, nota 38: si richiede la correzione del riferimento alla l.r. 12 gennaio 1999, n. 3, che è stata abrogata dall'articolo 18, comma 1, della l.r. 18 aprile 2008, n. 14.

Comma 4: si chiede di eliminare le parole “non condonati”.

Comma 7: si chiede di inserire tra le parole “attivazione” e “delle procedure,” le parole “positiva conclusione”.

Comma 9: dopo le parole “vigente legislazione regionale”, occorre aggiungere la seguente nota: “l.r. 4 agosto 2009, n. 24, articoli 90bis e 90ter della l.r. 11/1998”.

ART. 9 – INTERVENTI URBANISTICO-TERRITORIALI E PAESAGGISTICO-AMBIENTALI

Comma 1, lettera i): si chiede di sostituire il dispositivo proposto dal Comune con il seguente “serre fisse, oltre 1.000 m²”.

ART. 10 – USI E ATTIVITÀ

Comma 3, lettera b23): per poter equiparare i centri di turismo equestre agli usi agricoli, si chiede di precisare che gli stessi devono essere sprovvisti di camere ad uso turistico-ricettivo o di strutture di ristorazione, indicando, sotto forma di nota a piè di pagina, il riferimento alla legge regionale 33/1993.

Comma 3: si rileva, inoltre, che nella declinazione degli usi agricoli non sono state contemplate le serre, si chiede, a tal fine, di integrare l'elenco inserendo le lettere:

b24bis) serre mobili di cui all'art. 59 delle NTA;

b24ter) serre fisse di cui all'art. 59 delle NTA.

Comma 5: al fine di consentire di distinguere l'abitazione permanente dall'abitazione principale, si chiede di sostituire la lettera “d1) abitazione permanente o principale ovvero la residenza stabile” con le seguenti lettere “d1a) abitazione permanente” e “d1b) abitazione principale ovvero la residenza stabile”.

Comma 6: si chiede di eliminare le parole “Tutte le abitazioni destinate solo temporaneamente alla permanenza dei nuclei familiari ovvero le unità immesse nel mercato delle cosiddette “seconde case” e anche le abitazioni secondarie di nuclei familiari già proprietari di abitazioni principali. ovvero le unità immesse nel mercato delle cosiddette

“seconde case” e anche le abitazioni secondarie di nuclei familiari già proprietari di abitazioni principali”; si rileva, inoltre, la necessità di eliminare la nota n. 46 in quanto superflua.

Comma 7, lettera e4): si richiede l’eliminazione della lettera e4).

Comma 7, nuove lettere e7bis) e e7ter): si chiede di eliminare la lettera “e7 le serre aventi superficie coperta superiore a cinquanta metri quadrati” e di inserire le seguenti nuove lettere:

“e7bis) serre mobili di cui all’art. 59 delle NTA;

e7ter) serre fisse di cui all’art. 59 delle NTA.”.

Comma 8, nuova lettera f5bis): si chiede di inserire nell’elenco delle categorie di destinazione d’uso urbanistiche, come lettera f5bis), la destinazione ad attività direzionali o espositive non collocabili in contesti urbano-abitativi, di cui alla lettera ibis), comma 2, articolo 73 della l.r. 11/1998 come recentemente introdotta con l.r. 5/2018, riportando tale riferimento normativo in apposita nota a piè di pagina.

Comma 9, lettera g13): si chiede di eliminare la lettera g13).

Comma 9, nuova lettera g13bis): si chiede di inserire, come lettera g13bis), la destinazione di centro di turismo equestre dotato di ricettività.

Comma 11, lettera i1): si chiede di eliminare la lettera i1).

Comma 14: si chiede di sostituire le parole “dal 2 al 14” con le parole “dal 2 al 13” e le parole “comma 19” con le parole “comma 18”.

Comma 16: eliminare le parole “al comma 1 dell’art. 21 quater delle NTA” in quanto non coerenti con il dispositivo richiamato.

Comma 21, nota 50: sostituire le cifre “29.12.206” con la data “29.12.2006”.

ART. 12 – EQUILIBRI FUNZIONALI RELATIVI AI SERVIZI E ATTREZZATURE PER INTERVENTI DI RECUPERO

Comma 6: si chiede di inserire le parole “o prevista” dopo le parole “non sia realizzata”.

ART. 14 – EQUILIBRI FUNZIONALI RELATIVI AI TIPI DI INTERVENTO

Comma 1: si chiede di inserire nella prima frase, dopo le parole “attività agro-silvo-pastorali” le parole “di cui ai commi 3 e 4 dell’art. 10, ”.

Comma 1, lettera a): si chiede di integrare la nota n. 61 richiamando l’articolo 22, comma 2, lettera e) della l.r. 11/1998 e di eliminare le parole “che ne dichiarano altresì l’idoneità all’uso agricolo.”.

Comma 1, lett. d), nota 63: al termine della nota, si chiede di aggiungere le parole “e art. 23 delle NTA”.

Comma 1, lettera e): si chiede di ridurre il numero di UBA a 740 (dato aggiornato al 31/12/2017) e di sostituire le parole “sul territorio comunale da almeno 3 anni.” con “da almeno 3 anni in strutture agricole presenti sul territorio comunale.”.

Comma 4: per maggiore chiarezza, si chiede di riformulare il comma come segue: “Gli interventi di nuova edificazione di abitazione principale o temporanea di cui all’art. 10, comma 5 lettera (d1b) e comma 6 lettera (dbis1) sono assentibili qualora non sia superato il rapporto massimo di 1 a 2 tra la superficie urbanistica relativa a nuove costruzioni di abitazioni principali o temporanee (d1b e dbis1) e quella relativa agli interventi di recupero di abitazioni permanenti o principali (d1a e d1b) e abitazioni temporanee (dbis1):

$1 \text{ mq NC (d1b e dbis1)} \leq 2 \text{ m}^2 \text{ REC (d1a e d1b) + (dbis1).}”$.

Comma 5: per maggiore chiarezza, si chiede di riformulare il comma come segue:

“Gli interventi di nuova edificazione di abitazione principale e temporanea di cui all’art. 10, comma 5 lettera (d1b) e comma 6 lettera (dbis1) sono assentibili qualora non sia superato il rapporto massimo di 1 a 3 tra la superficie urbanistica relativa a nuove costruzioni di

abitazioni principali e temporanee (d1b e dbis1) e quella relativa agli interventi di nuova edificazione di abitazioni permanenti (d1a):

$1 \text{ mq NC (d1b e dbis1)} \leq 3 \text{ m}^2 \text{ NC (d1a).''}$

Comma 6: per una migliore comprensione della norma, si chiede di traslare le parole “di cui all'art. 10, comma 9, lettere g1) e g2)” tra le parole “alberghiere” e “secondo”.

Comma 7: si chiede di traslare le parole “i posti tappa” tra le parole “gioventù” e “gli esercizi”.

ART. 15 – EQUILIBRI FUNZIONALI RELATIVI AD USI E ATTIVITÀ

Comma 1: la Struttura pianificazione agricolo-territoriale e strutture aziendali e il Dipartimento soprintendenza per i beni e le attività culturali chiedono di sostituire il comma 1 con i seguenti commi:

“1. Nelle sottozone di tipo E, nei casi di strutture agricole non più soggette a vincoli di destinazione per l'erogazione di agevolazioni pubbliche, il mutamento di destinazione d'uso dei fabbricati agricoli, da agro-silvo-pastorale (di cui al comma 1, commi 3 e 4, dell'art. 10 delle NTA) ad altra diversa destinazione ammessa nella sottozona di appartenenza, è consentito esclusivamente nei seguenti casi:

a) Strutture d'alpeggio e loro strutture edilizie complementari (ricoveri, magazzini, fienili ecc.).

- fabbricati aventi capienza inferiore a 15 capi o volumetria inferiore a 300 m^3 , nel caso l'alpeggio non abbia più un appropriato comprensorio di riferimento oppure quest'ultimo sia già adeguatamente servito da altre strutture d'alpeggio;
- fabbricati con volumetria superiore a 300 m^3 , nel caso gli stessi non siano più ritenuti idonei all'uso agricolo.

In ogni caso il cambio di destinazione d'uso è ammesso a condizione che non sia necessaria l'esecuzione di una strada di accesso e il fabbricato sia stato realizzato prima del 6 luglio 1984.

b) Altre strutture agricole.

- fabbricati costruiti prima del 1945, aventi volumetria emergente dal terreno sistemato inferiore ai 600 m^3 , esclusa la parte destinata ad abitazione del conduttore;
- fabbricati costruiti prima del 1945, non più idonei all'uso agricolo, aventi volumetria emergente dal terreno sistemato pari o superiore ai 600 m^3 , esclusa la parte destinata ad abitazione del conduttore;
- fabbricati non più idonei all'uso agricolo realizzati nel periodo compreso dal 1945 al 06.07.1984.

c) Strutture agrituristiche.

La variazione d'uso delle strutture agrituristiche è consentita solo a favore delle attività di tipo ricettivo-extralberghiero di cui alla l.r. 29 maggio 1996, n. 11, ad esclusione delle case per ferie e degli ostelli per la gioventù. È ammesso l'uso residenziale esclusivamente nel caso la struttura agriturbistica derivi dal recupero del patrimonio rurale preesistente, se risultano trascorsi da tale recupero almeno 25 anni.

1bis. L'idoneità all'uso agricolo delle strutture è determinata dai competenti uffici dell'Assessorato dell'agricoltura e risorse naturali su istanza presentata, tramite il Comune, dal proprietario interessato al cambio di destinazione d'uso. Il Comune verifica che la richiesta del privato sia compatibile con le disposizioni del PRG e, se il caso, trasmette alla struttura regionale la richiesta. L'istanza deve essere corredata da uno studio redatto da un tecnico abilitato incaricato dal proprietario interessato alla mutazione della destinazione d'uso. Lo studio, oltre a fornire tutti i dati progettuali e dimensionali relativi al fabbricato agricolo e alla sua accessibilità, riporta le seguenti informazioni:

- individuazione del comprensorio agricolo di riferimento e descrizione delle sue caratteristiche (presenza o meno di infrastrutture agricole, pendenza, fertilità, ecc.). L'estensione del comprensorio dovrà preliminarmente essere concordata con gli uffici dell'Assessorato dell'agricoltura;
- individuazione e descrizione delle strutture agricole presenti nel comprensorio;
- individuazione delle aziende agricole operanti nel comprensorio;
- individuazione e descrizione dei fabbricati posti in un raggio di 100 metri dal fabbricato oggetto della richiesta;
- motivazioni a sostegno della perdita di utilità allo sfruttamento agricolo del fabbricato.

Il Consiglio comunale, tenuto conto del parere notificato dall'Assessorato dell'Agricoltura, si esprime in merito alla richiesta.”.

Comma 6: si chiede di eliminare le parole iniziali “In quanto il Comune si qualifica come stazione turistica atipica ai sensi dell'art. 20 delle NTA,” e di sostituire la definizione della lettera V1 con la seguente “V1= volume di nuova edificazione ad uso residenza temporanea e principale (di cui art. 10, comma 5 lettera d1b e comma 6 lettera dbis1)”.

Comma 10: dopo le parole “variante sostanziale.” si chiede di inserire il seguente periodo “Qualora le suddette strutture abbiano prima sospeso e poi cessato l'attività senza soluzione di continuità, nella definizione del periodo di cinque anni verrà computato anche il periodo di sospensione.”.

Comma 11: si chiede di stralciare il comma, che ripete quanto stabilito dal comma 5.

ART. 18 – FASCE DI RISPETTO

Comma 1: per maggior chiarezza del testo, si chiede di inserire le parole “delle presenti NTA” in coda al comma.

ART. 19 – DIFESA DEL SUOLO

Comma 3, lettera b): si chiede di sostituire la lettera con la seguente: “b) nelle zone B e C, per quanto riguarda l'impermeabilizzazione dei suoli, si rimanda a quanto stabilito dall'articolo 46, comma 18, e 47, comma 8bis.”.

ART. 21 - PEREQUAZIONE URBANISTICA E TRASFERIMENTO DELLA CAPACITÀ EDIFICATORIA

Nuovo comma: prima del comma 1 si chiede di inserire il seguente nuovo comma: “Nelle sottozone destinate agli insediamenti la relativa capacità edificatoria può essere trasferita sui lotti confinanti o su lotti contigui suddivisi da strada o percorso pubblico purché prospicienti o nell'ambito della medesima sottozona in presenza di PUD.”.

Comma 6: si chiede di inserire, dopo le parole “alla distanza da confine”, le parole “nel rispetto del Codice civile”.

ART. 21BIS – CAPACITÀ EDIFICATORIA

Comma 5, lettera a): si chiede di integrare la lettera inserendo in coda le seguenti parole “con esclusione delle destinazioni g) e m) di cui ai commi 9 e 13 dell'art. 10 delle NTA”.

Comma 5, lettera b): si chiede di sostituire la lettera con il seguente testo: “b) sono escluse dal calcolo delle superfici Snr o Snrs i balconi, con aggetto non superiore a metri 1,50, le terrazze, anche se coperte, i porticati aperti, i sottotetti non agibili, le scale esterne alle unità immobiliari, coperte o scoperte, i vani scala interni alla sagoma degli immobili o esterni ad essa, scoperti o coperti, purché la larghezza delle rampe non sia superiore a metri 1,50, e i vani ascensore;”.

Comma 6: si chiede di eliminare le parole “di destinazione”.

ART. 21 TER – USO RAZIONALE DELLE RISORSE ENERGETICHE, RIDUZIONE DELLE EMISSIONI INQUINANTI E AUMENTO DELL'EFFICIENZA ENERGETICA DEGLI EDIFICI

Comma 1, note 88 e 89: si chiede di sostituire i richiami alla l.r. 3/2006 e alla l.r. 26/2012 con il richiamo alla l.r. 13/2015.

ART. 21 QUATER – STRUTTURE E INFRASTRUTTURE FONTI DI INQUINAMENTO ACUSTICO

Comma 1: si chiede di aggiornare la nota n. 91 sostituendo il riferimento alla l.r. 9/2006 con la l.r. 20/2009.

ART. 23 – COMPONENTI STRUTTURALI DEL PAESAGGIO

Comma 1: si chiede di sostituire le parole “le componenti strutturali” con le parole “le seguenti componenti strutturali”; alla nota 94 si chiede di aggiungere le seguenti parole:

“Oltre a quanto specificato in detto comma 2, devono essere considerati come componenti meritevoli di tutela:

1. Aree di specifico interesse paesaggistico;
 2. Beni culturali isolati di rilevanza maggiore, media e minore;
 3. Visuali particolari;
 4. Monumenti o documenti;
 5. Percorsi storici;
 6. Margini edificati degli agglomerati storici individuati nelle unità locali.”;
- si chiede, infine, di integrare il comma 1 inserendo il seguente elenco inserire il seguente

elenco:

« a) Corsi d'acqua:

- Dora Baltea
- Torrent de Champ-de-Vigne
- Torrent de Felliey
- Torrent de Cillian
- Torrent de Vagnod
- Torrent de Saint-Vincent o torrent de Biègne
- Torrent Grand Valley

b) Macchie arboree di eccezionale rilevanza paesistica:

- gli alberi monumentali riportati nelle tavole P3 – Tutela e valorizzazione naturalistica:
- Abete Greco (*Abies cephalonica*) sito nel parco del Grand Hôtel Billia
- Platano (*Platanus acerifolia*) sito nel parco del Grand Hôtel Billia
- Faggio Rosso (*Fagus selvetica* L. *Rubra*) presente all'interno di un giardino privato lungo il viale Piemonte

c) Agglomerati di interesse storico, artistico, documentario o ambientale:

Ab - Bourgs: Bourg (Ab1);

Vi - Villes: Amay (Ac1*), Saliroud (Ac2), Moron -Hugonet Moron- Gorris (Ac3*), Moron-Gesard (Ac4*);

VI - Villages: Petit-Rhun (Ad1*), Grand-Rhun (Ad2), Linty (Ad3), Grun (Ad4*), Perrière (Ad5);

Ha - Hameaux: Palud (Ae1), Joux (Ae2), Valmignanaz (Ae3*), Pradiran- Gorris (Ae4), Lérinon (Ae5), Diseille (Ae6), Moron- Toules Moron Le- Treuil (Ae7), Moron- La-Combaz (Ae8), Moron- Charbonnier (Ae9*), Clapéaz (Ae10*), Romillod -Crotache (Ae11*), Romillod- Capard (Ae12*), Bacon-Boriolaz-Biandin (Ae13), Clapéon (Ae14*), Maison- Neuve - Tromen (Ae15*), Biègne (Ae16*), Écrivin (Ae17*), Renard

- (Ae18), Cillian (Ae19*), Feilley (Ae20*), Le- Ronc- Dessous (Ae21*), Gléreyaz (Ae22*), Tensoz (Ae23*), Le Tous (Ae24), Crovion (Ae25);
- Si - Altre strutture insediative aggregate: Pradiran- Champlan (Af1), Piémartin (Af2), Amay- Lotoz (Af3), La Tour-Des- Rosset (Af4), Crétamianaz (Af5*), Capard (Af6*);
- d) Aree archeologiche:
- AA1 Barma Roman (LM3 in Ec1)
- AA2 Promontorio di Jean Can (LM4 in Ec1)
- AA3 Chiesa di San Maurizio di Moron (LM5 in Ee1)
- AA4 Probabile necropoli romana parco Hôtel Billia (LM6 in Fa1*)
- AA5 villa romana e resti preistorici (PTP cod. A108 - LM7 in Ab1, Be5, Fb3)
- AA6 ponte romano della via consolare romana (PTP cod. A109 - Ee5 e LM8 in Ba10*)
- AA7 Incisioni rupestri sulla collina di Cillian (PTP cod. A110 - LM9 coincidente con Ee4)
- AA8 Villaggio dell'età del bronzo-ferro, menhir e incisioni rupestri, nelle zone tra Champ-Cillien e Feilley (PTP cod. A82 - LM10 in Ee3, Eg56, Ba17*, Ba18*)
- AA9 percorso della via consolare romana (PTP cod. A81 - LM11 in Bb1*, Ee6, Ef4)
- AA10 Area di pertinenza della fornace medievale in località Grand-Rhun (apposito LM in Eg6)
- e) Aree paesaggistiche:
- IP1 Chiesa di Saint-Maurice a Moron (PTP cod. P87 - Ee1 e LM12 in Ac3, Ae9,)
- IP2 Biègne, balza rocciosa di Domianaz (PTP cod. P26 - Ee2)
- f) Beni culturali isolati di rilevanza maggiore:
- nessuno
- g) Beni culturali isolati di rilevanza media:
- PTP cod. C36 – Chiesa di Moron
- h) Beni culturali isolati di rilevanza minore:
- PTP cod. C254 – Fons Salutis
- i) Visuali particolari:
- la strada statale n. 26 nel tratto di circonvallazione della cittadina termale in località Crêt-Blanc
 - il Viale Piemonte
 - il piazzale delle Terme di Saint-Vincent
 - la località Pioule
 - la strada regionale per il colle di Joux, a monte e levante delle frazioni Linty e Salirod
 - la località Biègne
 - la strada regionale per il colle di Joux, poco più a monte della frazione Amay
 - la strada regionale per il colle di Joux, nei pressi della frazione Joux
 - la stazione di arrivo della seggiovia sul crinale spartiacque della Tête de Comagne
- l) Monumenti (M) o Documenti (D) e (DC):
- inseriti nella classificazione degli edifici posti nelle zone di tipo A od in altre sottozone
- m) Percorsi storici:
- PS1 percorso storico da Moron a Valère (Catalogo n. 27)
- PS2 percorso storico Écrevin – Diseille lungo la strada del Monte (Catalogo n. 35)
- PS3 percorso storico bois de Champ Mort – Champlan Gorris lungo la strada del Monte 2 (Catalogo n. 36)
- PS4 percorso storico dal Ponte Romano a Moron (Catalogo n. 47)
- PS5 percorso storico Rivo di Perrelaz (Catalogo n. 1)
- PS6 percorso storico della strada comunale da Saint-Vincent al Col de Joux (Catalogo n. 48)
- PS7 percorso storico lungo il Canale della Pianura (Catalogo n. 70)
- PS8 percorso storico corrispondente all'attuale via Chanoux nel Bourg di Saint-Vincent
- n) Aree vincolate ai sensi dell'art. 136 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42:

- zona del Viale Piemonte (DM 5 novembre 1958)
- zona del col du Joux (DM 3 marzo 1965)
- zona di Moron (DM 22 dicembre 1965)
- zona del Capoluogo e della collina (DM 26 agosto 1966)

o) Rus:

- ru1. ru Courtaud o ru d'Amay o ru della montagna
- ru2. ru de la Plaine o Magnus rivus Sancti Vincentii
- ru3. ru du Grand Valey
- ru4. ru d'Arlaz."

Comma 3, quarto alinea: si chiede di eliminare la parola "possibilmente".

Comma 6: si chiede di sostituire il comma con il seguente:

"Le componenti strutturali del paesaggio indicate nella carta prescrittiva P1 da assoggettare al parere dei competenti uffici regionali in materia di tutela dei beni culturali e/o paesaggistici sono:

- i corsi d'acqua elencati al successivo art. 24, comma 1, lett. a), delle NTA;
- le aree di specifico interesse paesaggistico, storico, culturale o documentario e archeologico;
- i percorsi storici PS4 e PS6 per i tratti originari oggettivamente ancora riconoscibili;
- le aree vincolate ai sensi dell'art. 136 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42;
- i beni culturali isolati e i fabbricati e manufatti classificati "monumento" e "documento", con le relative aree di pertinenza."

Nuovo comma: dopo il comma 7 si chiede di inserire il seguente nuovo comma:

"Sono comunque da salvaguardare gli elementi costitutivi del sistema insediativo tradizionale compresi i segni del paesaggio agrario e le trame infrastrutturali tradizionali."

ART. 24 – PROTEZIONE DELLE BELLEZZE NATURALI

Si chiede di sostituire il titolo e il contenuto dell'articolo come di seguito riportato:

"Art. 24 (Tutela dei beni paesaggistici)

1. Nella carta motivazionali M5 "vincoli D.lgs 42/2004 (ex legge 431/1985)" e nella tavola prescrittiva P1 "Tutela e valorizzazione del paesaggio e dei beni culturali" sono indicate:

A - le aree tutelate per legge :

- a) I fiumi, i torrenti e i corsi d'acqua e le relative sponde o piede degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna:
 - 1) fiume Dora Baltea
 - 2) torrent de Cillian
 - 3) torrent de Saint-Vincent o torrent de Biègne
- b) le montagne per la parte eccedente m 1.600 s.l.m.
- c) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento
- d) le zone di interesse archeologico:
 - 1) Barma Roman (LM3 in Ec1)
 - 2) Promontorio di Jean Can (LM4 in Ec1)
 - 3) Chiesa di San Maurizio di Moron (LM5 in Ee1)
 - 4) Probabile necropoli romana parco Hôtel Billia (LM6 in Fa1*)
 - 5) villa romana e resti preistorici (PTP cod. A108 - LM7 in Ab1, Be5, Fb3)
 - 6) ponte romano della via consolare romana (PTP cod. A109 - Ee5 e LM8 in Ba10*)
 - 7) Incisioni rupestri sulla collina di Cillian (PTP cod. A110 - LM9 coincidente con Ee4)
 - 8) Villaggio dell'età del bronzo-ferro, menhir e incisioni rupestri, nelle zone tra Champ-Cillien e Feilley (PTP cod. A82 - LM10 in Ee3, Eg56, Ba17*, Ba18*)

- 9) percorso della via consolare romana (PTP cod. A81 - LM11 in Bb1*, Ee6, Ef4)
- 10) Area di pertinenza della fornace medievale in località Grand-Rhun (apposito LM in Eg6)

B – le bellezze naturali del territorio comunale:

a) aree di notevole interesse pubblico:

- 1) zona del Viale Piemonte (DM 5 novembre 1958)
- 2) zona del col du Joux (DM 3 marzo 1965)
- 3) zona di Moron (DM 22 dicembre 1965)
- 4) zona del Capoluogo e della collina (DM 26 agosto 1966)
2. Alle aree di cui al comma 1 si applicano le procedure di cui alle vigenti disposizioni in materia di tutela dei beni paesaggistici .
3. Alle aree tutelate per legge, di cui al comma 1, capoverso A, lettere a), b), c) che alla data del 6 settembre 1985 erano delimitate dal PRG come zone A o B non si applicano le disposizioni previste per le aree di interesse paesaggistico.”.

ART. 25 – TUTELA DEI BENI CULTURALI

Si chiede di sostituire l’articolo con il seguente:

“art. 25 (Classificazione e disciplina dei beni esterni alle sottozone di tipo A, considerati di valore culturale)

1. I beni culturali isolati, i monumenti, i documenti e gli edifici di pregio storico, culturale, architettonico, ambientale, esterni alle sottozone di tipo A, sono indicati nelle tavole motivazionali M4 – Analisi del paesaggio e dei beni culturali e nelle tavole prescrittive P1 – Tutela e valorizzazione del paesaggio e dei beni culturali e P4 - zonizzazione, servizi e viabilità del PRG.

Tali beni sono di seguito elencati:

- a) beni culturali isolati di rilevanza media o minore e monumenti, integri o diroccati, isolati o inseriti in contesti insediati (cat. A) ai sensi della legislazione regionale, nonché i monumenti, isolati o inseriti in contesti insediati da individuare in sede di classificazione, in attesa della quale, si segnalano a titolo non esaustivo quelli individuati dal PTP:

Beni culturali isolati di rilevanza media:

1. Chiesa di Moron – (PTP - cod. C36)

Beni culturali isolati di rilevanza minore:

1. Fons Salutis – (PTP - cod. C254)

Monumenti

1. Cappella dei Partigiani ad Amay (A4)
2. Cappella di Pracourt (A4)
3. Oratorio di Jean Can (A4)
4. Casa sparsa in via Ponte romano (A3)
5. Casa sparsa a Valyre (A4)
6. Grand Hôtel Billia (A5)
- b) documenti, integri (cat. B) o diroccati (cat. DB) ai sensi della legislazione regionale, isolati o inseriti in contesti insediati da individuare in sede di classificazione, in attesa della quale, si segnalano a titolo non esaustivo:
 1. Casa sparsa a Moulin (B2)
 2. Casa sparsa a Piemartin (B1)
 3. Villa d’epoca in sottozona Ba1 (B4), con relativa area di pertinenza LM19
 4. Ville d’epoca in sottozona Ba1 (B4)
 5. Villa Santilli (B4), con relativa area di pertinenza LM 20

6. Hôtel des Sources (B4)
7. Funicolare (B4)
8. Ville d'epoca nei pressi della funicolare in sottozona Be1 (B4)
- c) edifici di pregio storico, culturale, architettonico e ambientale, integri (cat. C) o diroccati (cat. DC) ai sensi della normativa regionale, isolati o inseriti in contesti insediati, da individuare in sede di classificazione.
2. In assenza della classificazione puntuale di tutti i beni realizzati antecedentemente al 1945 esterni alle sottozone di tipo A, ricadenti in qualsiasi altra zona di piano, si applicano le seguenti disposizioni:
 - a. sono monumento (cat. A) tutti i beni sparsi, integri o diroccati elencati al comma 1, lettera a), del presente articolo, nonché quelli per i quali siano chiaramente desumibili le caratteristiche peculiari dei beni da classificare monumento in base alle norme vigenti quali:
 1. castelli, torri, cinte murarie e case forti e fortificazioni;
 2. reperti archeologici;
 3. ponti antichi e strutture viarie antiche;
 4. edifici di culto ed edifici funzionalmente connessi; edifici appartenenti allo Stato, ai Comuni, alla Regione, alle Comunità Montane, al Parco o altri enti e istituti legalmente riconosciuti la cui edificazione risalgia ad oltre 70 anni.
 - b. sono documento tutti i beni sparsi, integri (cat. B) o diroccati (cat. DB) elencati al comma 1, lettera b), del presente articolo, nonché quelli per i quali siano chiaramente desumibili le caratteristiche peculiari dei beni da classificare documento in base alle norme vigenti quali:
 - rascard, grenier;
 - edifici e manufatti comunitari (forni, torchi, macine, mulini, latterie, scuole, fontanili e lavatoi);
 - edifici produttivi e connessi alle attività produttive (segherie, forge, edifici di tipo industriale, miniere ed edifici o manufatti correlati all'attività estrattiva, centrali idroelettriche);
 - edifici o complessi di edifici che hanno svolto o ospitato, nel passato, particolari funzioni di tipo turistico (es. alberghi di inizio secolo), rappresentativo, politico, sociale, militare e connessi a particolari momenti o eventi storici.
 - c. sono edifici di pregio storico, culturale, architettonico e ambientale, integri (cat. C) o diroccati (cat. DC) ai sensi della normativa regionale tutti i fabbricati sparsi, integri o diroccati, esterni alle sottozone di tipo "A", collocati in qualsiasi altra zona di piano, realizzati antecedentemente al 1945, che presentino peculiari caratteristiche architettonico-compositive, tipologiche o elementi decorativi o di finitura particolari, e che non siano tra quelli individuati alle precedenti lettere a) e b).
 - d. gli edifici non rientranti nelle precedenti categorie e le aree libere, sono classificati :
 - cat. DE1, diroccato assimilato a edificio inserito nell'ambiente;
 - cat. DE2, diroccato assimilato ad edificio in contrasto con l'ambiente;
 - cat. DE3, diroccato assimilato a basso fabbricato inserito nell'ambiente;
 - cat. D, ruderi;
 - cat. E1, edifici inseriti nell'ambiente;
 - cat. E2, edifici in contrasto con l'ambiente;
 - cat. E3, basso fabbricato inserito nell'ambiente;
 - cat. E4, basso fabbricato in contrasto con l'ambiente;
 - F1 - aree archeologiche e aree di pertinenza di monumenti e documenti ed edifici di pregio storico, culturale, architettonico o ambientale;
 - F2 - aree di pregio storico, culturale, architettonico o ambientale.

3. Per i fabbricati di cui alle lettere a) e b) del precedente comma 1, nonché per quelli di cui alle lettere a) e b) del precedente comma 2, qualsiasi intervento deve ottenere la preventiva autorizzazione della struttura regionale competente in materia di tutela dei beni culturali e trovano applicazione le disposizioni della legislazione regionale per quanto attiene le norme di integrazione alle vigenti disposizioni statali in materia di altezza minima e di requisiti igienico-sanitari dei locali di abitazione .
4. Per gli edifici considerati di pregio storico-architettonico di cui alla lettera c) del precedente comma 1, nonché per quelli di cui alla lettera c) del precedente comma 2, si applicano le disposizioni della legislazione regionale per quanto attiene le norme di integrazione alle vigenti disposizioni statali in materia di altezza minima e di requisiti igienico-sanitari dei locali di abitazione ; per tale categoria di edifici la valutazione degli interventi ammessi in termini di tutela spetta alla sola amministrazione comunale o, nel caso in cui il fabbricato ricadesse in un ambito sottoposto a vincolo paesaggistico o vi fosse la necessità di ottenere un parere in applicazione di specifiche leggi regionali , della struttura regionale competente in materia di tutela del paesaggio.
5. Sugli edifici di cui alle lettere a) e b), del precedente comma 1, nonché per quelli di cui alle lettere a) e b) del precedente comma 2, sono da escludere, di regola, usi commerciali, produttivi, ricettivi, ricreativi o che comunque possano determinare afflussi rilevanti di utenti, nonché abitazioni private o altri usi che sottraggano i beni alla pubblica fruizione, se non per parti limitate dei beni stessi .
6. Gli interventi sugli edifici di cui alle lettere a) e b), del precedente comma 1, nonché per quelli di cui alle lettere a) e b) del precedente comma 2, e le relative aree di particolare interesse F1 , qualora individuate, sono soggetti alle disposizioni in materia di tutela dei beni culturali , nonché alle disposizioni delle NAPTP , fermo restando che gli interventi consentiti di manutenzione ordinaria, straordinaria, risanamento conservativo e restauro devono tendere a:
 - a) eliminare gli usi impropri o degradanti;
 - b) favorire forme di utilizzazione e fruizione coerenti con la natura e il significato originario dei beni;
 - c) ridurre al minimo le possibilità di modificazioni fisiche delle strutture e dei relativi intorni (ivi comprese le aree di sosta e le vie d'accesso);
 - d) migliorare la fruibilità sociale e la leggibilità nell'ambito del contesto;
 - e) destinare gli organismi edilizi ad usi ed attività compatibili con l'esigenza di tutela delle caratteristiche tipologico-architettoniche degli immobili;
 - f) salvaguardare le specifiche caratteristiche tipologico-architettoniche;
 - g) eliminare gli eventuali elementi di contrasto;
 - h) interessare gli edifici nella loro interezza o porzioni di edifici estese dalle fondazioni al tetto, in ordine, quantomeno, ai prospetti principali o visibili da suolo pubblico.
7. Le aree libere correlate ai beni di cui alle lettere a) e b), del precedente comma 1, nonché per quelli di cui alle lettere a) e b) del precedente comma 2, sono tutelate e assoggettate alla disciplina di cui all'art. 26 delle presenti NTA: sui bassi fabbricati pertinenziali e/o accessori esistenti ed insistenti su tali aree, salvo loro demolizione ritenuta opportuna dalle strutture regionali competenti in materia di tutela di beni culturali, sono ammessi interventi di manutenzione, risanamento conservativo, restauro ed adeguamento tipologico.
8. Sugli edifici di cui ai precedenti commi 1 e 2 sono ammessi gli interventi di seguito indicati:
 - fabbricati di cui alle lettere a) e b): manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo;

- fabbricati di cui alla lettera c): manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo. La ristrutturazione è ammessa con le limitazioni di cui al successivo comma 9;
 - fabbricati diroccati assimilabili a documento (DB): manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro, risanamento conservativo nonché interventi di ricostruzione nel rispetto delle preesistenze dimostrate con le modalità disciplinate dalla l.r. 11/98, art. 52, comma 4, lettera e) – per tali beni l’esecuzione degli interventi dovrà ottenere la preventiva autorizzazione della struttura regionale competente in materia di tutela dei beni culturali;
 - fabbricati diroccati assimilabili a edifici di pregio (DC): manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione con le limitazioni di cui al successivo comma 9, nonché interventi di ricostruzione nel rispetto delle preesistenze dimostrate con le modalità disciplinate dalla l.r. 11/98, art.52, comma 4, lettera e).
9. Gli interventi sugli edifici di cui alla lettera c) dei precedenti commi 1 e 2, devono tendere a:
- eliminare gli usi impropri o degradanti;
 - rimuovere gli eventuali elementi di contrasto;
 - favorire forme di utilizzazione e fruizione coerenti con la natura e il significato originario dei beni;
 - ridurre al minimo le possibilità di modificazione fisica delle strutture e dei relativi intorni (ivi comprese le aree di sosta e le vie d’accesso);
 - migliorare la fruibilità sociale e la leggibilità nell’ambito del contesto;
 - interessare gli edifici nella loro interezza o porzioni di edifici estese dalle fondazioni al tetto, in ordine, quantomeno, ai prospetti principali o visibili da suolo pubblico;
 - salvaguardare le specifiche caratteristiche tipologico-architettoniche;
 - destinare gli organismi edilizi ad usi ed attività compatibili con le esigenze di tutela delle loro caratteristiche tipologico-architettoniche.

In particolare si dovranno applicare le disposizioni seguenti:

- a) un sottotetto esistente, in assenza di altezza media inferiore ai minimi di legge ai fini igienico-sanitari o in assenza di destinazione abitativa in atto (o pregressa), non può essere oggetto di ampliamento in elevazione per essere reso agibile;
- b) l’ampliamento in elevazione per l’adeguamento igienico-sanitario dei vari piani deve essere contenuto nel minimo indispensabile;
- c) gli ampliamenti in elevazione ammissibili devono essere effettuati tenendo conto dei materiali e delle caratteristiche tradizionali preesistenti;
- d) i progetti e gli interventi edilizi devono, inoltre, rispettare le seguenti prescrizioni:
 - mantenere le strutture portanti esistenti interne ed esterne; ove tali strutture debbano essere integrate per effettuare degli ampliamenti consentiti da norme vigenti o per ripristinare tratte murarie deteriorate o, nei casi estremi, per ricostruire parzialmente le strutture medesime, le opere devono armonizzarsi con le tipologie esistenti per quanto riguarda i materiali usati, le tecniche costruttive e, ove del caso, l’organizzazione dei volumi;
 - le porzioni strutturali lignee del fabbricato, qualora presentino valore storico, non possono, di norma, essere smontate e rimontate; è possibile smontare l’organismo edilizio sostituendo gli elementi in legno irrecuperabili solamente nel caso in cui sia dimostrata la reale necessità di rinnovare quelli fortemente degradati e in condizioni tali da pregiudicare la staticità delle strutture;

- ove siano presenti elementi tipologici caratteristici di finitura esterna (intonaci, porte, finestre, balconi, camini, ecc.), questi devono essere conservati e l'intervento deve tendere alla loro integrazione senza falsificazione delle parti mancanti;
- è ammessa la ristrutturazione con le limitazioni di cui ai punti precedenti del presente comma nonché tramite interventi volti a preservare, conservare e recuperare i seguenti elementi architettonici di pregio:
 - o le volte;
 - o gli orizzontamenti lignei di particolare fattura;
 - o i collegamenti verticali interni in pietra (scale a chiocciola o altre di fattura pregevole);
 - o i forni, i torchi e le macine ad uso privato;
 - o gli atrii, gli androni e/o le aree comuni;
 - o le teste di camino e i camini interni di particolare rilevanza e pregio;
 - o l'orditura primaria della copertura, qualora questa sia recuperabile e presenti elementi con iscrizioni o capriate;
 - o qualsiasi altro elemento di particolare pregio che emerga in fase di rilievo.
- 10. Le aree di particolare interesse nelle sottozone di tipo A sono disciplinate all'art. 44 delle NTA.
- 11. I fontanili e gli abbeveratoi, ovunque ubicati sul territorio, che presentino tipologia tradizionale (vasca in lastre di pietra), realizzati antecedentemente al 1945, costituiscono elementi oggetto di tutela; gli interventi su tali beni sono assoggettati alla preventiva autorizzazione da parte della struttura regionale competente in materia di tutela di beni culturali e devono tendere alla salvaguardia delle specifiche caratteristiche tipologiche, costruttive e dei materiali costitutivi favorendone la fruibilità e la "leggibilità" nell'ambito del contesto nel quale sono inseriti.
- 12. Gli elementi decorativi di notevole pregio, quali affreschi, stemmi, graffiti esposti e non alla pubblica vista sono oggetto di tutela ed eventuali interventi sugli stessi, previa autorizzazione da parte delle strutture regionali in materia di beni storico-artistici ed architettonici, devono essere volti alla loro conservazione e riqualificazione.
- 13. Nel caso di individuazione di beni archeologici e di rinvenimento fortuito di reperti archeologici si applicano le disposizioni di legge .
- 14. Gli interventi sugli edifici di pregio storico, culturale, architettonico e ambientale di cui alla lettera c) dei precedenti commi 1 e 2, afferenti a specifiche leggi regionali , sono da subordinare al parere delle strutture regionali competenti in materia di tutela di beni paesaggistici ed architettonici. Al fine di consentire il recupero nel rispetto delle loro caratteristiche tipologiche ed architettoniche, agli edifici così individuati alla lettera c) del precedente comma 1, dovranno essere applicati i limiti imposti dal comma 9, lettere b), c) e d).
- 15. I "fabbricati sparsi" esterni alle sottozone di tipo A e costruiti in data antecedente al 1945, ad esclusione di quelli in uso o funzionalmente utilizzabili per attività agro-silvo-pastorali, nelle more della classificazione ai sensi di legge ed ai fini dell'applicazione della relativa disciplina degli usi e degli interventi, sono equiparati agli edifici di cui al precedente comma 1, lett. c), con possibilità di ampliamento planivolumetrico solo se consentito nelle specifiche tabelle di sottozona, fatte salve diverse disposizioni delle strutture regionali competenti in materia di tutela dei beni paesaggistici e architettonici per le aree paesaggisticamente vincolate.
- 16. Sui beni di cui ai precedenti commi 1 e 2 sono ammesse le destinazioni d'uso previste nelle specifiche sottozone di appartenenza o comunque quelle in atto.
- 17. Sui ruderi di fabbricati realizzati antecedentemente al 1945 presenti in aree esterne alle sottozone di tipo A e B si dovrà intervenire con le modalità previste per le analoghe strutture nelle sottozone A. Non è ammesso il recupero in aree soggette a calamità

naturali o inedificabili per altri vincoli di legge. Sui ruderi di fabbricati realizzati antecedentemente al 1945 ubicati nelle sottozone di tipo B si dovrà intervenire con le modalità specifiche della sottozona di appartenenza, stabilite nelle tabelle 1-4Ba, 1-2Bd e 1-3Be.

18. Gli interventi sugli edifici diversamente classificati da quelli di cui ai precedenti commi 10 e 11, in quanto facenti parte di un contesto architettonico-ambientale di valore, sono finalizzati a:
- eliminare gli usi impropri o degradanti e, per gli edifici in contrasto con l'ambiente, rimuovere attraverso interventi di riqualificazione edilizia gli elementi di contrasto rendendo coerente il fabbricato con le tipologie architettoniche tradizionali e con il contesto ambientale di appartenenza;
 - destinare gli organismi edilizi ad usi ed attività compatibili con la tipologia edilizia e con lo specifico contesto ambientale;
 - ridurre al minimo le esigenze di modificazioni fisiche delle strutture e dei relativi intorni (ivi comprese le aree di sosta e le vie d'accesso).".

ART. 26 – AREE DI SPECIFICO INTERESSE PAESAGGISTICO, STORICO, CULTURALE O DOCUMENTARIO E ARCHEOLOGICO

Si chiede di sostituire l'articolo con il seguente:

- “1. Le aree di specifico interesse paesaggistico, storico, culturale o documentario e archeologico sono individuate nelle tavole P1 (Tutela e valorizzazione del paesaggio e dei beni culturali) e P4 (Zonizzazione, dei servizi e della viabilità del PRG) (sottozone di tipo “Ee”).

Le aree di specifico interesse paesaggistico, storico, culturale o documentario sono:

- Chiesa di Saint-Maurice (Moron) (PTP cod. P87), sottozona Ee1 (include le aree LM5 e F1 di interesse archeologico); l'interesse paesaggistico si estende sulle sottozone Ac3* e Ae9* con l'area LM12;
- Biègne, balza rocciosa di Domianaz (PTP cod. P26), sottozona Ee2.

Le aree di specifico interesse archeologico sono:

- villaggio dell'età del bronzo-ferro, menhir e incisioni rupestri, nelle aree tra Champ-Cillien e Feilley (PTP cod. A82), sottozona Ee3 - area LM10; l'interesse archeologico si estende sulle sottozone Eg56, Ba17*, Ba18* con l'area LM10;
 - incisioni rupestri sulla collina di Cillian (PTP cod. A110), sottozona Ee4, coincidente con l'area LM9;
 - ponte romano della via consolare romana (PTP cod. A109), sottozona Ee5 - area LM8; l'interesse archeologico si estende sulla sottozona Ba10* con l'area LM8;
 - percorso della via consolare romana (PTP cod. A81), sottozona Ee6 - area LM11; l'interesse archeologico si estende sulle sottozone Bb1* e Ef4 con l'area LM11.
- Alle aree di cui al comma 1 si applicano, in generale, le norme di tutela vigenti.
 - Per le aree F1 di pertinenza di monumenti e documenti ed edifici di pregio storico, culturale, architettonico e ambientale e per le aree F2 di pregio storico, culturale, architettonico e ambientale non sono ammessi interventi trasformativi che possano pregiudicarne la percezione e fruizione del bene principale o del valore intrinseco dell'area stessa.
 - Per le aree F1 di pertinenza dei monumenti e documenti ogni intervento è subordinato al preventivo parere della Struttura regionale competente in materia di tutela dei beni culturali.
 - Per le aree F1 di potenziale interesse archeologico di seguito elencate, ogni attività di modifica del sottosuolo è subordinata al preventivo parere della Struttura regionale competente in materia di tutela dei beni archeologici:

- area di pertinenza della Chiesa di Saint-Maurice a Moron, nella località omonima (in sottozona Ee1 - area LM5).
6. Le seguenti aree, individuate come LM, sono sottoposte a speciale limitazione e ogni attività di intervento e modifica nel sottosuolo è subordinata alla preventiva autorizzazione della Struttura regionale competente in materia di tutela dei beni archeologici:
 - barma Roman (LM3 in Ec1);
 - promontorio di Jean Can (LM4 in Ec1);
 - Chiesa di San Maurizio di Moron (LM5 in Ee1);
 - probabile necropoli romana parco Hôtel Billia (LM6 in Fa1*);
 - villa romana e resti preistorici (PTP cod. A108 - LM7 in Ab1, Be5, Fb3);
 - Area di pertinenza della fornace medievale in località Grand-Rhun (apposito LM in Eg6).
 7. I percorsi storici che collegano Ponte Romano a Moron (PS4) e la strada comunale da Saint-Vincent al Col de Joux (PS6), per la loro importanza storica e culturale, risultano di “particolare pregio”: ogni attività di modifica è subordinata al preventivo parere della Struttura regionale competente in materia di tutela dei beni paesaggistici.
 8. Eventuali interventi strutturali e infrastrutturali sono dichiarati ammissibili, localizzati e dimensionati con deliberazione dall’organo comunale competente, previo parere della Soprintendenza per i beni e le attività culturali, su proposta dei soggetti interessati.
 9. Gli interventi di valorizzazione estesi ad un’intera area di specifico interesse paesaggistico, storico, culturale o documentario e archeologico di cui alla lettera d), comma 1, art. 9 delle NTA, si attuano attraverso gli strumenti indicati al comma 6, art. 7 delle NTA.
 10. Per gli interventi nelle aree di specifico interesse paesaggistico, storico, culturale o documentario e archeologico interferenti con le sottozone di tipo A, oltre alla disciplina indicata al presente articolo, si applicano le disposizioni dell’art. 44.
 11. Per le reti di distribuzione dell’energia elettrica ricadenti in tali aree si applicano le determinazioni di cui al comma 2, lettera d) dell’art. 22 NAPTP.
 12. È inoltre necessario prevedere in tali aree il progressivo interrimento delle linee telefoniche e di illuminazione pubblica fatta salva la disciplina delle aree di interesse archeologico.
 13. Nelle aree indicate nel presente articolo, è esclusa l’installazione di impianti fotovoltaici ed eolici fatte salve le possibilità previste da specifiche discipline di settore.”.

ART. 27 – PERCORSI STORICI

Comma 2: al termine del dispositivo, si chiede di inserire la frase:

“Inoltre, nella tavola P1 sono individuati i percorsi storici di “particolare pregio” per la loro importanza storica e culturale, meritevoli di specifica tutela ; nella fattispecie i nn. PS4 e PS6”.

Comma 4: si chiede di sostituire le parole “della rete viaria storica” con le parole “dei percorsi storici”; inoltre, tra le parole “o reimpiegati” e “gli elementi lapidei”, si chiede di inserire le parole “(conservando inalterata la tipologia originaria)”.

Comma 4: si ritiene necessario suddividere il contenuto del comma 4 in due commi distinti:

“4. Negli interventi di manutenzione e recupero dei percorsi storici sono mantenuti in opera o reimpiegati (conservando inalterata la tipologia originaria) gli elementi lapidei costituenti pavimentazioni, muri di sostegno e le altre strutture tradizionali – di qualunque materiale – attinenti ai sentieri medesimi.

4bis. Negli interventi di ripristino e valorizzazione della rete viaria storica, la tipologia e i sistemi costruttivi utilizzati per le pavimentazioni, i muri di sostegno e le recinzioni devono essere quelli presenti nell'area di intervento o con caratteristiche similari.”.

Nuovo comma: occorre inserire il seguente nuovo comma:

“7bis. Gli interventi sui percorsi storici PS4 e PS6, di cui al comma 1, che eccedano la manutenzione straordinaria, dovranno essere preventivamente autorizzati dalla struttura regionale competente in materia di tutela dei beni culturali.”.

ART. 29 – POZZI E SORGENTI

Nuovo comma: si chiede di introdurre, in coda all'articolo, il seguente nuovo comma:

“perimetrazione della sorgente Fons salutis : è definita la zona di protezione assoluta con un'area di raggio pari a 10 m dal punto di scaturigine; è inoltre perimetrata un'ulteriore area entro la quale non si possono svolgere attività agricole, né antropiche, né di trasformazione del suolo, se non previa autorizzazione della Giunta regionale, coincidente con l'area della concessione mineraria della “Fons salutis”.”.

ART. 30 – CORSI D'ACQUA NATURALI PUBBLICI, CANALI, VASCHE DI CARICO, CANALI IRRIGUI, RUS, “BRANTSE”

Comma 5: si chiede di sostituire le parole “indicazioni della relazione” con la parola “condizioni”.

ART. 31 – RETI DI TRASPORTO E DISTRIBUZIONE DELL'ENERGIA

Comma 2: tra le parole “tutela ambientale” e “anche alla luce” occorre aggiungere le parole “paesaggistica e culturale”; inoltre, al termine del dispositivo, occorre sopprimere, in quanto ripetitive, le parole “anche alla luce di soluzioni alternative”.

Comma 3, lett. a): occorre sopprimere, in quanto in contrasto con le normative vigenti, la parola “preferibilmente”.

Comma 4: occorre sopprimere le parole “in via prioritaria”, in quanto in contrasto con le disposizioni vigenti.”.

ART. 32bis – DISTANZE MINIME DELLE STALLE E DELLE RELATIVE CONCIMAIE

Comma 1: si chiede di sostituire il comma con il seguente: “Le distanze minime da rispettare, reciprocamente, nella nuova costruzione tra stalle e/o concimaie e l'edificazione esistente o quella prevista nelle sottozone destinate agli insediamenti devono essere misurate dal perimetro delle sottozone di tipo A, B, C e F.” e di eliminare conseguentemente la nota 144.

ART. 33 – VIABILITÀ

Comma 5, lett. a): si chiede di eliminare le parole “Carta di”.

Comma 5, lett. c): si chiede di sostituire la parola “preferibilmente locale” con le parole “preferibilmente locale o di tipo simile”.

Comma 5, lett. g): si chiede di sostituire le parole “dei sentieri” con le parole “dei percorsi storici”.

Comma 6, lett. b), terzo alinea: si chiede di eliminare le parole “e grande”.

Comma 10: si chiede di correggere la distanza dal confine della strada statale di 40,0 m stabilita per gli ambiti “fuori dai centri abitati” portandola a “30,0 m”; alla nota 157 si chiede di correggere il riferimento alla lettera b) con la lettera c).

Comma 12: si chiede di eliminare la nota n. 165.

Comma 22: si chiede di eliminare il comma.

ART. 34 – OLEODOTTO, GASDOTTO, ACQUEDOTTO

Comma 6: si ritiene che occorra verificare se le parole “Capo I” debbano essere sostituite con le parole “Capo VI”.

ART. 35 – GESTIONE DEI RIFIUTI

Si chiede di eliminare i commi 3 e 5.

ART. 37 – SITI E IMPIANTI DI RADIOTELECOMUNICAZIONE

Comma 2, nota 187 e comma 5, nota 192: si chiede di sostituire il richiamo all’articolo 32 della l.r. 11/1998 con il richiamo alla l.r. 25/2005.

Comma 3, nota 188: si consiglia di mantenere in nota solo il riferimento alla “l.r. 4.11.2005, n. 25”, stralciando la seconda parte;

Comma 5: si chiede di suddividere i contenuti in due commi:

5. Nelle more di approvazione del completamento del piano di interesse generale dei siti di radiotelecomunicazioni è esclusa espressamente la possibilità di installare nuove stazioni all’interno delle zone “A” del PRG. Inoltre, gli impianti di teletrasmissione devono essere localizzati in modo da non incidere negativamente:

- a) sulle componenti strutturali del paesaggio ;
- b) sui siti, beni e aree di specifico interesse naturalistico, paesaggistico, storico o archeologico ;
- c) sulle aree naturali di protezione speciale .

5bis. Su tutta la restante parte del territorio comunale, sono ammessi i seguenti interventi:

a) Installazione di nuove stazioni radioelettriche anche se non coerenti con le destinazioni di zona del PRG, previo parere favorevole dell’A.R.P.A. in merito al rispetto dei limiti di esposizione, delle misure di cautela e degli eventuali obiettivi di qualità stabiliti dalla normativa statale vigente, nonché postazioni o altre strutture, qualora:

- 1) necessarie a rispondere a specifiche esigenze di localizzazione territoriale o per i casi di motivata necessità;
- 2) tecnicamente non localizzabili all’interno dei siti attrezzati individuati dai piani previsti ai sensi di legge;
- 3) tecnicamente non localizzabili su postazioni esistenti;
- 4) funzionali ad attività coerenti con le destinazioni d’uso ammesse dal PRG quali impianti di risalita, uffici, imprese, ecc.;
- 5) funzionalmente collegati ad esigenze specifiche di copertura locale;
- 6) collegate e specifiche esigenze di localizzazione territoriale nel caso di impianti di reti di telecontrollo e comando.

In questi casi le stazioni radioelettriche e le altre strutture dovranno essere realizzate prioritariamente su strutture ed edifici pubblici esistenti con esclusione di quelli classificati “monumento” e “documento” dal vigente PRG e dalla vigente legislazione regionale e nazionale.

b) Per le stazioni radioelettriche esistenti e le postazioni esistenti risultanti dai progetti di rete approvati agli operatori sono ammessi i seguenti interventi:

- 1) la manutenzione ordinaria e straordinaria e l’installazione di stazioni radioelettriche per il potenziamento della postazione esistente, fermo restando il rispetto dei limiti di esposizione, delle misure di cautela e degli eventuali obiettivi di qualità stabiliti dalla normativa statale vigente;
- 2) la manutenzione ordinaria e straordinaria, il risanamento conservativo, la ristrutturazione edilizia, gli interventi di demolizione e potenziamento delle altre strutture che compongono la postazione esistente.”.

Comma 7, lett. a): si chiede di sostituire il testo con il seguente:

a) gli elementi strutturali metallici dovranno essere nelle tonalità del grigio, opachi e non riflettenti;

Comma 7, lett. b): si chiede di sostituire la parola “architetonici” con la parola “culturali”.”.

ART. 39 – AREE SCIABILI, PISTE DI SCI ALPINO E NORDICO E ALTRE ATTREZZATURE RICREATIVE SPORTIVE

Comma 2, lett. e): si chiede di sostituire le parole “alla precedente lettera e)” con le parole “alla precedente lettera d)”.

Comma 3, lettera b): si segnala la necessità di recepire i contenuti dell’articolo 3, comma 5bis, della l.r. 9/1992, come recentemente modificato, che recita ““per garantire la funzionalità delle piste, ai lati delle stesse sono assicurate fasce di rispetto nelle quali è vietato realizzare interventi edilizi, interventi comportanti trasformazioni territoriali o svolgere attività tali da ostacolare l'utilizzo in sicurezza. La larghezza delle fasce di rispetto è pari a cinque metri, salvo che negli elaborati progettuali di cui al comma 5 dell’art. 3 della l.r. 9/1992 non siano contemplate larghezze diverse in ragione delle peculiarità morfologiche della pista”.

Comma 8: si chiede di sostituire le parole “e quelli occorrenti” con le parole “e quelle occorrenti”.

Comma 9: stante la nuova articolazione proposta per l’art. 25 delle NTA, si chiede di sostituire le parole “ai commi 13 e 14 dell” con la parola “all”.”.

ART. 44 – SOTTOZONE DI TIPO “A”

Comma 2, note 212 e 215: si chiede di sostituire le parole “comma 4” con le parole “comma 2”.

Comma 2, note 213 e 214; comma 12, nota 221 e comma 13, nota 222: si chiede di sostituire le parole “comma 4” con le parole “comma 2” e sopprimere la lett. “i)”.

Comma 4: si chiede di sostituire le parole “commi 10, 11 e 12” con le parole “commi 6, 9 e 19”;

Comma 5: si chiede di sostituire il riferimento all’articolo 45 con il riferimento all’articolo 26.

Comma 6, nota 216: si chiede di sostituire le parole “comma 4bis” con le parole “comma 2, lett. i)”.

Comma 7: si chiede di sostituire la parola “architetonici” con la parola “culturali”.

Comma 16: si chiede di sostituire le parole “e non sono cumulabili con altre possibilità di ampliamento concesse ai sensi di legge” con le parole “, sono alternativi agli incrementi previsti da norme sovraordinate ; alla lett. b) si chiede di sostituire la parola “volta” con la parola “volti”.

Comma 18: si chiede di inserire, dopo le parole “o nelle sottozone limitrofe”, le parole “, ad esclusione delle sottozone di tipo Ae ed E”.

Nuovi commi: dopo il comma 19, si richiede di aggiungere i seguenti commi:

20. Gli interventi sui fontanili e sugli abbeveratoi tradizionali classificati “documento” dal PRG, costituenti “infrastrutture” oggetto di tutela e valorizzazione, devono tendere alla salvaguardia delle specifiche caratteristiche tipologiche, costruttive e dei materiali costitutivi, nonché favorirne la fruibilità e la leggibilità nell’ambito del contesto nel quale sono inseriti; tali interventi sono assoggettati alla preventiva autorizzazione da parte della struttura regionale competente in materia di tutela dei beni culturali”;

21. Nelle parti di sottozone Ab1, Ac3 e Ae9 caratterizzate da aree a potenziale archeologico, ogni modifica del sottosuolo è subordinata al preventivo parere della Struttura regionale competente in materia di tutela dei beni archeologici.

22. Al fine di preservare l'organizzazione dei percorsi, che costituiscono a tutti gli effetti testimonianze storiche dell'organizzazione antropica all'interno del nucleo di cui fanno parte integrante, per cui devono essere oggetto di conservazione e valorizzazione, non è consentito chiudere con alcun elemento:
- i passaggi d'uso pubblico;
 - i percorsi e le aree cortilizie in cui sono stati effettuati interventi di riqualificazione da parte dell'ente pubblico;
 - i percorsi e le aree cortilizie che saranno oggetto di futura riqualificazione da parte dell'ente pubblico.
23. Relativamente alle norme in materia di altezza minima e di requisiti igienico-sanitari dei locali di abitazione, sui fabbricati classificati si applicano le rispettive disposizioni di legge.
24. Ogni intervento sui fabbricati e sulle loro aree pertinenziali deve porre particolare attenzione al rapporto con il contesto agricolo e naturale (accessi a sentieri, orti, prati, rus, ...).”.

ART. 45 – CLASSIFICAZIONE DEGLI EDIFICI E DELLE AREE UBICATI NELLE SOTTOZONE DI TIPO “A”

Comma 1: si chiede di sostituire le parole “ai commi 6, 7 e 8” con le parole “al comma 2”.

Comma 3: si chiede di riformulare il comma come segue: “La disciplina degli usi e degli interventi nelle aree libere classificate o classificabili di particolare interesse di tipo F1 e F2 è indicata all'art. 26 delle presenti NTA.” Eliminando anche la nota 224.

ART. 46 – SOTTOZONE DI TIPO “B”

Comma 6: per agevolare la lettura del dispositivo, si consiglia di inserire la parola “nonché” tra le parole “valore all'insediamento” e “la riqualificazione”.

Commi 8, 9 e 10: per agevolare la lettura del dispositivo, si consiglia di sopprimere le parole “Nelle sottozone di tipo Ba, Bb1*, Bd e Be”.

Comma 9: si chiede di aggiungere le parole “sia a raso che in interrato o fuori terra” dopo le parole “le quantità minime di aree destinate a parcheggio privato”.

Comma 11: si chiede di sostituire il limite di “150 m” con il limite di “200 m” e di aggiungere, in fondo al periodo, le parole “con presentazione di atto di pertinenzialità trascritto e registrato prima del rilascio o presentazione del titolo abilitativo”.

Comma 18: in analogia a quanto già disciplinato in altri Comuni della Valle d'Aosta, si chiede di escludere dall'applicazione della norma gli interventi relativi alle destinazioni d'uso ricettive (g) e a quelle pubbliche (m).

Nuovo comma: dopo il comma 18, si richiede di aggiungere il seguente comma:

“19. Nelle parti di sottozona Ba10, Ba17*, Ba18*, Bb1* e Be5 caratterizzate da aree a potenziale archeologico, ogni modifica del sottosuolo è subordinata al preventivo parere della Struttura regionale competente in materia di tutela dei beni archeologici.”.

ART. 47 – SOTTOZONE DI TIPO “C”

Comma 4, lettera a): si ritiene opportuno sostituire la parola “sociali” con la parola “ricreativi”.

Nuovo comma 8bis: si chiede, inoltre, di inserire anche per la sottozona Ce la disciplina di cui al precedente articolo 46, comma 18, con le eccezioni definite per le destinazioni d'uso ricettive e pubbliche.

ART. 50 – SOTTOZONE DI TIPO “EB”

Comma 3: si chiede di eliminare la parola “pertanto” in quanto fuorviante.

Comma 5: si chiede di aggiungere le parole “per autoconsumo in loco” tra le parole “da fonti rinnovabili” e “impianti irrigui” e le parole “riqualificazione di” prima delle parole “infrastrutture di accesso ai fabbricati”; si chiede inoltre di eliminare le parole “o opere di bonifica in genere”.

Comma 6: si chiede di eliminare il comma.

Comma 8: si chiede di inserire, alla fine del dispositivo della lettera a), le parole “storiche di pregio”; in merito alla lettera c), si ritiene necessario sostituire le parole “al comma 13” con le parole “al comma 8”.

Comma 9: si chiede di inserire le parole “e 8” tra le parole “comma 7” e “dell’art. 39”.

Comma 10: si chiede di sostituire le parole “sugli edifici o parti di essi privi dei requisiti di idoneità a fini agricoli certificati dalle competenti strutture regionali²³²” con le parole “nel rispetto dell’art. 15, punto 1 delle presenti NTA”.

Comma 14: si chiede di inserire la parola “unico” tra le parole “per creare un” e “posto tappa”.

ART. 51 – SOTTOZONE DI TIPO “EC”

Commi 6, lett. f), e 11: stante la nuova disciplina dell’art. 25, occorre sostituire le parole “al comma 13” con le parole “al comma 8”.

Comma 7: si chiede di inserire le parole “e 8” tra le parole “comma 7” e “dell’art. 39”; inoltre si chiede di sostituire le parole “commi 8, 9, 10” con le parole “comma 9”.

Dopo il comma 12, si richiede di aggiungere il seguente nuovo comma:

“12bis. Nelle parti di sottozona Ec1 caratterizzate da aree a potenziale archeologico, ogni modifica del sottosuolo è subordinata al preventivo parere della Struttura regionale competente in materia di tutela dei beni archeologici.”.

ART. 53 – SOTTOZONE DI TIPO “EE”

Comma 1: al termine delle descrizioni delle singole sottozone, si chiede di inserire le relative aree sottoposte a speciali limitazioni e disciplina, rispettivamente:

- area LM5 - parte - per Ee1
- area LM10 per Ee3
- area LM9 per Ee4
- area LM8 - parte - per Ee5
- area LM11 per Ee6.

Comma 8: stante la nuova disciplina dell’art. 24, occorre sostituire le parole “comma 3” con le parole “comma 2”.

Comma 9: stante la nuova disciplina dell’art. 25, occorre sostituire le parole “al comma 13” con le parole “al comma 8”.

ART. 54 – SOTTOZONE DI TIPO “EF”

Comma 6: si chiede di eliminare il comma.

Comma 9: stante la nuova disciplina dell’art. 25 occorre sostituire le parole “al comma 13” con le parole “al comma 8”.

Dopo il comma 13, si richiede di aggiungere il seguente nuovo comma:

“13bis. Nella parte di sottozona Ef4 caratterizzata da aree a potenziale archeologico, ogni modifica del sottosuolo è subordinata al preventivo parere della Struttura regionale competente in materia di tutela dei beni archeologici.”.

ART. 55 – SOTTOZONE DI TIPO “EG”

Comma 2: si chiede di inserire, dopo le parole “tabella di sottozona 1bis – Eg”, le parole seguenti: “(prescrizioni particolari)”.

Comma 6: anche per questo comma la Struttura pianificazione agricolo-territoriale e strutture aziendali chiede di sostituire le parole “Le aziende agricole esistenti” con le parole “Le strutture agricole esistenti”.

Comma 9: si osserva che, stante la nuova disciplina dell’art. 25, occorre sostituire la data “1946” con la data “1945”.

Comma 10: si chiede di riformulare il comma nel modo seguente: “E’ ammessa la costruzione in interrato di locali accessori e di autorimesse a servizio di unità immobiliari esistenti nella sottozona di riferimento; la superficie dei locali accessori non può essere superiore a 25 m2 netti e le autorimesse devono essere dimensionate per ricavare al massimo 2 posti auto per unità abitativa, ovvero quanto richiesto dagli standard per destinazioni diverse dalla residenza; le costruzioni devono essere realizzate sul lotto di pertinenza o in terreni adiacenti, entro una distanza massima di 20 metri, vincolate all’unità immobiliare di riferimento con atto trascritto; le autorimesse devono presentare un unico accesso per tutti gli utenti.”.

Inoltre, al termine del dispositivo, ritiene necessario aggiungere la frase: “I locali accessori possono essere raggiungibili solo tramite accesso diretto dall’edificio principale”.

Comma 11: si chiede di inserire un nuovo primo alinea che recita “gli interventi a destinazione non agricola non richiedano la realizzazione di nuove infrastrutture pubbliche con riferimento al precedente articolo 6, comma 6;”.

Comma 11, quinto alinea: si chiede di eliminare le seguenti parole “, in particolare per le attività artigianali in atto alla data di adozione della variante generale ricomprese nelle sottozone Eg28 (Moron – LeTreul) e Eg51 (Cillian - La Fera) valgono le prescrizioni di cui alla tabella Tab 2bis Eg e Tab 1bis Eg;”, mentre il Dipartimento soprintendenza per i beni e le attività culturali chiede di sostituire le parole “alla tabella Tab 2bis Eg e Tab 1bis Eg” con le parole “rispettivamente alle tabelle Tab 1bis-Eg e Tab 2bis-Eg”.

Comma 11, settimo alinea: si chiede di integrare l’alinea inserendo, dopo le parole “aziende della ristorazione”, le parole “nel caso specifico se serviti direttamente da viabilità pubblica”.

Comma 11, ultimo alinea: si chiede di sostituire le parole “e simili ricadente nelle precedenti categorie” con le parole “non ricadenti nella categoria f5”.

Nuovo comma: dopo il comma 15, si chiede di aggiungere il seguente comma:

“15bis. Nelle parti di sottozona Eg6 e Eg56, caratterizzate da potenziale archeologico”, ogni modifica del sottosuolo è subordinata al preventivo parere della Struttura regionale competente in materia di tutela dei beni archeologici.”.

ART. 56 – SOTTOZONE DI TIPO “EH”

Comma 1: poiché né nell’articolo 10 delle NTA, dove sono elencate gli usi e le attività ammessi sul territorio, né nelle tabelle relative alle sottozone di tipo Eh compare la destinazione “campeggio stagionale, si ritiene necessario eliminare il richiamo a tale destinazione nel comma esaminato.

Comma 4: si chiede di inserire, tra le parole “ricreativo di tipo” e “Le attività e gli interventi”, le parole “tradizionale (bataille des reines)”.

Comma 7: si chiede di sostituire la data “1946” con la data “1945” e le parole “al comma 13” con le parole “al comma 8”.

Nuovo comma: si chiede di valutare se sia necessario aggiungere il seguente comma dopo il comma 12:

“12bis. Nelle parti di sottozona individuate nella carta degli ambiti inedificabili allegata al PRG quali aree boscate si applicano le disposizioni di cui all’art. 63 delle NTA.”.

ART. 58 – EDIFICI RUSTICI E ABITATIVI E STRUTTURE UTILIZZATE PER ATTIVITA’ AGRITURISTICHE NELLE ZONE DI TIPO E.

Commi 2 e 3: si chiede di eliminare i due commi e di sostituirli con il seguente unico comma: “La realizzazione di edifici abitativi collegati alla conduzione dell’azienda agricola è ammessa previo ottenimento del parere di razionalità e nei limiti stabiliti dallo stesso.”.

ART. 59 – BENI STRUMENTALI ALL’ATTIVITA’ AGRICOLA E STRUTTURE PERTINENZIALI

Comma 1: si chiede di eliminare il riferimento alle sottozone Ec.

Comma 3, secondo alinea: si chiede di riformulare il testo come segue: “se emergenti dal terreno sistemato, avere altezza massima pari a 3,00 m, misurata all’estradosso del colmo della copertura, manto di copertura in lose di pietra o lamiera scura o scandole lignee, pareti perimetrali, orditura e serramenti in legno di tonalità scura; in alternativa questi fabbricati devono presentare aspetto decoroso e rifinito possono essere rivestiti con essenze vegetali sempreverdi (edera o simili). Le aree circostanti devono essere mantenute libere dal deposito di materiali.

Commi 12 e 13: si chiede di eliminare il riferimento alle sottozone B.

Commi 14 e 15: si chiede di sostituire i due commi con il seguente unico comma:

“14. Fatte salve le normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia e, in particolare, norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all’efficienza energetica, nonché delle disposizioni contenute nel Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al d.lgs. 42/2004, possono essere realizzate serre per attività floreali e/o ortofrutticole con le seguenti prescrizioni:

A. SERRE FISSE – si considerano fisse le serre realizzate con elementi strutturali permanenti che mantengono la struttura e la copertura stabilmente fissate all’area di insediamento e, pertanto, operano una trasformazione definitiva del sedime ai fini urbanistici. La rimozione di una serra fissa presuppone la demolizione di una o più parti d’insieme (es. opere di fondazione in cls).

A.1. Serre fisse di superficie coperta $\leq 50 \text{ m}^2$, normalmente di uso familiare per attività ortofrutticole e/o florovivaistiche:

- destinazioni d’uso e attività di cui all’art. 10 delle NTA: b24ter, e7ter;
- ammissibilità: sono ammesse nelle sottozone di tipo Eg19bis Eg38, Eg39, Eg47, Eg56, Fa4;
- titolo abilitativo: SCIA; non è subordinata alla presentazione di parere favorevole di razionalità da parte dell’Assessorato dell’Agricoltura.
- caratteristiche geometriche e materiche:
 - . superficie coperta $\leq 50 \text{ m}^2$;
 - . $h_{\text{max}} \text{ utile} \leq 2,50$;
 - . realizzazione con materiali leggeri (metallo/legno – vetro o altro materiale trasparente);
 - . aspetto decoroso e rifinito;
- altre caratteristiche:
 - . sono soggette alle disposizioni in materia di distanze minime dai confini e tra costruzioni, ad esclusione della reciproca distanza tra le serre, come da tabella della sottozona di riferimento;
 - . alla cessazione dell’attività la struttura deve essere rimossa e il terreno riportato allo stato di coltivazione originale.

A.2. Serre fisse di superficie coperta $> 50 \text{ m}^2$, per attività ortofrutticole e/o florovivaistiche:

- destinazioni d’uso e attività di cui all’art. 10 delle NTA: b24ter; e7ter (limitatamente alla sottozona Eg56)
- ammissibilità: sono ammesse nelle sottozone Eg56 e Fa4.

- titolo abilitativo:
 - . se di superficie coperta > di 50 m² fino a 1.000 m²: permesso di costruire;
 - . se sopra i 1000 m², PUD;
- caratteristiche geometriche e materiche:
 - . hmax al punto di colmo sulla base delle esigenze produttive;
 - . realizzazione con materiali leggeri (metallo/legno – vetro o altro materiale trasparente);
 - . aspetto decoroso e rifinito;
- altre caratteristiche:
 - . sono soggette alle disposizioni in materia di distanze minime dai confini e tra costruzioni ad esclusione della reciproca distanza tra le serre, come da tabella della sottozona di riferimento;
 - . alla cessazione dell'attività la struttura deve essere rimossa e il terreno riportato allo stato di coltivazione originale.

B. SERRE MOBILI – si considerano serre mobili le strutture realizzate con elementi strutturali facilmente smontabili e rimovibili, comprese le eventuali fondazioni, in modo da consentire la completa rimozione di tutti gli elementi e il trasferimento in altro sito senza alcuna operazione di demolizione di parti o elementi.

B.1. Serre mobili di superficie coperta ≤ 50 m², normalmente di uso familiare per attività ortofrutticole e/o florovivaistiche:

- destinazioni d'uso e attività di cui all'art. 10 delle NTA: b24bis e e7bis;
- ammissibilità: sono ammesse nelle sottozone di tipo A, B, C, Eg in prossimità dell'edificato esistente;
- titolo abilitativo: nessun titolo abilitativo.
- caratteristiche geometriche e materiche:
 - . superficie coperta ≤ 50 m² e se in sottozone di tipo A ≤ 20 m²;
 - . hmax al punto di colmo $\leq 2,50$ m;
 - . rapporto di copertura: nessuno;
 - . realizzazione con materiali leggeri (strutture in metallo e coperture in teli);
 - . aspetto decoroso e rifinito;
- altre caratteristiche:
 - . sono soggette alle disposizioni in materia di distanze minime dai confini e tra costruzioni secondo quanto previsto da codice civile, ad esclusione della reciproca distanza tra le serre;
 - . alla cessazione dell'attività la struttura deve essere rimossa e il terreno riportato allo stato di coltivazione originale.

B.2. Serre mobili di superficie coperta > 50 m², per attività ortofrutticole e/o florovivaistiche:

- destinazioni d'uso e attività di cui all'art. 10 delle NTA: b24bis e e7bis (limitatamente nelle Eg56);
- ammissibilità: sono ammesse nelle sottozone Eg19bis Eg38, Eg39, Eg47, Eg56.
- titolo abilitativo: SCIA. Non è subordinata alla presentazione di parere favorevole di razionalità da parte dell'Assessorato dell'Agricoltura;
- caratteristiche geometriche e materiche:
 - . hmax al punto di colmo sulla base delle esigenze produttive;
 - . assenza di basamenti fissi;
 - . realizzazione con materiali leggeri (strutture in metallo e coperture in teli);
 - . aspetto decoroso e rifinito;

- altre caratteristiche:
 - . sono soggette alle disposizioni in materia di distanze minime dai confini e tra costruzioni ad esclusione della reciproca distanza tra le serre;
 - . alla cessazione dell'attività la struttura deve essere rimossa e il terreno riportato allo stato di coltivazione originale.”.

ART. 60 – SOTTOZONE DI TIPO “F”

Nuovo comma: si chiede di inserire il seguente nuovo comma dopo il comma 5:

“5bis. Per la sottozona Fa4 l’interesse regionale consiste nel recupero e riqualificazione dell’area, indipendentemente dalla destinazione d’uso che sarà attuata.”.

Nuovo comma: si chiede di inserire il seguente nuovo comma dopo il comma 10:

“10bis. Nelle parti di sottozona Fa1* e Fb3 caratterizzate da aree a potenziale archeologico , ogni modifica del sottosuolo è subordinata al preventivo parere della Struttura regionale competente in materia di tutela dei beni archeologici.”.

ART. 69 – SITUAZIONI E DESTINAZIONI D’USO IN ATTO

Comma 1: si chiede di “sostituire le parole “comma 17” con le parole “comma 16” e le parole “ordinaria e straordinaria di cui al comma 1,” con le parole “straordinaria di cui al comma 1, lett. a)”.

NTA tab

In termini generali le superfici territoriali e fondiari riportate nelle tabelle per ciascuna sottozona dovranno essere aggiornate alle modificazioni richieste alla perimetrazione delle stesse sottozone.

TABELLE SOTTOZONE A

TAB. 2bis – A, nota (3): si chiede di eliminare le parole “e strutture sussidiarie alle attività agricole” dalla nota.

TAB. 1bis–A e 2bis–A, colonna usi e attività: si chiede di inserire l’uso g1.1 – albergo diffuso.

TAB. 1bis–A e 2bis–A, nota (3): si chiede di sostituire le parole “la nuova costruzione fuori terra è sempre consentita” con le parole “la nuova costruzione fuori terra è consentita”.

TAB. 2bis-A, sottozone Ae16 e Ae21: per tali sottozone si chiede di inserire una nota in calce alla Tabella recante “Per le sottozone Ae16 e Ae21, interamente gravate da ambiti inedificabili per alto e/o medio rischio per terreni sedi di frane, non sono consentiti gli interventi di nuova costruzione ex Art. 8, comma 1, lett. b), punti 1 e 2 delle NTA; non è altresì consentito il mutamento di destinazione d’uso di cui all’art. 8, comma 1, lettera d), da usi diversi ad usi che comportino un aumento del carico antropico, rientrando pertanto fra questi gli usi di cui all’art. 10, lettere d), dbis) e g) (ad eccezione di g10 (attività per la ristorazione)).”.

TABELLE SOTTOZONE B

TAB. 1-2-3bis – Ba, nota (1): si chiede di inserire le parole “ e gli articoli 90bis e 90ter della l.r. 11/1998” dopo le parole “non sia applicabile la l.r. 24/2009”.

TAB. 1-2-3bis – Ba, nota (7): si chiede di eliminare le parole della lettera a) “con possibilità di realizzare 1 (una) unità residenziale destinata al titolare o al conduttore dell’attività compresa nella densità a destinazione ricettiva alberghiera” e le parole della lettera b) “, con possibilità per la destinazione “g7” di realizzare 1 (una) unità residenziale destinata al titolare o al conduttore dell’attività compresa nella densità a destinazione ricettiva extralberghiera (“g7”).

- TAB. 2bis – Bd, nota (1): si chiede di eliminare la nota (1).
- Tutte le TAB relative alle sottozone di tipo B: si ritiene opportuno richiamare, sotto forma di nota, l'art. 46, comma 18, delle NTA per la realizzazione di interventi di nuova costruzione in interrato.
- TAB. 1bis–Ba, altre prescrizioni: si chiede di sostituire le parole “particolare pregio F2” con le parole “particolare interesse F1”.
- TAB. 3bis–Ba, usi e attività: si chiede di eliminare l'uso “f5” e di inserire l'uso g1 e l'uso g1.1.
- TAB. 1bis–Bb: si richiede di eliminare la nota (2).
- TAB. 1–Bd: la sottozona Bd1 viene rinominata Be6, conseguentemente la tabella 1-Bd è eliminata mentre è inserita la nuova Tabella 4 – Be riportata nell'allegato n. 35.
- TAB. 2bis-Bd: alle note (2) e (7) si chiede di eliminare le parole “o mobili”.
- TAB. 1bis–Be, altre prescrizioni: in merito alla parte di sottozona Be2* - Via Ponte Romano (sigla “LM20”) si chiede di modificare la classificazione da “di particolare pregio F2” a “particolare interesse F1”;
- TAB. 1bis-Be: si ricorda che in merito al punto vendita Carburanti Esso PVF 2945, sito in Via Marconi, 17 nel Comune di Saint-Vincent (censito al F. 29, m. 164) e ricadente nella sottozona Be3, è stato dichiarato sito non contaminato a seguito di analisi di rischio specifica, con nota del Servizio tutela delle acque dall'inquinamento e gestione dei rifiuti in data 16 novembre 2011, prot. n. 11486/TA, e sottoposto all'obbligo del rispetto di alcune prescrizioni che si chiede di inserire nella tabella sotto forma di nota.

TABELLE SOTTOZONE C

- TAB. 1 / 1bis – Ce: si chiede di sostituire la tabella con quella di cui all'allegato n. 36.

TABELLE SOTTOZONE Eb

- TAB. 1bis – Eb, nota (6): si chiede di eliminare le parole “e connessa alla residenza temporanea per la pratica di attività di coltivazione e manutenzione del territorio agricolo e forestale da parte di proprietari non qualificati imprenditori agricoli a titolo principale”.
- TAB. 1bis – Eb: nella prima frase del paragrafo “usi e attività”, si chiede di inserire, dopo le parole “del comma 3”, le parole “e “c” del comma 4”; relativamente alla stessa tabella, si ritiene necessario, per la sottozona Eb1, interamente gravata da ambiti inedificabili di tipo FC-2, inserire una nota in calce alla tabella che rechi “Ogni intervento di modificazione del territorio ovvero di nuova costruzione potrà avvenire solo previo approfondimento delle aree poste in cautela per ambiti inedificabili.”.
- TAB. 1bis–Eb, nota (3): si chiede di aggiungere le parole “di cui alla categoria “b” del comma 3 dell'art. 10 delle NTA,” tra le parole “e le attività” e “ammesse nella sottozona”.
- TAB. 1bis–Eb, nota (5): si chiede di aggiungere le parole “mobili o semifissi” tra le parole “impianti di irrigazione” e “e limitati interventi”.
- TAB. 1bis–Eb, nota (8): si chiede di eliminare le parole “e, se riferiti alla destinazione “dbis1””.
- TAB. 1bis–Eb, nota (9): si chiede di ridurre l'altezza massima portandola da 7,50 m a 5,50 m.

TABELLE SOTTOZONE Ec

- TAB. 1bis – Ec, modalità d'intervento b) – 6) e nota (4): si richiede l'eliminazione dell'intervento b)6 e della relativa nota (4).
- Colonna Hmax: si chiede di ridurre l'altezza massima portandola da 7,50 m a 5,50 m.
- nota (3): aggiungere le parole “se già serviti da strada carrabile” tra le parole “edifici esistenti” e “per le destinazioni”.

Ulteriori prescrizioni: si chiede di inserire la seguente nota: “per le sottozone Ec1 e Ec8 si faccia riferimento all’articolo 40, commi 3, 9 e 10, delle NTA.”.

TABELLE SOTTOZONE Ee

TAB. 3bis–Ee, nota (3): occorre sostituire le parole “e paesaggistico-ambientali della sottozona” con le parole “paesaggistico-ambientali e archeologiche delle sottozone”.

TABELLE SOTTOZONE Ef

TAB. 2bis–Ef, prescrizioni particolari: occorre aggiungere la parola “eventualmente” tra le parole “agli artt. 40 e” e le parole “42 del Capo III”.

TABELLE SOTTOZONE Eg

Si chiede di sostituire le tabelle relative alle sottozone Eg con quelle riportate nell’allegato n. 37.

TABELLE SOTTOZONE Eh

TAB. 1bis – Eh, nota (3), primo punto: si chiede di sostituire le parole “non cumulabile con i” con le parole “comprensivo dei”; nel paragrafo “parametri edilizi, nuova edificazione sulle aree libere, interrata o seminterrata” si chiede di eliminare gli usi e attività “d”; si chiede, infine, di ridurre l’altezza massima, riferita alle modeste strutture di cui al comma 8 dell’articolo 39 delle NTA, da 7,50 m a 5,50 m.

TAB. 4bis – Eh: si chiede di sostituire il termine “escursionismo equestre” con “centro di turismo equestre”; alla colonna degli usi e delle attività è necessario inserire l’attività g13.

TAB. 4bis – Eh, nota (2): dopo le parole “delle attrezzature esistenti” si chiede di inserire le parole “con una superficie massima di 100 m²”;

3. di stabilire che la struttura regionale competente in materia di pianificazione territoriale trasmetta al Comune di Saint-Vincent, ai sensi dell’art. 15, comma 13, della l.r. 11/1998, nella versione previgente all’entrata in vigore della l.r. 5/2018, la presente deliberazione, unitamente all’elenco dettagliato delle modificazioni da introdurre negli elaborati della variante, conseguenti alle differenze degli stessi rispetto alle prescrizioni recate dalla deliberazione della Giunta regionale n. 418/1999, affinché deliberi l’accoglimento delle proposte di modificazione oppure presenti proprie controdeduzioni.

4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

ASSESSORAT DES OUVRAGES PUBLICS, DU TERRITOIRE
ET DU LOGEMENT PUBLIC
ASSESSORATO OPERE PUBBLICHE, TERRITORIO
E EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

PLANIFICATION TERRITORIALE
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

ALLEGATO A

VALUTAZIONE DELLA CONFERENZA DI PIANIFICAZIONE
(ex art. 15, comma 10, della l.r. 11/1998 e art. 42, comma 2, l.r 5/2018)

OGGETTO: valutazione dell'istruttoria di cui all'art. 15, comma 10 della l.r. 6 aprile 1998, n. 11 (nella versione del testo precedente all'entrata in vigore della l.r. 5/2018) inerente al testo definitivo della variante sostanziale generale al vigente piano regolatore del Comune di Saint-Vincent.

Nelle giornate del 18 e 24 settembre, 1°, 2 e 15 ottobre 2018 si è riunita, presso la sala riunioni del Dipartimento ambiente, la Conferenza di pianificazione ai sensi dell'art. 15 della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 (nella versione precedente all'entrata in vigore della l.r. 5/2018), e delle norme di attuazione della legge medesima relativamente alla Conferenza di pianificazione, contenute nella deliberazione di Giunta regionale n. 1674 del 27 novembre 2017, per la valutazione degli esiti istruttori relativi al testo definitivo della variante sostanziale generale al Piano regolatore del Comune di Saint-Vincent, su convocazione inoltrata dal responsabile del procedimento con nota prot. 15079/DDS del 6 settembre 2018 e successivamente riconvocata con nota prot. 16661/DDS dell'8 ottobre 2018.

Alla Conferenza di pianificazione concernente l'oggetto sono state chiamate a partecipare le seguenti strutture:

Alla Conferenza sono state convocate le seguenti strutture:

Valutazione ambientale e tutela qualità aria

Attività estrattive, rifiuti e tutela delle acque

Dipartimento ambiente

Patrimonio paesaggistico ed architettonico

Catalogo beni culturali

Patrimonio archeologico

Dipartimento Soprintendenza per i beni e le attività culturali

Dipartimento protezione civile e vigili del fuoco

Ricerca, innovazione e qualità

Dipartimento industria, artigianato ed energia

Strutture ricettive e commercio

Dipartimento turismo sport e commercio

Pianificazione agricolo-territoriale e strutture aziendali

Dipartimento agricoltura

Forestazione e sentieristica

Aree protette

Dipartimento Corpo Forestale della Valle d'Aosta e Risorse naturali

Dipartimento programmazione, risorse idriche e territorio

Espropriazioni e valorizzazioni del patrimonio

Dipartimento bilancio, finanze, patrimonio e società partecipate

Infrastrutture funiviarie

Dipartimento trasporti

Alla Conferenza è stato invitato a partecipare il Sindaco del Comune di Saint-Vincent.

Alla Conferenza hanno partecipato:

Rappresentante	Struttura RAVA
Enzo VIERIN	In rappresentanza della Struttura pianificazione agricolo-territoriale e strutture aziendali.
Valerio SEDRAN	In rappresentanza della Struttura sentieristica e forestazione
Davide MARGUERETTAZ	In rappresentanza della Struttura valutazione ambientale e tutela qualità dell'aria.
Luca COMIOTTO	In rappresentanza della Struttura catalogo beni culturali
Donatella MARTINET	In rappresentanza della Struttura patrimonio paesaggistico e architettonico.
Bruno CHAUSSOD	In rappresentanza della Struttura strutture ricettive e commercio
Karen BONORA	In rappresentanza del Dipartimento programmazione, difesa del suolo e risorse idriche
Julien VUILLERMIN	In rappresentanza della Struttura infrastrutture funiviarie

	18/09/18	24/09/18	01/10/18	02/10/18	15/10/18
Enzo VIERIN	x	x	x	x	x
Valerio SEDRAN	x	x			
Davide MARGUERETTAZ	x	x			x
Luca COMIOTTO	x	x	x	x	x
Donatella MARTINET	x			x	x
Bruno CHAUSSOD	x	x		x	x
Karen BONORA	x			x	
Julien VUILLERMIN		x			

Ai lavori della Conferenza, per il Comune hanno partecipato:

		18/09/18	24/09/18	01/10/18	02/10/18	15/10/18
Mario BORGIO	Sindaco					x

Marco MARESCA	Assessore com.	x	x	x	x	
Monica CAPRIOGLIO	Tecnico com.	x	x	x	x	x
Renato HERIN	Professionista	x	x	x	x	x
Giampiero MATTERI	Professionista	x	x			x
Serafino PALLU'	Professionista	x		x	x	
Roby VUILLERMOZ	Professionista	x	x			
Enrico PRIMERANO	Professionista	x				

Ha presieduto la Conferenza Chantal Trèves Dirigente della Struttura pianificazione territoriale.

Sono stati inoltre presenti per la Struttura pianificazione territoriale Sabrina Réan, in qualità di responsabile dell'istruttoria, Giorgia Salico e Igor Davisod in qualità di segretari verbalizzanti, e Marco Curighetti in qualità di uditore. Assistono ai lavori in qualità di operatori GIS, Roberto Massarenti della soc. INVA e Pierre Vuillermoz, geometra della Struttura pianificazione territoriale.

LA CONFERENZA DI PIANIFICAZIONE

♦ ricordato che nel corso delle sedute del 27 febbraio e 10 marzo 2015 aveva valutato la bozza della variante sostanziale generale al PRG del Comune di Saint-Vincent e che tale adempimento costituiva anche valutazione d'impatto ambientale, ai sensi dell'articolo 15, comma 3, della l.r. 11/1998 nel suo testo originario e dell'articolo 29, comma 1, della l.r. 12/2009, tenuto conto che il processo di adeguamento del piano regolatore di Saint-Vincent è stato avviato il 27 maggio 2004 con l'affido di incarico, da parte della Giunta comunale, ai professionisti;

♦ esaminato il testo definitivo della variante generale al PRG trasmesso dal Comune il 9 gennaio 2018 con nota prot. 419 (nostro prot. n. 11164/DDS del 15 gennaio 2018, data da cui decorrono i tempi del procedimento);

♦ ricordato che i tempi del procedimento sono stati sospesi dal 6 aprile al 16 aprile 2018 per la richiesta di integrazioni e che sono conclusi il 24 maggio 2018;

♦ evidenziato, pertanto, che in tale contesto opera la norma di cui all'articolo 15, comma 11, della l.r. 11/1998 nella versione antecedente all'entrata in vigore della l.r. 5/2018 ovvero il Comune applica a tutti gli effetti il testo definitivo della variante fino a quando non si conclude l'iter di approvazione della variante stessa;

♦ constatata la completezza degli elaborati presentati ai sensi di quanto disposto dalla deliberazione di Giunta regionale n. 418/1999, che devono essere letti con le integrazioni e le modifiche apportate dal Comune nella fase di esame e recepimento delle osservazioni dei cittadini come esplicitato nella deliberazione del Consiglio comunale n. 91/2016;

♦ esaminata l'istruttoria curata dalla responsabile della stessa, Sabrina Réan, completata con i pareri delle strutture regionali e delle osservazioni degli enti chiamati ad esprimersi e di seguito elencati, che sono pervenuti entro il termine di chiusura dell'istruttoria medesima:

Struttura	Prot. n.	del
Dipartimento Protezione civile	5406/DDS	27/03/2018
Patrimonio archeologico Dipartimento Soprintendenza per i beni e le attività culturali	5659/DDS	03/04/2018
Ricerca, innovazione e qualità Dipartimento industria, artigianato ed energia	5798/DDS	06/04/2018
Attività estrattive, rifiuti e tutela delle acque Dipartimento ambiente	5804/DDS	06/04/2018
Valutazione ambientale e tutela qualità dell'aria Dipartimento ambiente	6016/DDS	11/04/2018
Espropriazioni e valorizzazione del patrimonio Dipartimento bilancio, finanze e patrimonio	6017/DDS	11/04/2018
Dipartimento infrastrutture, viabilità ed edilizia residenziale pubblica	6018/DDS	11/04/2018
Forestazione e sentieristica Dipartimento Corpo Forestale della Valle d'Aosta e risorse naturali	6146/DDS	12/04/2018
Dipartimento programmazione, risorse idriche e territorio	6528/DDS	18/04/2018
Risorse e programmazione socio-sanitaria Dipartimento sanità, salute e politiche sociali	6142/DDS	14/05/2015
Pianificazione agricolo-territoriale e strutture aziendali Dipartimento agricoltura	7475/DDS	10/05/2018
Patrimonio paesaggistico e architettonico Catalogo beni culturali Dipartimento Soprintendenza per i beni e le attività culturali	10555/DDS	25/06/2018
CVA SpA	5182/DDS	22 marzo 2018
Terna SpA	5413/DDS	27 marzo 2018

♦ visto il parere della Struttura aree protette, pervenuto successivamente alla conclusione dell'istruttoria con nota prot. 15479/DDS del 14 settembre 2018;

♦ preso atto dell'avvenuta concertazione, di cui all'articolo 15, comma 4 della l.r. 11/1998 nella versione previgente all'entrata in vigore della l.r. 5/2018, tra l'Amministrazione comunale e le strutture regionali competenti in materia di tutela del paesaggio, beni culturali e archeologia, formalizzata con nota prot. n. 2979/TP del 14 aprile 2015;

♦ preso altresì atto dell'ulteriore fase di concertazione con le medesime strutture regionali, finalizzata a modificare la classificazione di alcuni edifici e a precisare l'individuazione delle aree di interesse paesaggistico F1 utilizzando la corretta simbologia, formalizzata con nota prot. n. 3958/TP dell'11 giugno 2018;

♦ preso, infine, atto che il Comune è dotato delle cartografie degli ambiti inedificabili e ha provveduto ad approfondire le fasce di cautela, modificando conseguentemente le cartografie

relative all'individuazione dei terreni sedi di frane e quelli soggetti a rischio di inondazione e dotandosi della cartografia relativa ai fenomeni di trasporto in massa (rif. DGR 1831/2017);

ha espresso, ai sensi dell'art. 15, comma 10, della l.r. 6 aprile 1998, n. 11 (nella versione precedente all'entrata in vigore della l.r. 5/2018), relativamente al risultato dell'istruttoria, una

VALUTAZIONE

positiva del testo definitivo di variante sostanziale generale del Comune di Saint-Vincent condizionata al recepimento delle indicazioni contenute nell'istruttoria, comprensiva dei pareri espressi dalle strutture regionali, completamente condivise e fatte proprie dalla Conferenza, e delle precisazioni e ulteriori modificazioni definite durante i lavori della Conferenza medesima, il tutto come di seguito illustrato.

Modificazioni alla TAVOLA P1 – carta di tutela e valorizzazione del paesaggio e dei beni culturali:

- il vincolo di specifico interesse paesaggistico di Biègne (codice P26) deve corrispondere alla superficie della sottozona Ee2, si chiede di perimetrarlo come definito nell'allegato n. 1;
- in località Grand Rhun si chiede di introdurre un'area di tutela archeologica corrispondente all'area di pertinenza della fornace medievale, come definita nell'allegato n. 2;
- si chiede di aggiornare/adequare le perimetrazioni dei nuclei storici alle perimetrazioni delle sottozone di tipo A come definite nella tavola P4, tenuto conto delle ulteriori modificazioni richieste per la tavola P4.

Modificazioni alla TAVOLA P2 – Carta degli elementi, usi e attrezzature con particolare rilevanza urbanistica

- si chiede di ricomprendere nell'area sciabile, ampliandola, tutti i tracciati delle piste indicati nella medesima tavola; si chiede, inoltre, al Comune di Saint-Vincent di provvedere quanto prima ad aggiornare il catasto piste.

Modificazioni alla TAVOLA P4 – cartografia della zonizzazione, dei servizi e della viabilità del PRG:

- sottozona Ac2: si chiede di modificare la classificazione di un fabbricato in località Salirod come indicato nell'allegato n. 3;
- sottozona Ac3*: si chiede di modificare la classificazione di due fabbricati in località Moron-Hugonet come indicato nell'allegato n. 4;
- sottozona Ad4*: si chiede di correggere la localizzazione di un fabbricato in località Grun come indicato nell'allegato n. 5;
- sottozona Af2: si chiede di modificare la classificazione di alcuni fabbricati in località Piermartin come indicato nell'allegato n. 6;
- sottozona Ae22: si chiede di ampliare la sottozona sul lato orientale a scapito della sottozona Eg40, come indicato nell'allegato n. 7;
- sottozona Ba1: vista la presenza di ambiti inedificabili, si chiede di ridurre la sottozona sul lato nord-occidentale a favore della sottozona Eg38, come indicato nell'allegato n. 8;
- sottozona Ba3: si chiede di ridurre la superficie della sottozona nella parte a monte della strada portando le aree libere nella sottozona Eg34, come indicato nell'allegato n. 9;
- sottozona Ba7*: vista la presenza di ambiti inedificabili, si chiede di ridurre la sottozona a favore della sottozona Ec6, come indicato nell'allegato n. 10; è inoltre necessario stralciare

dalla sottozona Ba7* i mappali che sono stati inseriti dal Comune in recepimento di osservazioni formulate dai cittadini, come indicato nell'allegato n. 11, poiché l'area interferisce con la fascia di rispetto di una sorgente;

- sottozona Ba10*: vista la presenza di ambiti inedificabili, si chiede di ridurre la superficie della sottozona a favore della sottozona Ec5, come indicato nell'allegato n. 12;
- sottozona Ba12*: si chiede di ridurre la superficie della sottozona a favore della sottozona Eg51 come indicato nell'allegato n. 13, di ridurre la sottozona anche nella parte meridionale a favore della sottozona Eg55 e conseguentemente individuare la parte rimanente della sottozona Ba12* come nuova sottozona Ba12bis, come indicato nell'allegato n. 14.; la sottozona Ba12bis è inserita nella tabella 3 – Ba delle NTAtab;
- sottozona Ba13*: si chiede di ridurre la sottozona a favore delle sottozone Ec1 ed Eg53; nella sottozona Eg53 a confine con la sottozona Ba13, individuare attraverso l'apposizione di apposito retino LM, la previsione di una viabilità di accesso a fondi interclusi; il tutto come illustrato nell'allegato n. 15.
- sottozona Ba15*: si chiede di ampliare della sottozona Ba15* a scapito della sottozona Eg55, come indicato nell'allegato n. 16.
- sottozona Ba19*: si chiede di inserire una limitazione speciale con apposito retino LM, volto a limitare gli interventi di nuova edificazione alla sola destinazione di abitazione permanente e principale, sui mappali indicati nell'allegato n. 17; tale limitazione deve essere riportata anche nella relativa tabella delle NTAtab;
- sottozona Ba21*: si chiede di ridurre la sottozona Ba21* a favore della sottozona Eg32, come indicato nell'allegato n. 18;
- sottozona Ba24*: si chiede di ridurre la sottozona a favore della sottozona Eg28, come indicato nell'allegato n. 19;
- sottozona Bb1*: si chiede di ridurre la sottozona a favore della sottozona Ef4, come indicato nell'allegato n. 20;
- sottozona Bd1*: si chiede di rinominare la sottozona come Be6, eliminando il mappale gravato da ambiti inedificabili e portandolo in sottozona Eg40; si chiede, inoltre, di inserire un retino di speciale limitazione LM volto ad assoggettare la trasformazione di tale superficie all'approvazione di un PUD; si chiede, infine, di eliminare il tratto di viabilità in previsione a est della sottozona, in quanto trattasi di refuso, il tutto come indicato nell'allegato n. 21;
- sottozona Ce1: tenuto conto che il PUD relativo all'attuazione della sottozona è ormai decaduto e che è richiesta la predisposizione di un nuovo PUD, si chiede di sostituire il retino di PUD esistente con il retino di PUD in previsione, esteso all'intera sottozona; si chiede, inoltre, di individuare le porzioni di sottozona gravate da ambiti inedificabili con apposito retino LM volto a evidenziare l'inedificabilità di dette porzioni; il tutto come illustrato nell'allegato n. 22;
- sottozona Ed3: ridurre la superficie della sottozona per la porzione che interferisce con l'area di tutela di una sorgente, a favore della sottozona Ec6, come indicato all'allegato n. 23;
- sottozona Eg6: si chiede di indicare con un apposito retino LM l'area di tutela archeologica corrispondente all'area di pertinenza della fornace medievale, come indicato nell'allegato n. 24;
- sottozona Eg18: si chiede di posizionare correttamente due fabbricati, come indicato nell'allegato n. 25;
- Nuova sottozona Eg19bis: si chiede di individuare la nuova sottozona Eg19bis, all'interno della sottozona Eg19, da destinare ad attività ortofrutticole, come indicato nell'allegato n. 26;

- Sottozona Eg24: ampliare la sottozona ricomprendendo la superficie della sottozona Eg25, che viene così eliminata, e parte della sottozona Ec8, come definito nell'allegato n. 27;
- Sottozona Eh1: si chiede di perimetrare la sottozona facendola coincidere con la superficie dell'area sciabile di cui alla tavola P2.
- Sottozona Fa1: considerata la presenza di ambiti inedificabili, si chiede di ridurre la sottozona Fa1 a favore della sottozona Eg40 e della sottozona Eg38, come indicato nell'allegato n. 21.
- Sottozona Fa2: si chiede di ridurre la superficie della sottozona a favore della sottozona Be2 per correggere un errore materiale, come indicato nell'allegato n. 28;
- Sottozona Fb7: si chiede di riperimetrare la sottozona escludendo le porzioni gravate da rischio medio per frana, a favore della sottozona Ec5, e mantenendo nella sottozona il parcheggio esistente, come indicato nell'allegato n. 29.
- Servizi "am": si chiede di individuare come area a servizi "am" i mappali in cui sono collocate le due fosse Imhoff collettive, una nella sottozona Eg51, come indicato nell'allegato n. 30, e una nella sottozona Eg52, come rappresentato nell'allegato n. 31;
- Pa06: tenuto conto del grado di rischio idrogeologico che caratterizza l'area, si chiede di eliminare il parcheggio come indicato nell'allegato n. 32; il Comune di Saint-Vincent potrà, in un secondo tempo e con le procedure urbanistiche necessarie, individuare una nuova area destinata a parcheggio a servizio della sottozona residenziale Ba20, in sostituzione del Pa06, nell'adiacente sottozona Eg38.
- Pa28: si chiede di eliminare il parcheggio in previsione Pa28 in quanto si tratta di un refuso, come indicato nell'allegato n. 33;
- Pa63: si chiede di ridurre la perimetrazione dell'area destinata a parcheggio esistente Pa63 come indicato nell'allegato n. 34.

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

ART. 1 – TERMINOLOGIA

Comma 1, lettera l): per completare il riferimento normativo relativo al permesso di costruire, si chiede di integrare la definizione con le parole "*e 60bis*".

ART. 2 – MODALITÀ DI LETTURA DEL PRG

Comma 1, lettera a): si chiede di sostituire i termini "da 44 a 60" con i termini "44-57 e 60".

ART. 5 – ELABORATI COSTITUENTI IL PRG

Comma 7, nota 15: si chiede di sostituire le parole "artt. 136 e" con la parola "art.".

ART. 7 - STRUMENTI ATTUATIVI DEL PRG E TITOLI ABILITATIVI

Comma 1, nota 21: si chiede di sostituire le parole "comma 2" con le parole "comma 1" e di seguito aggiungere le parole "52bis, 52ter".

Comma 2, nota 25: si chiede di correggere il riferimento alla l.r. 9 aprile 2003, n. 11, che è stata abrogata dall'articolo 14 della l.r. 23 maggio 2011, n. 12.

Comma 4: si chiede di sostituire le parole "della permesso" con le parole "del permesso"; alla nota 26 si chiede di aggiungere le parole "*e 60bis*".

Comma 7, nota 29: si rende necessario sostituire le parole "comma 4" con le parole "comma 2".

ART. 8 – INTERVENTI COMPORTANTI TRASFORMAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA

Comma 1, lettera a), punto 6: a seguito dell'entrata in vigore della l.r. 5/2018, si chiede di eliminare il punto 6 e la relativa nota n. 33; il richiamo di tale punto 6 dovrà essere

conseguentemente eliminato da tutte le tabelle delle NTAtab in cui compare.

Comma 2, nota 38: si richiede la correzione del riferimento alla l.r. 12 gennaio 1999, n. 3, che è stata abrogata dall'articolo 18, comma 1, della l.r. 18 aprile 2008, n. 14.

Comma 4: si chiede di eliminare le parole “non condonati”.

Comma 7: si chiede di inserire tra le parole “attivazione” e “delle procedure,” le parole “positiva conclusione”.

Comma 9: dopo le parole “vigente legislazione regionale”, occorre aggiungere la seguente nota: “l.r. 4 agosto 2009, n. 24, articoli 90bis e 90ter della l.r. 11/1998”.

ART. 9 – INTERVENTI URBANISTICO-TERRITORIALI E PAESAGGISTICO-AMBIENTALI

Comma 1, lettera i): si chiede di sostituire il dispositivo proposto dal Comune con il seguente “serre fisse, oltre 1.000 m².”.

ART. 10 – USI E ATTIVITÀ

Comma 3, lettera b23): per poter equiparare i centri di turismo equestre agli usi agricoli, si chiede di precisare che gli stessi devono essere sprovvisti di camere ad uso turistico-ricettivo o di strutture di ristorazione, indicando, sotto forma di nota a piè di pagina, il riferimento alla legge regionale 33/1993.

Comma 3: si rileva, inoltre, che nella declinazione degli usi agricoli non sono state contemplate le serre, si chiede, a tal fine, di integrare l'elenco inserendo le lettere:

b24bis) serre mobili di cui all'art. 59 delle NTA;

b24ter) serre fisse di cui all'art. 59 delle NTA.

Comma 5: al fine di consentire di distinguere l'abitazione permanente dall'abitazione principale, si chiede di sostituire la lettera “d1) abitazione permanente o principale ovvero la residenza stabile” con le seguenti lettere “d1a) abitazione permanente” e “d1b) abitazione principale ovvero la residenza stabile”.

Comma 6: si chiede di eliminare le parole “*Tutte le abitazioni destinate solo temporaneamente alla permanenza dei nuclei familiari ovvero le unità immesse nel mercato delle cosiddette “seconde case” e anche le abitazioni secondarie di nuclei familiari già proprietari di abitazioni principali. ovvero le unità immesse nel mercato delle cosiddette “seconde case” e anche le abitazioni secondarie di nuclei familiari già proprietari di abitazioni principali*”; si rileva, inoltre, la necessità di eliminare la nota n. 46 in quanto superflua.

Comma 7, lettera e4): si richiede l'eliminazione della lettera e4).

Comma 7, nuove lettere e7bis) e e7ter): si chiede di eliminare la lettera “e7 le serre aventi superficie coperta superiore a cinquanta metri quadrati” e di inserire le seguenti nuove lettere:

“e7bis) serre mobili di cui all'art. 59 delle NTA;

e7ter) serre fisse di cui all'art. 59 delle NTA.”.

Comma 8, nuova lettera f5bis): si chiede di inserire nell'elenco delle categorie di destinazione d'uso urbanistiche, come lettera f5bis), la destinazione ad attività direzionali o espositive non collocabili in contesti urbano-abitativi, di cui alla lettera ibis), comma 2, articolo 73 della l.r. 11/1998 come recentemente introdotta con l.r. 5/2018, riportando tale riferimento normativo in apposita nota a piè di pagina.

Comma 9, lettera g13): si chiede di eliminare la lettera g13).

Comma 9, nuova lettera g13bis): si chiede di inserire, come lettera g13bis), la destinazione di centro di turismo equestre dotato di ricettività.

Comma 11, lettera i1): si chiede di eliminare la lettera i1).

Comma 14: si chiede di sostituire le parole “dal 2 al 14” con le parole “dal 2 al 13” e le parole “comma 19” con le parole “comma 18”.

Comma 16: eliminare le parole “al comma 1 dell'art. 21 quater delle NTA” in quanto non

coerenti con il dispositivo richiamato.

Comma 21, nota 50: sostituire le cifre “29.12.206” con la data “29.12.2006”.

ART. 12 – EQUILIBRI FUNZIONALI RELATIVI AI SERVIZI E ATTREZZATURE PER INTERVENTI DI RECUPERO

Comma 6: si chiede di inserire le parole “o prevista” dopo le parole “non sia realizzata”.

ART. 14 – EQUILIBRI FUNZIONALI RELATIVI AI TIPI DI INTERVENTO

Comma 1: si chiede di inserire nella prima frase, dopo le parole “attività agro-silvo-pastorali” le parole “di cui ai commi 3 e 4 dell’art. 10, ”.

Comma 1, lettera a): si chiede di integrare la nota n. 61 richiamando l’articolo 22, comma 2, lettera e) della l.r. 11/1998 e di eliminare le parole “che ne dichiarano altresì l’idoneità all’uso agricolo.”.

Comma 1, lett. d), nota 63: al termine della nota, si chiede di aggiungere le parole “e art. 23 delle NTA”.

Comma 1, lettera e): si chiede di ridurre il numero di UBA a 740 (dato aggiornato al 31/12/2017) e di sostituire le parole “sul territorio comunale da almeno 3 anni.” con “da almeno 3 anni in strutture agricole presenti sul territorio comunale.”.

Comma 4: per maggiore chiarezza, si chiede di riformulare il comma come segue: “Gli interventi di nuova edificazione di abitazione principale o temporanea di cui all’art. 10, comma 5 lettera (d1b) e comma 6 lettera (dbis1) sono assentibili qualora non sia superato il rapporto massimo di 1 a 2 tra la superficie urbanistica relativa a nuove costruzioni di abitazioni principali o temporanee (d1b e dbis1) e quella relativa agli interventi di recupero di abitazioni permanenti o principali (d1a e d1b) e abitazioni temporanee (dbis1):

$1 \text{ mq NC (d1b e dbis1)} \leq 2 \text{ mq REC (d1a e d1b) + (dbis1).}$ ”.

Comma 5: per maggiore chiarezza, si chiede di riformulare il comma come segue:

“Gli interventi di nuova edificazione di abitazione principale e temporanea di cui all’art. 10, comma 5 lettera (d1b) e comma 6 lettera (dbis1) sono assentibili qualora non sia superato il rapporto massimo di 1 a 3 tra la superficie urbanistica relativa a nuove costruzioni di abitazioni principali e temporanee (d1b e dbis1) e quella relativa agli interventi di nuova edificazione di abitazioni permanenti (d1a):

$1 \text{ mq NC (d1b e dbis1)} \leq 3 \text{ mq NC (d1a).}$ ”.

Comma 6: per una migliore comprensione della norma, si chiede di traslare le parole “di cui all’art. 10, comma 9, lettere g1) e g2)” tra le parole “alberghiere” e “secondo”.

Comma 7: si chiede di traslare le parole “i posti tappa” tra le parole “gioventù” e “gli esercizi”.

ART. 15 – EQUILIBRI FUNZIONALI RELATIVI AD USI E ATTIVITÀ

Comma 1: la Struttura pianificazione agricolo-territoriale e strutture aziendali e il Dipartimento soprintendenza per i beni e le attività culturali chiedono di sostituire il comma 1 con i seguenti commi:

“1. Nelle sottozone di tipo E, nei casi di strutture agricole non più soggette a vincoli di destinazione per l’erogazione di agevolazioni pubbliche, il mutamento di destinazione d’uso dei fabbricati agricoli, da agro-silvo-pastorale (di cui al comma 1, commi 3 e 4, dell’art. 10 delle NTA) ad altra diversa destinazione ammessa nella sottozona di appartenenza, è consentito esclusivamente nei seguenti casi:

- a) Strutture d’alleggio e loro strutture edilizie complementari (ricoveri, magazzini, fienili ecc.).
 - fabbricati aventi capienza inferiore a 15 capi o volumetria inferiore a 300 m³, nel caso l’alleggio non abbia più un appropriato comprensorio di riferimento oppure

quest'ultimo sia già adeguatamente servito da altre strutture d'alpeggio;

- fabbricati con volumetria superiore a 300 m³, nel caso gli stessi non siano più ritenuti idonei all'uso agricolo.

In ogni caso il cambio di destinazione d'uso è ammesso a condizione che non sia necessaria l'esecuzione di una strada di accesso e il fabbricato sia stato realizzato prima del 6 luglio 1984.

b) Altre strutture agricole.

- fabbricati costruiti prima del 1945, aventi volumetria emergente dal terreno sistemato inferiore ai 600 m³, esclusa la parte destinata ad abitazione del conduttore;
- fabbricati costruiti prima del 1945, non più idonei all'uso agricolo, aventi volumetria emergente dal terreno sistemato pari o superiore ai 600 m³, esclusa la parte destinata ad abitazione del conduttore;
- fabbricati non più idonei all'uso agricolo realizzati nel periodo compreso dal 1945 al 06.07.1984.

c) Strutture agrituristiche.

La variazione d'uso delle strutture agrituristiche è consentita solo a favore delle attività di tipo ricettivo-extralberghiero di cui alla l.r. 29 maggio 1996, n. 11, ad esclusione delle case per ferie e degli ostelli per la gioventù. È ammesso l'uso residenziale esclusivamente nel caso la struttura agriturbistica derivi dal recupero del patrimonio rurale preesistente, se risultano trascorsi da tale recupero almeno 25 anni.

1bis. L'idoneità all'uso agricolo delle strutture è determinata dai competenti uffici dell'Assessorato dell'agricoltura e risorse naturali su istanza presentata, tramite il Comune, dal proprietario interessato al cambio di destinazione d'uso. Il Comune verifica che la richiesta del privato sia compatibile con le disposizioni del PRG e, se il caso, trasmette alla struttura regionale la richiesta. L'istanza deve essere corredata da uno

studio redatto da un tecnico abilitato incaricato dal proprietario interessato alla mutazione della destinazione d'uso. Lo studio, oltre a fornire tutti i dati progettuali e dimensionali relativi al fabbricato agricolo e alla sua accessibilità, riporta le seguenti informazioni:

- individuazione del comprensorio agricolo di riferimento e descrizione delle sue caratteristiche (presenza o meno di infrastrutture agricole, pendenza, fertilità, ecc.). L'estensione del comprensorio dovrà preliminarmente essere concordata con gli uffici dell'Assessorato dell'agricoltura;
- individuazione e descrizione delle strutture agricole presenti nel comprensorio;
- individuazione delle aziende agricole operanti nel comprensorio;
- individuazione e descrizione dei fabbricati posti in un raggio di 100 metri dal fabbricato oggetto della richiesta;
- motivazioni a sostegno della perdita di utilità allo sfruttamento agricolo del fabbricato.

Il Consiglio comunale, tenuto conto del parere notificato dall'Assessorato dell'Agricoltura, si esprime in merito alla richiesta.”.

Comma 6: si chiede di eliminare le parole iniziali “In quanto il Comune si qualifica come stazione turistica atipica ai sensi dell'art. 20 delle NTA,” e di sostituire la definizione della lettera V1 con la seguente “V1= volume di nuova edificazione ad uso residenza temporanea e principale (di cui art. 10, comma 5 lettera d1b e comma 6 lettera dbis1)”.

Comma 10: dopo le parole “variante sostanziale.” si chiede di inserire il seguente periodo “Qualora le suddette strutture abbiano prima sospeso e poi cessato l'attività senza soluzione di continuità, nella definizione del periodo di cinque anni verrà computato anche il periodo di sospensione.”.

Comma 11: si chiede di stralciare il comma, che ripete quanto stabilito dal comma 5.

ART. 18 – FASCE DI RISPETTO

Comma 1: per maggior chiarezza del testo, si chiede di inserire le parole “delle presenti NTA” in coda al comma.

ART. 19 – DIFESA DEL SUOLO

Comma 3, lettera b): si chiede di sostituire la lettera con la seguente: “b) nelle zone B e C, per quanto riguarda l’impermeabilizzazione dei suoli, si rimanda a quanto stabilito dall’articolo 46, comma 18, e 47, comma 8bis.”.

ART. 21 - PEREQUAZIONE URBANISTICA E TRASFERIMENTO DELLA CAPACITÀ EDIFICATORIA

Nuovo comma: prima del comma 1 si chiede di inserire il seguente nuovo comma: “Nelle sottozone destinate agli insediamenti la relativa capacità edificatoria può essere trasferita sui lotti confinanti o su lotti contigui suddivisi da strada o percorso pubblico purché prospicienti o nell’ambito della medesima sottozona in presenza di PUD.”.

Comma 6: si chiede di inserire, dopo le parole “alla distanza da confine”, le parole “nel rispetto del Codice civile”.

ART. 21BIS – CAPACITÀ EDIFICATORIA

Comma 5, lettera a): si chiede di integrare la lettera inserendo in coda le seguenti parole “con esclusione delle destinazioni g) e m) di cui ai commi 9 e 13 dell’art. 10 delle NTA”.

Comma 5, lettera b): si chiede di sostituire la lettera con il seguente testo: “sono escluse dal calcolo delle superfici Snr o Snrs i balconi, con aggetto non superiore a metri 1,50, le terrazze, anche se coperte, i porticati aperti, i sottotetti non agibili, le scale di sicurezza esterne alle unità immobiliari, aperte almeno su un lato, coperte o scoperte, purché la larghezza delle rampe non sia superiore a metri 1,50, e i vani ascensore;”.

Comma 6: si chiede di eliminare le parole “di destinazione”.

ART. 21 TER – USO RAZIONALE DELLE RISORSE ENERGETICHE, RIDUZIONE DELLE EMISSIONI INQUINANTI E AUMENTO DELL’EFFICIENZA ENERGETICA DEGLI EDIFICI

Comma 1, note 88 e 89: si chiede di sostituire i richiami alla l.r. 3/2006 e alla l.r. 26/2012 con il richiamo alla l.r. 13/2015.

ART. 21 QUATER – STRUTTURE E INFRASTRUTTURE FONTI DI INQUINAMENTO ACUSTICO

Comma 1: si chiede di aggiornare la nota n. 91 sostituendo il riferimento alla l.r. 9/2006 con la l.r. 20/2009.

ART. 23 – COMPONENTI STRUTTURALI DEL PAESAGGIO

Comma 1: si chiede di sostituire le parole “le componenti strutturali” con le parole “le seguenti componenti strutturali”; alla nota 94 si chiede di aggiungere le seguenti parole:

“Oltre a quanto specificato in detto comma 2, devono essere considerati come componenti meritevoli di tutela:

1. Aree di specifico interesse paesaggistico;
2. Beni culturali isolati di rilevanza maggiore, media e minore;
3. Visuali particolari;
4. Monumenti o documenti;
5. Percorsi storici;
6. Margini edificati degli agglomerati storici individuati nelle unità locali.”;

si chiede, infine, di integrare il comma 1 inserendo il seguente elenco inserire il seguente

elenco:

« a) Corsi d'acqua:

- Dora Baltea
- Torrent de Champ-de-Vigne
- Torrent de Felliey
- Torrent de Cillian
- Torrent de Vagnod
- Torrent de Saint-Vincent o torrent de Biègne
- Torrent Grand Valley

b) Macchie arboree di eccezionale rilevanza paesistica:

- gli alberi monumentali riportati nelle tavole P3 – Tutela e valorizzazione naturalistica:
- Abete Greco (*Abies cephalonica*) sito nel parco del Grand Hôtel Billia
- Platano (*Platanus acerifolia*) sito nel parco del Grand Hôtel Billia
- Faggio Rosso (*Fagus selvetica* L. *Rubra*) presente all'interno di un giardino privato lungo il viale Piemonte

c) Agglomerati di interesse storico, artistico, documentario o ambientale:

Ab - Bourgs: Bourg (Ab1);

Vi - Villes: Amay (Ac1*), Salirod (Ac2), Moron -Hugonet Moron- Gorris (Ac3*), Moron- Gesard (Ac4*);

VI - Villages: Petit-Rhun (Ad1*), Grand-Rhun (Ad2), Linty (Ad3), Grun (Ad4*), Perrière (Ad5);

Ha - Hameaux: Palud (Ae1), Joux (Ae2), Valmignanaz (Ae3*), Pradiran- Gorris (Ae4), Lérinon (Ae5), Diseille (Ae6), Moron- Toules Moron Le- Treuil (Ae7), Moron- La-Combaz (Ae8), Moron- Charbonnier (Ae9*), Clapéaz (Ae10*), Romillod -Crotache (Ae11*), Romillod- Capard (Ae12*), Bacon-Boriolaz-Biandin (Ae13), Clapéon (Ae14*), Maison- Neuve - Tromen (Ae15*), Biègne (Ae16*), Écrivin (Ae17*), Renard (Ae18), Cillian (Ae19*), Feilley (Ae20*), Le- Ronc- Dessous (Ae21*), Gléreyaz (Ae22*), Tensoz (Ae23*), Le Tous (Ae24), Crovion (Ae25);

Si - Altre strutture insediative aggregate: Pradiran- Champlan (Af1), Piémartin (Af2), Amay- Lotoz (Af3), La Tour-Des- Rosset (Af4), Crétamianaz (Af5*), Capard (Af6*);

d) Aree archeologiche:

AA1 Barma Roman (LM3 in Ec1)

AA2 Promontorio di Jean Can (LM4 in Ec1)

AA3 Chiesa di San Maurizio di Moron (LM5 in Ee1)

AA4 Probabile necropoli romana parco Hôtel Billia (LM6 in Fa1*)

AA5 villa romana e resti preistorici (PTP cod. A108 - LM7 in Ab1, Be5, Fb3)

AA6 ponte romano della via consolare romana (PTP cod. A109 - Ee5 e LM8 in Ba10*)

AA7 Incisioni rupestri sulla collina di Cillian (PTP cod. A110 - LM9 coincidente con Ee4)

AA8 Villaggio dell'età del bronzo-ferro, menhir e incisioni rupestri, nelle zone tra Champ- Cillien e Feilley (PTP cod. A82 - LM10 in Ee3, Eg56, Ba17*, Ba18*)

AA9 percorso della via consolare romana (PTP cod. A81 - LM11 in Bb1*, Ee6, Ef4)

AA10 Area di pertinenza della fornace medievale in località Grand-Rhun (apposito LM in Eg6)

e) Aree paesaggistiche:

IP1 Chiesa di Saint-Maurice a Moron (PTP cod. P87 - Ee1 e LM12 in Ac3, Ae9,)

IP2 Biègne, balza rocciosa di Domianaz (PTP cod. P26 - Ee2)

f) Beni culturali isolati di rilevanza maggiore:

nessuno

g) Beni culturali isolati di rilevanza media:

PTP cod. C36 – Chiesa di Moron

h) Beni culturali isolati di rilevanza minore:

PTP cod. C254 – Fons Salutis

- l) Visuali particolari:
- la strada statale n. 26 nel tratto di circonvallazione della cittadina termale in località Crêt-Blanc
 - il Viale Piemonte
 - il piazzale delle Terme di Saint-Vincent
 - la località Pioule
 - la strada regionale per il colle di Joux, a monte e levante delle frazioni Linty e Salirod
 - la località Biègne
 - la strada regionale per il colle di Joux, poco più a monte della frazione Amay
 - la strada regionale per il colle di Joux, nei pressi della frazione Joux
 - la stazione di arrivo della seggiovia sul crinale spartiacque della Tête de Comagne
- l) Monumenti (M) o Documenti (D) e (DC):
 inseriti nella classificazione degli edifici posti nelle zone di tipo A od in altre sottozone
- m) Percorsi storici:
- PS1 percorso storico da Moron a Valère (Catalogo n. 27)
- PS2 percorso storico Écrevin – Diseille lungo la strada del Monte (Catalogo n. 35)
- PS3 percorso storico bois de Champ Mort – Champlan Gorris lungo la strada del Monte 2 (Catalogo n. 36)
- PS4 percorso storico dal Ponte Romano a Moron (Catalogo n. 47)
- PS5 percorso storico Rivo di Perrelaz (Catalogo n. 1)
- PS6 percorso storico della strada comunale da Saint-Vincent al Col de Joux (Catalogo n. 48)
- PS7 percorso storico lungo il Canale della Pianura (Catalogo n. 70)
- PS8 percorso storico corrispondente all'attuale via Chanoux nel Bourg di Saint-Vincent
- n) Aree vincolate ai sensi dell'art. 136 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42:
- zona del Viale Piemonte (DM 5 novembre 1958)
 - zona del col du Joux (DM 3 marzo 1965)
 - zona di Moron (DM 22 dicembre 1965)
 - zona del Capoluogo e della collina (DM 26 agosto 1966)
- o) Rus:
- ru1. ru Courtaud o ru d'Amay o ru della montagna
- ru2. ru de la Plaine o Magnus rivus Sancti Vincentii
- ru3. ru du Grand Valey
- ru4. ru d'Arlaz."

Comma 3, quarto alinea: si chiede di eliminare la parola "possibilmente".

Comma 6: si chiede di sostituire il comma con il seguente:

"Le componenti strutturali del paesaggio indicate nella carta prescrittiva P1 da assoggettare al parere dei competenti uffici regionali in materia di tutela dei beni culturali e/o paesaggistici sono:

- i corsi d'acqua elencati al successivo art. 24, comma 1, lett. a), delle NTA;
- le aree di specifico interesse paesaggistico, storico, culturale o documentario e archeologico;
- i percorsi storici PS4 e PS6 per i tratti originari oggettivamente ancora riconoscibili;
- le aree vincolate ai sensi dell'art. 136 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42;
- i beni culturali isolati e i fabbricati e manufatti classificati "monumento" e "documento", con le relative aree di pertinenza."

Nuovo comma: dopo il comma 7 si chiede di inserire il seguente nuovo comma:

"Sono comunque da salvaguardare gli elementi costitutivi del sistema insediativo tradizionale compresi i segni del paesaggio agrario e le trame infrastrutturali tradizionali."

ART. 24 – PROTEZIONE DELLE BELLEZZE NATURALI

Si chiede di sostituire il titolo e il contenuto dell'articolo come di seguito riportato:

“Art. 24 (Tutela dei beni paesaggistici)

1. Nella carta motivazionali M5 “vincoli D.lgs 42/2004 (ex legge 431/1985)” e nella tavola prescrittiva P1 “Tutela e valorizzazione del paesaggio e dei beni culturali” sono indicate:

A - le aree tutelate per legge :

a) I fiumi, i torrenti e i corsi d'acqua e le relative sponde o piede degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna:

- 1) fiume Dora Baltea
- 2) torrent de Cillian
- 3) torrent de Saint-Vincent o torrent de Biègne

b) le montagne per la parte eccedente m 1.600 s.l.m.

c) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento

d) le zone di interesse archeologico:

- 1) Barma Roman (LM3 in Ec1)
- 2) Promontorio di Jean Can (LM4 in Ec1)
- 3) Chiesa di San Maurizio di Moron (LM5 in Ee1)
- 4) Probabile necropoli romana parco Hôtel Billia (LM6 in Fa1*)
- 5) villa romana e resti preistorici (PTP cod. A108 - LM7 in Ab1, Be5, Fb3)
- 6) ponte romano della via consolare romana (PTP cod. A109 - Ee5 e LM8 in Ba10*)
- 7) Incisioni rupestri sulla collina di Cillian (PTP cod. A110 - LM9 coincidente con Ee4)
- 8) Villaggio dell'età del bronzo-ferro, menhir e incisioni rupestri, nelle zone tra Champ-Cillien e Feilley (PTP cod. A82 - LM10 in Ee3, Eg56, Ba17*, Ba18*)
- 9) percorso della via consolare romana (PTP cod. A81 - LM11 in Bb1*, Ee6, Ef4)
- 10) Area di pertinenza della fornace medievale in località Grand-Rhun (apposito LM in Eg6)

B – le bellezze naturali del territorio comunale:

a) aree di notevole interesse pubblico:

- 1) zona del Viale Piemonte (DM 5 novembre 1958)
- 2) zona del col du Joux (DM 3 marzo 1965)
- 3) zona di Moron (DM 22 dicembre 1965)
- 4) zona del Capoluogo e della collina (DM 26 agosto 1966)

2. Alle aree di cui al comma 1 si applicano le procedure di cui alle vigenti disposizioni in materia di tutela dei beni paesaggistici .

3. Alle aree tutelate per legge, di cui al comma 1, capoverso A, lettere a), b), c) che alla data del 6 settembre 1985 erano delimitate dal PRG come zone A o B non si applicano le disposizioni previste per le aree di interesse paesaggistico.”.

ART. 25 – TUTELA DEI BENI CULTURALI

Si chiede di sostituire l'articolo con il seguente:

“art. 25 (Classificazione e disciplina dei beni esterni alle sottozone di tipo A, considerati di valore culturale)

1. I beni culturali isolati, i monumenti, i documenti e gli edifici di pregio storico, culturale, architettonico, ambientale, esterni alle sottozone di tipo A, sono indicati nelle tavole motivazionali M4 – Analisi del paesaggio e dei beni culturali e nelle tavole prescrittive P1 – Tutela e valorizzazione del paesaggio e dei beni culturali e P4 - zonizzazione, servizi e viabilità del PRG.

Tali beni sono di seguito elencati:

a) beni culturali isolati di rilevanza media o minore e monumenti, integri o diroccati, isolati o inseriti in contesti insediati (cat. A) ai sensi della legislazione regionale, nonché i monumenti, isolati o inseriti in contesti insediati da individuare in sede di classificazione, in attesa della quale, si segnalano a titolo non esaustivo quelli individuati dal PTP:

Beni culturali isolati di rilevanza media:

1. Chiesa di Moron – (PTP - cod. C36)

Beni culturali isolati di rilevanza minore:

1. Fons Salutis – (PTP - cod. C254)

Monumenti

1. Cappella dei Partigiani ad Amay (A4)
2. Cappella di Pracourt (A4)
3. Oratorio di Jean Can (A4)
4. Casa sparsa in via Ponte romano (A3)
5. Casa sparsa a Valyre (A4)
6. Grand Hôtel Billia (A5)

b) documenti, integri (cat. B) o diroccati (cat. DB) ai sensi della legislazione regionale, isolati o inseriti in contesti insediati da individuare in sede di classificazione, in attesa della quale, si segnalano a titolo non esaustivo:

1. Casa sparsa a Moulin (B2)
2. Casa sparsa a Piemartin (B1)
3. Villa d'epoca in sottozona Ba1 (B4), con relativa area di pertinenza LM19
4. Ville d'epoca in sottozona Ba1 (B4)
5. Villa Santilli (B4), con relativa area di pertinenza LM 20
6. Hôtel des Sources (B4)
7. Funicolare (B4)
8. Ville d'epoca nei pressi della funicolare in sottozona Be1 (B4)

c) edifici di pregio storico, culturale, architettonico e ambientale, integri (cat. C) o diroccati (cat. DC) ai sensi della normativa regionale, isolati o inseriti in contesti insediati, da individuare in sede di classificazione.

2. In assenza della classificazione puntuale di tutti i beni realizzati antecedentemente al 1945 esterni alle sottozone di tipo A, ricadenti in qualsiasi altra zona di piano, si applicano le seguenti disposizioni:

a. sono monumento (cat. A) tutti i beni sparsi, integri o diroccati elencati al comma 1, lettera a), del presente articolo, nonché quelli per i quali siano chiaramente desumibili le caratteristiche peculiari dei beni da classificare monumento in base alle norme vigenti quali:

1. castelli, torri, cinte murarie e case forti e fortificazioni;
2. reperti archeologici;
3. ponti antichi e strutture viarie antiche;
4. edifici di culto ed edifici funzionalmente connessi; edifici appartenenti allo Stato, ai Comuni, alla Regione, alle Comunità Montane, al Parco o altri enti e istituti legalmente riconosciuti la cui edificazione risalgia ad oltre 70 anni.

b. sono documento tutti i beni sparsi, integri (cat. B) o diroccati (cat. DB) elencati al comma 1, lettera b), del presente articolo, nonché quelli per i quali siano chiaramente desumibili le caratteristiche peculiari dei beni da classificare documento in base alle norme vigenti quali:

- rascard, grenier;
- edifici e manufatti comunitari (forni, torchi, macine, mulini, latterie, scuole, fontanili e lavatoi);
- edifici produttivi e connessi alle attività produttive (segherie, forge, edifici di tipo

industriale, miniere ed edifici o manufatti correlati all'attività estrattiva, centrali idroelettriche);

- edifici o complessi di edifici che hanno svolto o ospitato, nel passato, particolari funzioni di tipo turistico (es. alberghi di inizio secolo), rappresentativo, politico, sociale, militare e connessi a particolari momenti o eventi storici.

c. sono edifici di pregio storico, culturale, architettonico e ambientale, integri (cat. C) o diroccati (cat. DC) ai sensi della normativa regionale tutti i fabbricati sparsi, integri o diroccati, esterni alla sottozona di tipo "A", collocati in qualsiasi altra zona di piano, realizzati antecedentemente al 1945, che presentino peculiari caratteristiche architettonico-compositive, tipologiche o elementi decorativi o di finitura particolari, e che non siano tra quelli individuati alle precedenti lettere a) e b).

d. gli edifici non rientranti nelle precedenti categorie e le aree libere, sono classificati :

- cat. DE1, diroccato assimilato a edificio inserito nell'ambiente;
- cat. DE2, diroccato assimilato ad edificio in contrasto con l'ambiente;
- cat. DE3, diroccato assimilato a basso fabbricato inserito nell'ambiente;
- cat. D, ruderi;
- cat. E1, edifici inseriti nell'ambiente;
- cat. E2, edifici in contrasto con l'ambiente;
- cat. E3, basso fabbricato inserito nell'ambiente;
- cat. E4, basso fabbricato in contrasto con l'ambiente;
- F1 - aree archeologiche e aree di pertinenza di monumenti e documenti ed edifici di pregio storico, culturale, architettonico o ambientale;
- F2 - aree di pregio storico, culturale, architettonico o ambientale.

3. Per i fabbricati di cui alle lettere a) e b) del precedente comma 1, nonché per quelli di cui alle lettere a) e b) del precedente comma 2, qualsiasi intervento deve ottenere la preventiva autorizzazione della struttura regionale competente in materia di tutela dei beni culturali e trovano applicazione le disposizioni della legislazione regionale per quanto attiene le norme di integrazione alle vigenti disposizioni statali in materia di altezza minima e di requisiti igienico-sanitari dei locali di abitazione .

4. Per gli edifici considerati di pregio storico-architettonico di cui alla lettera c) del precedente comma 1, nonché per quelli di cui alla lettera c) del precedente comma 2, si applicano le disposizioni della legislazione regionale per quanto attiene le norme di integrazione alle vigenti disposizioni statali in materia di altezza minima e di requisiti igienico-sanitari dei locali di abitazione ; per tale categoria di edifici la valutazione degli interventi ammessi in termini di tutela spetta alla sola amministrazione comunale o, nel caso in cui il fabbricato ricadesse in un ambito sottoposto a vincolo paesaggistico o vi fosse la necessità di ottenere un parere in applicazione di specifiche leggi regionali , della struttura regionale competente in materia di tutela del paesaggio.

5. Sugli edifici di cui alle lettere a) e b), del precedente comma 1, nonché per quelli di cui alle lettere a) e b) del precedente comma 2, sono da escludere, di regola, usi commerciali, produttivi, ricettivi, ricreativi o che comunque possano determinare afflussi rilevanti di utenti, nonché abitazioni private o altri usi che sottraggano i beni alla pubblica fruizione, se non per parti limitate dei beni stessi .

6. Gli interventi sugli edifici di cui alle lettere a) e b), del precedente comma 1, nonché per quelli di cui alle lettere a) e b) del precedente comma 2, e le relative aree di particolare interesse F1 , qualora individuate, sono soggetti alle disposizioni in materia di tutela dei beni culturali , nonché alle disposizioni delle NAPTP , fermo restando che gli interventi consentiti di manutenzione ordinaria, straordinaria, risanamento conservativo e restauro devono tendere a:

- a) eliminare gli usi impropri o degradanti;
- b) favorire forme di utilizzazione e fruizione coerenti con la natura e il significato originario

dei beni;

- c) ridurre al minimo le possibilità di modificazioni fisiche delle strutture e dei relativi intorni (ivi comprese le aree di sosta e le vie d'accesso);
- d) migliorare la fruibilità sociale e la leggibilità nell'ambito del contesto;
- e) destinare gli organismi edilizi ad usi ed attività compatibili con l'esigenza di tutela delle caratteristiche tipologico-architettoniche degli immobili;
- f) salvaguardare le specifiche caratteristiche tipologico-architettoniche;
- g) eliminare gli eventuali elementi di contrasto;
- h) interessare gli edifici nella loro interezza o porzioni di edifici estese dalle fondazioni al tetto, in ordine, quantomeno, ai prospetti principali o visibili da suolo pubblico.

7. Le aree libere correlate ai beni di cui alle lettere a) e b), del precedente comma 1, nonché per quelli di cui alle lettere a) e b) del precedente comma 2, sono tutelate e assoggettate alla disciplina di cui all'art. 26 delle presenti NTA: sui bassi fabbricati pertinenziali e/o accessori esistenti ed insistenti su tali aree, salvo loro demolizione ritenuta opportuna dalle strutture regionali competenti in materia di tutela di beni culturali, sono ammessi interventi di manutenzione, risanamento conservativo, restauro ed adeguamento tipologico.

8. Sugli edifici di cui ai precedenti commi 1 e 2 sono ammessi gli interventi di seguito indicati:

- fabbricati di cui alle lettere a) e b): manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo;
- fabbricati di cui alla lettera c): manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo. La ristrutturazione è ammessa con le limitazioni di cui al successivo comma 9;
- fabbricati diroccati assimilabili a documento (DB): manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro, risanamento conservativo nonché interventi di ricostruzione nel rispetto delle preesistenze dimostrate con le modalità disciplinate dalla l.r. 11/98, art. 52, comma 4, lettera e) – per tali beni l'esecuzione degli interventi dovrà ottenere la preventiva autorizzazione della struttura regionale competente in materia di tutela dei beni culturali;
- fabbricati diroccati assimilabili a edifici di pregio (DC): manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione con le limitazioni di cui al successivo comma 9, nonché interventi di ricostruzione nel rispetto delle preesistenze dimostrate con le modalità disciplinate dalla l.r. 11/98, art. 52, comma 4, lettera e).

9. Gli interventi sugli edifici di cui alla lettera c) dei precedenti commi 1 e 2, devono tendere a:

- eliminare gli usi impropri o degradanti;
- rimuovere gli eventuali elementi di contrasto;
- favorire forme di utilizzazione e fruizione coerenti con la natura e il significato originario dei beni;
- ridurre al minimo le possibilità di modificazione fisica delle strutture e dei relativi intorni (ivi comprese le aree di sosta e le vie d'accesso);
- migliorare la fruibilità sociale e la leggibilità nell'ambito del contesto;
- interessare gli edifici nella loro interezza o porzioni di edifici estese dalle fondazioni al tetto, in ordine, quantomeno, ai prospetti principali o visibili da suolo pubblico;
- salvaguardare le specifiche caratteristiche tipologico-architettoniche;
- destinare gli organismi edilizi ad usi ed attività compatibili con le esigenze di tutela delle loro caratteristiche tipologico-architettoniche.

In particolare si dovranno applicare le disposizioni seguenti:

- a) un sottotetto esistente, in assenza di altezza media inferiore ai minimi di legge ai fini

igienico-sanitari o in assenza di destinazione abitativa in atto (o pregressa), non può essere oggetto di ampliamento in elevazione per essere reso agibile;

b) l'ampliamento in elevazione per l'adeguamento igienico-sanitario dei vari piani deve essere contenuto nel minimo indispensabile;

c) gli ampliamenti in elevazione ammissibili devono essere effettuati tenendo conto dei materiali e delle caratteristiche tradizionali preesistenti;

d) i progetti e gli interventi edilizi devono, inoltre, rispettare le seguenti prescrizioni:

- mantenere le strutture portanti esistenti interne ed esterne; ove tali strutture debbano essere integrate per effettuare degli ampliamenti consentiti da norme vigenti o per ripristinare tratte murarie deteriorate o, nei casi estremi, per ricostruire parzialmente le strutture medesime, le opere devono armonizzarsi con le tipologie esistenti per quanto riguarda i materiali usati, le tecniche costruttive e, ove del caso, l'organizzazione dei volumi;

- le porzioni strutturali lignee del fabbricato, qualora presentino valore storico, non possono, di norma, essere smontate e rimontate; è possibile smontare l'organismo edilizio sostituendo gli elementi in legno irrecuperabili solamente nel caso in cui sia dimostrata la reale necessità di rinnovare quelli fortemente degradati e in condizioni tali da pregiudicare la staticità delle strutture;

- ove siano presenti elementi tipologici caratteristici di finitura esterna (intonaci, porte, finestre, balconi, camini, ecc.), questi devono essere conservati e l'intervento deve tendere alla loro integrazione senza falsificazione delle parti mancanti;

- è ammessa la ristrutturazione con le limitazioni di cui ai punti precedenti del presente comma nonché tramite interventi volti a preservare, conservare e recuperare i seguenti elementi architettonici di pregio:

- o le volte;

- o gli orizzontamenti lignei di particolare fattura;

- o i collegamenti verticali interni in pietra (scale a chiocciola o altre di fattura pregevole);

- o i forni, i torchi e le macine ad uso privato;

- o gli atrii, gli androni e/o le aree comuni;

- o le teste di camino e i camini interni di particolare rilevanza e pregio;

- o l'orditura primaria della copertura, qualora questa sia recuperabile e presenti elementi con iscrizioni o capriate;

- o qualsiasi altro elemento di particolare pregio che emerga in fase di rilievo.

10. Le aree di particolare interesse nelle sottozone di tipo A sono disciplinate all'art. 44 delle NTA.

11. I fontanili e gli abbeveratoi, ovunque ubicati sul territorio, che presentino tipologia tradizionale (vasca in lastre di pietra), realizzati antecedentemente al 1945, costituiscono elementi oggetto di tutela; gli interventi su tali beni sono assoggettati alla preventiva autorizzazione da parte della struttura regionale competente in materia di tutela di beni culturali e devono tendere alla salvaguardia delle specifiche caratteristiche tipologiche, costruttive e dei materiali costitutivi favorendone la fruibilità e la "leggibilità" nell'ambito del contesto nel quale sono inseriti.

12. Gli elementi decorativi di notevole pregio, quali affreschi, stemmi, graffiti esposti e non alla pubblica vista sono oggetto di tutela ed eventuali interventi sugli stessi, previa autorizzazione da parte delle strutture regionali in materia di beni storico-artistici ed architettonici, devono essere volti alla loro conservazione e riqualificazione.

13. Nel caso di individuazione di beni archeologici e di rinvenimento fortuito di reperti archeologici si applicano le disposizioni di legge.

14. Gli interventi sugli edifici di pregio storico, culturale, architettonico e ambientale di cui alla lettera c) dei precedenti commi 1 e 2, afferenti a specifiche leggi regionali, sono da

subordinare al parere delle strutture regionali competenti in materia di tutela di beni paesaggistici ed architettonici. Al fine di consentire il recupero nel rispetto delle loro caratteristiche tipologiche ed architettoniche, agli edifici così individuati alla lettera c) del precedente comma 1, dovranno essere applicati i limiti imposti dal comma 9, lettere b), c) e d).

15. I “fabbricati sparsi” esterni alle sottozone di tipo A e costruiti in data antecedente al 1945, ad esclusione di quelli in uso o funzionalmente utilizzabili per attività agro-silvo-pastorali, nelle more della classificazione ai sensi di legge ed ai fini dell'applicazione della relativa disciplina degli usi e degli interventi, sono equiparati agli edifici di cui al precedente comma 1, lett. c), con possibilità di ampliamento planivolumetrico solo se consentito nelle specifiche tabelle di sottozona, fatte salve diverse disposizioni delle strutture regionali competenti in materia di tutela dei beni paesaggistici e architettonici per le aree paesaggisticamente vincolate.

16. Sui beni di cui ai precedenti commi 1 e 2 sono ammesse le destinazioni d'uso previste nelle specifiche sottozone di appartenenza o comunque quelle in atto.

17. Sui ruderi di fabbricati realizzati antecedentemente al 1945 presenti in aree esterne alle sottozone di tipo A e B si dovrà intervenire con le modalità previste per le analoghe strutture nelle sottozone A. Non è ammesso il recupero in aree soggette a calamità naturali o inedificabili per altri vincoli di legge. Sui ruderi di fabbricati realizzati antecedentemente al 1945 ubicati nelle sottozone di tipo B si dovrà intervenire con le modalità specifiche della sottozona di appartenenza, stabilite nelle tabelle 1-4Ba, 1-2Bd e 1-3Be.

18. Gli interventi sugli edifici diversamente classificati da quelli di cui ai precedenti commi 10 e 11, in quanto facenti parte di un contesto architettonico-ambientale di valore, sono finalizzati a:

- a) eliminare gli usi impropri o degradanti e, per gli edifici in contrasto con l'ambiente, rimuovere attraverso interventi di riqualificazione edilizia gli elementi di contrasto rendendo coerente il fabbricato con le tipologie architettoniche tradizionali e con il contesto ambientale di appartenenza;
- b) destinare gli organismi edilizi ad usi ed attività compatibili con la tipologia edilizia e con lo specifico contesto ambientale;
- c) ridurre al minimo le esigenze di modificazioni fisiche delle strutture e dei relativi intorni (ivi comprese le aree di sosta e le vie d'accesso).".

ART. 26 – AREE DI SPECIFICO INTERESSE PAESAGGISTICO, STORICO, CULTURALE O DOCUMENTARIO E ARCHEOLOGICO

Si chiede di sostituire l'articolo con il seguente:

“1. Le aree di specifico interesse paesaggistico, storico, culturale o documentario e archeologico sono individuate nelle tavole P1 (Tutela e valorizzazione del paesaggio e dei beni culturali) e P4 (Zonizzazione, dei servizi e della viabilità del PRG) (sottozone di tipo “Ee”).

Le aree di specifico interesse paesaggistico, storico, culturale o documentario sono:

- Chiesa di Saint-Maurice (Moron) (PTP cod. P87), sottozona Ee1 (include le aree LM5 e F1 di interesse archeologico); l'interesse paesaggistico si estende sulle sottozone Ac3* e Ae9* con l'area LM12;
- Biègne, balza rocciosa di Domianaz (PTP cod. P26), sottozona Ee2.

Le aree di specifico interesse archeologico sono:

- villaggio dell'età del bronzo-ferro, menhir e incisioni rupestri, nelle aree tra Champ-Cillien e Feilley (PTP cod. A82), sottozona Ee3 - area LM10; l'interesse archeologico si estende sulle sottozone Eg56, Ba17*, Ba18* con l'area LM10;
- incisioni rupestri sulla collina di Cillian (PTP cod. A110), sottozona Ee4, coincidente con l'area LM9;

- ponte romano della via consolare romana (PTP cod. A109), sottozona Ee5 - area LM8; l'interesse archeologico si estende sulla sottozona Ba10* con l'area LM8;
 - percorso della via consolare romana (PTP cod. A81), sottozona Ee6 - area LM11; l'interesse archeologico si estende sulle sottozone Bb1* e Ef4 con l'area LM11.
2. Alle aree di cui al comma 1 si applicano, in generale, le norme di tutela vigenti .
 3. Per le aree F1 di pertinenza di monumenti e documenti ed edifici di pregio storico, culturale, architettonico e ambientale e per le aree F2 di pregio storico, culturale, architettonico e ambientale non sono ammessi interventi trasformativi che possano pregiudicarne la percezione e fruizione del bene principale o del valore intrinseco dell'area stessa.
 4. Per le aree F1 di pertinenza dei monumenti e documenti ogni intervento è subordinato al preventivo parere della Struttura regionale competente in materia di tutela dei beni culturali.
 5. Per le aree F1 di potenziale interesse archeologico di seguito elencate, ogni attività di modifica del sottosuolo è subordinata al preventivo parere della Struttura regionale competente in materia di tutela dei beni archeologici:
 - area di pertinenza della Chiesa di Saint-Maurice a Moron, nella località omonima (in sottozona Ee1 - area LM5).
 6. Le seguenti aree, individuate come LM, sono sottoposte a speciale limitazione e ogni attività di intervento e modifica nel sottosuolo è subordinata alla preventiva autorizzazione della Struttura regionale competente in materia di tutela dei beni archeologici:
 - barma Roman (LM3 in Ec1);
 - promontorio di Jean Can (LM4 in Ec1);
 - Chiesa di San Maurizio di Moron (LM5 in Ee1);
 - probabile necropoli romana parco Hôtel Billia (LM6 in Fa1*);
 - villa romana e resti preistorici (PTP cod. A108 - LM7 in Ab1, Be5, Fb3);
 - Area di pertinenza della fornace medievale in località Grand-Rhun (apposito LM in Eg6).
 7. I percorsi storici che collegano Ponte Romano a Moron (PS4) e la strada comunale da Saint-Vincent al Col de Joux (PS6), per la loro importanza storica e culturale, risultano di "particolare pregio": ogni attività di modifica è subordinata al preventivo parere della Struttura regionale competente in materia di tutela dei beni paesaggistici.
 8. Eventuali interventi strutturali e infrastrutturali sono dichiarati ammissibili, localizzati e dimensionati con deliberazione dall'organo comunale competente, previo parere della Soprintendenza per i beni e le attività culturali, su proposta dei soggetti interessati.
 9. Gli interventi di valorizzazione estesi ad un'intera area di specifico interesse paesaggistico, storico, culturale o documentario e archeologico di cui alla lettera d), comma 1, art. 9 delle NTA, si attuano attraverso gli strumenti indicati al comma 6, art. 7 delle NTA.
 10. Per gli interventi nelle aree di specifico interesse paesaggistico, storico, culturale o documentario e archeologico interferenti con le sottozone di tipo A, oltre alla disciplina indicata al presente articolo, si applicano le disposizioni dell'art. 44.
 11. Per le reti di distribuzione dell'energia elettrica ricadenti in tali aree si applicano le determinazioni di cui al comma 2, lettera d) dell'art. 22 NAPTP.
 12. È inoltre necessario prevedere in tali aree il progressivo interrimento delle linee telefoniche e di illuminazione pubblica fatta salva la disciplina delle aree di interesse archeologico.
 13. Nelle aree indicate nel presente articolo, è esclusa l'installazione di impianti fotovoltaici ed eolici fatte salve le possibilità previste da specifiche discipline di settore.”.

ART. 27 – PERCORSI STORICI

Comma 2: al termine del dispositivo, si chiede di inserire la frase:

“Inoltre, nella tavola P1 sono individuati i percorsi storici di “particolare pregio” per la loro importanza storica e culturale, meritevoli di specifica tutela ; nella fattispecie i nn. PS4 e PS6”.

Comma 4: si chiede di sostituire le parole “della rete viaria storica” con le parole “dei percorsi storici”; inoltre, tra le parole “o reimpiegati” e “gli elementi lapidei”, si chiede di inserire le parole “(conservando inalterata la tipologia originaria)”.

Comma 4: si ritiene necessario suddividere il contenuto del comma 4 in due commi distinti:

“4. Negli interventi di manutenzione e recupero dei percorsi storici sono mantenuti in opera o reimpiegati (conservando inalterata la tipologia originaria) gli elementi lapidei costituenti pavimentazioni, muri di sostegno e le altre strutture tradizionali – di qualunque materiale – attinenti ai sentieri medesimi.

4bis. Negli interventi di ripristino e valorizzazione della rete viaria storica, la tipologia e i sistemi costruttivi utilizzati per le pavimentazioni, i muri di sostegno e le recinzioni devono essere quelli presenti nell’area di intervento o con caratteristiche similari.”.

Nuovo comma: occorre inserire il seguente nuovo comma:

“7bis. Gli interventi sui percorsi storici PS4 e PS6, di cui al comma 1, che eccedano la manutenzione straordinaria, dovranno essere preventivamente autorizzati dalla struttura regionale competente in materia di tutela dei beni culturali.”.

ART. 29 – POZZI E SORGENTI

Nuovo comma: si chiede di introdurre, in coda all’articolo, il seguente nuovo comma: “perimetrazione della sorgente *Fons salutis*¹: è definita la zona di protezione assoluta con un’area di raggio pari a 10 m dal punto di scaturigine; è inoltre perimetrata un’ulteriore area entro la quale non si possono svolgere attività agricole, né antropiche, né di trasformazione del suolo, se non previa autorizzazione della Giunta regionale, coincidente con l’area della concessione mineraria² della “Fons salutis”.”.

ART. 30 – CORSI D’ACQUA NATURALI PUBBLICI, CANALI, VASCHE DI CARICO, CANALI IRRIGUI, RUS, “BRANTSE”

Comma 5: si chiede di sostituire le parole “indicazioni della relazione” con la parola “condizioni”.

ART. 31 – RETI DI TRASPORTO E DISTRIBUZIONE DELL’ENERGIA

Comma 2: tra le parole “tutela ambientale” e “anche alla luce” occorre aggiungere le parole “paesaggistica e culturale”; inoltre, al termine del dispositivo, occorre sopprimere, in quanto ripetitive, le parole “anche alla luce di soluzioni alternative”.

Comma 3, lett. a): occorre sopprimere, in quanto in contrasto con le normative vigenti, la parola “preferibilmente”.

Comma 4: occorre sopprimere le parole “in via prioritaria”, in quanto in contrasto con le disposizioni vigenti.”.

ART. 32bis – DISTANZE MINIME DELLE STALLE E DELLE RELATIVE CONCIMAIE

Comma 1: si chiede di sostituire il comma con il seguente: “Le distanze minime da rispettare, reciprocamente, nella nuova costruzione tra stalle e/o concimaie e l’edificazione esistente o quella prevista nelle sottozone destinate agli insediamenti devono essere misurate dal perimetro delle sottozone di tipo A, B, C e F.” e di eliminare conseguentemente la nota 144.

¹ Ai sensi dell’art. 53 della l.r. 5/2008.

² Rif. Decreto del 03/10/1932.

ART. 33 – VIABILITÀ

Comma 5, lett. a): si chiede di eliminare le parole “Carta di”.

Comma 5, lett. c): si chiede di sostituire la parola “preferibilmente locale” con le parole “preferibilmente locale o di tipo simile”.

Comma 5, lett. g): si chiede di sostituire le parole “dei sentieri” con le parole “dei percorsi storici”.

Comma 6, lett. b), terzo alinea: si chiede di eliminare le parole “e grande”.

Comma 10: si chiede di correggere la distanza dal confine della strada statale di 40,0 m stabilita per gli ambiti “fuori dai centri abitati” portandola a “30,0 m”; alla nota 157 si chiede di correggere il riferimento alla lettera b) con la lettera c).

Comma 12: si chiede di eliminare la nota n. 165.

Comma 22: si chiede di eliminare il comma.

ART. 34 – OLEODOTTO, GASDOTTO, ACQUEDOTTO

Comma 6: si ritiene che occorra verificare se le parole “Capo I” debbano essere sostituite con le parole “Capo VI”.

ART. 35 – GESTIONE DEI RIFIUTI

Si chiede di eliminare i commi 3 e 5.

ART. 37 – SITI E IMPIANTI DI RADIOTELECOMUNICAZIONE

Comma 2, nota 187 e comma 5, nota 192: si chiede di sostituire il richiamo all’articolo 32 della l.r. 11/1998 con il richiamo alla l.r. 25/2005.

Comma 3, nota 188: si consiglia di mantenere in nota solo il riferimento alla “l.r. 4.11.2005, n. 25”, stralciando la seconda parte;

Comma 5: si chiede di suddividere i contenuti in due commi:

5. Nelle more di approvazione del completamento del piano di interesse generale dei siti di radiotelecomunicazioni è esclusa espressamente la possibilità di installare nuove stazioni all’interno delle zone “A” del PRG. Inoltre, gli impianti di teletrasmissione devono essere localizzati in modo da non incidere negativamente:

- a) sulle componenti strutturali del paesaggio³;
- b) sui siti, beni e aree di specifico interesse naturalistico, paesaggistico, storico o archeologico⁴;
- c) sulle aree naturali di protezione speciale⁵.

5bis. Su tutta la restante parte del territorio comunale, sono ammessi i seguenti interventi:

a) Installazione di nuove stazioni radioelettriche anche se non coerenti con le destinazioni di zona del PRG, previo parere favorevole dell’A.R.P.A. in merito al rispetto dei limiti di esposizione, delle misure di cautela e degli eventuali obiettivi di qualità stabiliti dalla normativa statale vigente, nonché postazioni o altre strutture, qualora:

- 1) necessarie a rispondere a specifiche esigenze di localizzazione territoriale o per i casi di motivata necessità;
- 2) tecnicamente non localizzabili all’interno dei siti attrezzati individuati dai piani previsti ai sensi di legge;
- 3) tecnicamente non localizzabili su postazioni esistenti;
- 4) funzionali ad attività coerenti con le destinazioni d’uso ammesse dal PRG quali impianti di risalita, uffici, imprese, ecc.;

³ art. 30, comma 2, NAPTP

⁴ artt. 38, 39 e 40, NAPTP

⁵ art. 22, comma 8, NAPTP

5) funzionalmente collegati ad esigenze specifiche di copertura locale;

6) collegate e specifiche esigenze di localizzazione territoriale nel caso di impianti di reti di telecontrollo e comando.

In questi casi le stazioni radioelettriche e le altre strutture dovranno essere realizzate prioritariamente su strutture ed edifici pubblici esistenti con esclusione di quelli classificati “monumento” e “documento” dal vigente PRG e dalla vigente legislazione regionale e nazionale.

b) Per le stazioni radioelettriche esistenti e le postazioni esistenti risultanti dai progetti di rete approvati agli operatori sono ammessi i seguenti interventi:

1) la manutenzione ordinaria e straordinaria e l’installazione di stazioni radioelettriche per il potenziamento della postazione esistente, fermo restando il rispetto dei limiti di esposizione, delle misure di cautela e degli eventuali obiettivi di qualità stabiliti dalla normativa statale vigente;

2) la manutenzione ordinaria e straordinaria, il risanamento conservativo, la ristrutturazione edilizia, gli interventi di demolizione e potenziamento delle altre strutture che compongono la postazione esistente.”.

Comma 7, lett. a): si chiede di sostituire il testo con il seguente:

a) gli elementi strutturali metallici dovranno essere nelle tonalità del grigio, opachi e non riflettenti;

Comma 7, lett. b): si chiede di sostituire la parola “architettonici” con la parola “culturali”.”.

ART. 39 – AREE SCIABILI, PISTE DI SCI ALPINO E NORDICO E ALTRE ATTREZZATURE RICREATIVE SPORTIVE

Comma 2, lett. e): si chiede di sostituire le parole “alla precedente lettera e)” con le parole “alla precedente lettera d)”.

Comma 3, lettera b): si segnala la necessità di recepire i contenuti dell’articolo 3, comma 5bis, della l.r. 9/1992, come recentemente modificato, che recita ““per garantire la funzionalità delle piste, ai lati delle stesse sono assicurate fasce di rispetto nelle quali è vietato realizzare interventi edilizi, interventi comportanti trasformazioni territoriali o svolgere attività tali da ostacolarne l'utilizzo in sicurezza. La larghezza delle fasce di rispetto è pari a cinque metri, salvo che negli elaborati progettuali di cui al comma 5 dell’art. 3 della l.r. 9/1992 non siano contemplate larghezze diverse in ragione delle peculiarità morfologiche della pista”.

Comma 8: si chiede di sostituire le parole “e quelli occorrenti” con le parole “e quelle occorrenti”.

Comma 9: stante la nuova articolazione proposta per l’art. 25 delle NTA, si chiede di sostituire le parole “ai commi 13 e 14 dell” con la parola “all”.”.

ART. 44 – SOTTOZONE DI TIPO “A”

Comma 2, note 212 e 215: si chiede di sostituire le parole “comma 4” con le parole “comma 2”.

Comma 2, note 213 e 214; comma 12, nota 221 e comma 13, nota 222: si chiede di sostituire le parole “comma 4” con le parole “comma 2” e sopprimere la lett. “i)”.

Comma 4: si chiede di sostituire le parole “commi 10, 11 e 12” con le parole “commi 6, 9 e 19”;

Comma 5: si chiede di sostituire il riferimento all’articolo 45 con il riferimento all’articolo 26.

Comma 6, nota 216: si chiede di sostituire le parole “comma 4bis” con le parole “comma 2, lett. i)”.

Comma 7: si chiede di sostituire la parola “architettonici” con la parola “culturali”.

Comma 16: si chiede di sostituire le parole “e non sono cumulabili con altre possibilità di ampliamento concesse ai sensi di legge” con le parole “, sono alternativi agli incrementi previsti

da norme sovraordinate⁶; alla lett. b) si chiede di sostituire la parola “volta” con la parola “volti”.

Comma 18: si chiede di inserire, dopo le parole “o nelle sottozone limitrofe”, le parole “, ad esclusione delle sottozone di tipo Ae ed E”.

Nuovi commi: dopo il comma 19, si richiede di aggiungere i seguenti commi:

20. Gli interventi sui fontanili e sugli abbeveratoi tradizionali classificati “documento” dal PRG, costituenti “infrastrutture” oggetto di tutela e valorizzazione, devono tendere alla salvaguardia delle specifiche caratteristiche tipologiche, costruttive e dei materiali costitutivi, nonché favorirne la fruibilità e la leggibilità nell’ambito del contesto nel quale sono inseriti; tali interventi sono assoggettati alla preventiva autorizzazione da parte della struttura regionale competente in materia di tutela dei beni culturali”;

21. Nelle parti di sottozone Ab1, Ac3 e Ae9 caratterizzate da aree a potenziale archeologico, ogni modifica del sottosuolo è subordinata al preventivo parere della Struttura regionale competente in materia di tutela dei beni archeologici.

22. Al fine di preservare l’organizzazione dei percorsi, che costituiscono a tutti gli effetti testimonianze storiche dell’organizzazione antropica all’interno del nucleo di cui fanno parte integrante, per cui devono essere oggetto di conservazione e valorizzazione, non è consentito chiudere con alcun elemento:

- i passaggi d’uso pubblico;
- i percorsi e le aree cortilizie in cui sono stati effettuati interventi di riqualificazione da parte dell’ente pubblico;
- i percorsi e le aree cortilizie che saranno oggetto di futura riqualificazione da parte dell’ente pubblico.

23. Relativamente alle norme in materia di altezza minima e di requisiti igienico-sanitari dei locali di abitazione, sui fabbricati classificati si applicano le rispettive disposizioni di legge .

24. Ogni intervento sui fabbricati e sulle loro aree pertinenziali deve porre particolare attenzione al rapporto con il contesto agricolo e naturale (accessi a sentieri, orti, prati, rus, ...).”.

ART. 45 – CLASSIFICAZIONE DEGLI EDIFICI E DELLE AREE UBICATI NELLE SOTTOZONE DI TIPO “A”

Comma 1: si chiede di sostituire le parole “ai commi 6, 7 e 8” con le parole “al comma 2”.

Comma 3: si chiede di riformulare il comma come segue: “La disciplina degli usi e degli interventi nelle aree libere classificate o classificabili di particolare interesse di tipo F1 e F2 è indicata all’art. 26 delle presenti NTA.” Eliminando anche la nota 224.

ART. 46 – SOTTOZONE DI TIPO “B”

Comma 6: per agevolare la lettura del dispositivo, si consiglia di inserire la parola “nonché” tra le parole “valore all’insediamento” e “la riqualificazione”.

Commi 8, 9 e 10: per agevolare la lettura del dispositivo, si consiglia di sopprimere le parole “Nelle sottozone di tipo Ba, Bb1*, Bd e Be”.

Comma 9: si chiede di aggiungere le parole “sia a raso che in interrato o fuori terra” dopo le parole “le quantità minime di aree destinate a parcheggio privato”.

Comma 11: si chiede di sostituire il limite di “150 m” con il limite di “200 m” e di aggiungere, in fondo al periodo, le parole “con presentazione di atto di pertinenzialità trascritto e registrato prima del rilascio o presentazione del titolo abilitativo”.

Comma 18: in analogia a quanto già disciplinato in altri Comuni della Valle d’Aosta, si chiede di escludere dall’applicazione della norma gli interventi relativi alle destinazioni d’uso ricettive (g)

⁶ L.r. 24/2009, l.r. 11/1998, articoli 90bis e 90ter.

e a quelle pubbliche (m).

Nuovo comma: dopo il comma 18, si richiede di aggiungere il seguente comma:

“19. Nelle parti di sottozona Ba10, Ba17*, Ba18*, Bb1* e Be5 caratterizzate da aree a potenziale archeologico, ogni modifica del sottosuolo è subordinata al preventivo parere della Struttura regionale competente in materia di tutela dei beni archeologici.”.

ART. 47 – SOTTOZONE DI TIPO “C”

Comma 4, lettera a): si ritiene opportuno sostituire la parola “sociali” con la parola “ricreativi”.

Nuovo comma 8bis: si chiede, inoltre, di inserire anche per la sottozona Ce la disciplina di cui al precedente articolo 46, comma 18, con le eccezioni definite per le destinazioni d’uso ricettive e pubbliche.

ART. 50 – SOTTOZONE DI TIPO “EB”

Comma 3: si chiede di eliminare la parola “pertanto” in quanto fuorviante.

Comma 5: si chiede di aggiungere le parole “per autoconsumo in loco” tra le parole “da fonti rinnovabili” e “impianti irrigui” e le parole “riqualificazione di” prima delle parole “infrastrutture di accesso ai fabbricati”; si chiede inoltre di eliminare le parole “o opere di bonifica in genere”.

Comma 6: si chiede di eliminare il comma.

Comma 8: si chiede di inserire, alla fine del dispositivo della lettera a), le parole “storiche di pregio”; in merito alla lettera c), si ritiene necessario sostituire le parole “al comma 13” con le parole “al comma 8”.

Comma 9: si chiede di inserire le parole “e 8” tra le parole “comma 7” e “dell’art. 39”.

Comma 10: si chiede di sostituire le parole “sugli edifici o parti di essi privi dei requisiti di idoneità a fini agricoli certificati dalle competenti strutture regionali²³²” con le parole “nel rispetto dell’art. 15, punto 1 delle presenti NTA”.

Comma 14: si chiede di inserire la parola “unico” tra le parole “per creare un” e “posto tappa”.

ART. 51 – SOTTOZONE DI TIPO “EC”

Commi 6, lett. f), e 11: stante la nuova disciplina dell’art. 25, occorre sostituire le parole “al comma 13” con le parole “al comma 8”.

Comma 7: si chiede di inserire le parole “e 8” tra le parole “comma 7” e “dell’art. 39”; inoltre si chiede di sostituire le parole “commi 8, 9, 10” con le parole “comma 9”.

Dopo il comma 12, si richiede di aggiungere il seguente nuovo comma:

“12bis. Nelle parti di sottozona Ec1 caratterizzate da aree a potenziale archeologico, ogni modifica del sottosuolo è subordinata al preventivo parere della Struttura regionale competente in materia di tutela dei beni archeologici.”.

ART. 53 – SOTTOZONE DI TIPO “EE”

Comma 1: al termine delle descrizioni delle singole sottozone, si chiede di inserire le relative aree sottoposte a speciali limitazioni e disciplina, rispettivamente:

- area LM5 - parte - per Ee1
- area LM10 per Ee3
- area LM9 per Ee4
- area LM8 - parte - per Ee5
- area LM11 per Ee6.

Comma 8: stante la nuova disciplina dell’art. 24, occorre sostituire le parole “comma 3” con le parole “comma 2”.

Comma 9: stante la nuova disciplina dell’art. 25, occorre sostituire le parole “al comma 13” con

le parole “al comma 8”.

ART. 54 – SOTTOZONE DI TIPO “EF”

Comma 6: si chiede di eliminare il comma.

Comma 9: stante la nuova disciplina dell’art. 25 occorre sostituire le parole “al comma 13” con le parole “al comma 8”.

Dopo il comma 13, si richiede di aggiungere il seguente nuovo comma:

“13bis. Nella parte di sottozona Ef4 caratterizzata da aree a potenziale archeologico, ogni modifica del sottosuolo è subordinata al preventivo parere della Struttura regionale competente in materia di tutela dei beni archeologici.”.

ART. 55 – SOTTOZONE DI TIPO “EG”

Comma 2: si chiede di inserire, dopo le parole “*tabella di sottozona 1bis – Eg*”, le parole seguenti: “*(prescrizioni particolari)*”.

Comma 6: anche per questo comma la Struttura pianificazione agricolo-territoriale e strutture aziendali chiede di sostituire le parole “Le aziende agricole esistenti” con le parole “Le strutture agricole esistenti”.

Comma 9: si osserva che, stante la nuova disciplina dell’art. 25, occorre sostituire la data “1946” con la data “1945”.

Comma 10: si chiede di riformulare il comma nel modo seguente: “E’ ammessa la costruzione in interrato di locali accessori e di autorimesse a servizio di unità immobiliari esistenti nella sottozona di riferimento; la superficie dei locali accessori non può essere superiore a 25 m² netti e le autorimesse devono essere dimensionate per ricavare al massimo 2 posti auto per unità abitativa, ovvero quanto richiesto dagli standard per destinazioni diverse dalla residenza; le costruzioni devono essere realizzate sul lotto di pertinenza o in terreni adiacenti, entro una distanza massima di 20 metri, vincolate all’unità immobiliare di riferimento con atto trascritto; le autorimesse devono presentare un unico accesso per tutti gli utenti.”.

Inoltre, al termine del dispositivo, ritiene necessario aggiungere la frase: “I locali accessori possono essere raggiungibili solo tramite accesso diretto dall’edificio principale”.

Comma 11: si chiede di inserire un nuovo primo alinea che recita “gli interventi a destinazione non agricola non richiedano la realizzazione di nuove infrastrutture pubbliche con riferimento al precedente articolo 6, comma 6;”.

Comma 11, quinto alinea: si chiede di eliminare le seguenti parole “, in particolare per le attività artigianali in atto alla data di adozione della variante generale ricomprese nelle sottozone Eg28 (Moron – LeTreul) e Eg51 (Cillian - La Fera) valgono le prescrizioni di cui alla tabella Tab 2bis Eg e Tab 1bis Eg;”, mentre il Dipartimento soprintendenza per i beni e le attività culturali chiede di sostituire le parole “alla tabella Tab 2bis Eg e Tab 1bis Eg” con le parole “rispettivamente alle tabelle Tab 1bis-Eg e Tab 2bis-Eg”.

Comma 11, settimo alinea: si chiede di integrare l’alinea inserendo, dopo le parole “aziende della ristorazione”, le parole “nel caso specifico se serviti direttamente da viabilità pubblica”.

Comma 11, ultimo alinea: si chiede di sostituire le parole “e simili ricadente nelle precedenti categorie” con le parole “non ricadenti nella categoria f5”.

Nuovo comma: dopo il comma 15, si chiede di aggiungere il seguente comma:

“15bis. Nelle parti di sottozone Eg6 e Eg56, caratterizzate da potenziale archeologico”, ogni modifica del sottosuolo è subordinata al preventivo parere della Struttura regionale competente in materia di tutela dei beni archeologici.”.

ART. 56 – SOTTOZONE DI TIPO “EH”

Comma 1: poiché né nell’articolo 10 delle NTA, dove sono elencate gli usi e le attività ammessi

sul territorio, né nelle tabelle relative alle sottozone di tipo Eh compare la destinazione “campeggio stagionale, si ritiene necessario eliminare il richiamo a tale destinazione nel comma esaminato.

Comma 4: si chiede di inserire, tra le parole “ricreativo di tipo” e “Le attività e gli interventi”, le parole “tradizionale (bataille des reines)”.

Comma 7: si chiede di sostituire la data “1946” con la data “1945” e le parole “al comma 13” con le parole “al comma 8”.

Nuovo comma: si chiede di valutare se sia necessario aggiungere il seguente comma dopo il comma 12:

“12bis. Nelle parti di sottozona individuate nella carta degli ambiti inedificabili allegata al PRG quali aree boscate⁷ si applicano le disposizioni di cui all’art. 63 delle NTA.”.

ART. 58 – EDIFICI RUSTICI E ABITATIVI E STRUTTURE UTILIZZATE PER ATTIVITA’ AGRITURISTICHE NELLE ZONE DI TIPO E.

Commi 2 e 3: si chiede di eliminare i due commi e di sostituirli con il seguente unico comma: “La realizzazione di edifici abitativi collegati alla conduzione dell’azienda agricola è ammessa previo ottenimento del parere di razionalità e nei limiti stabiliti dallo stesso.”.

ART. 59 – BENI STRUMENTALI ALL’ATTIVITA’ AGRICOLA E STRUTTURE PERTINENZIALI

Comma 1: si chiede di eliminare il riferimento alle sottozone Ec.

Comma 3, secondo alinea: si chiede di riformulare il testo come segue: “se emergenti dal terreno sistemato, avere altezza massima pari a 3,00 m, misurata all’estradosso del colmo della copertura, manto di copertura in lose di pietra o lamiera scura o scandole lignee, pareti perimetrali, orditura e serramenti in legno di tonalità scura; in alternativa questi fabbricati devono presentare aspetto decoroso e rifinito possono essere rivestiti con essenze vegetali sempreverdi (edera o simili). Le aree circostanti devono essere mantenute libere dal deposito di materiali.

Commi 12 e 13: si chiede di eliminare il riferimento alle sottozone B.

Commi 14 e 15: si chiede di sostituire i due commi con il seguente unico comma:

“14. Fatte salve le normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia e, in particolare, norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all’efficienza energetica, nonché delle disposizioni contenute nel Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al d.lgs. 42/2004, possono essere realizzate serre per attività floreali e/o ortofrutticole con le seguenti prescrizioni:

A. SERRE FISSE – si considerano fisse le serre realizzate con elementi strutturali permanenti che mantengono la struttura e la copertura stabilmente fissate all’area di insediamento e, pertanto, operano una trasformazione definitiva del sedime ai fini urbanistici. La rimozione di una serra fissa presuppone la demolizione di una o più parti d’insieme (es. opere di fondazione in cls).

A.1. Serre fisse di superficie coperta $\leq 50 \text{ m}^2$, normalmente di uso familiare per attività ortofrutticole e/o florovivaistiche:

- destinazioni d’uso e attività di cui all’art. 10 delle NTA: b24ter, e7ter;
- ammissibilità: sono ammesse nelle sottozone di tipo Eg19bis Eg38, Eg39, Eg47, Eg56, Fa4;
- titolo abilitativo: SCIA; non è subordinata alla presentazione di parere favorevole di razionalità da parte dell’Assessorato dell’Agricoltura.
- caratteristiche geometriche e materiche:
 - . superficie coperta $\leq 50 \text{ m}^2$;

⁷

l.r. 6 aprile 1998, n. 11, art. 33

- . hmax utile $\leq 2,50$;
- . realizzazione con materiali leggeri (metallo/legno – vetro o altro materiale trasparente);
- . aspetto decoroso e rifinito;
- altre caratteristiche:
 - . sono soggette alle disposizioni in materia di distanze minime dai confini e tra costruzioni, ad esclusione della reciproca distanza tra le serre, come da tabella della sottozona di riferimento;
 - . alla cessazione dell'attività la struttura deve essere rimossa e il terreno riportato allo stato di coltivazione originale.

A.2. Serre fisse di superficie coperta $> 50 \text{ m}^2$, per attività ortofrutticole e/o florovivaistiche:

- destinazioni d'uso e attività di cui all'art. 10 delle NTA: b24ter; e7ter (limitatamente alla sottozona Eg56)
- ammissibilità: sono ammesse nelle sottozone Eg56 e Fa4.
- titolo abilitativo:
 - . se di superficie coperta $>$ di 50 m^2 fino a 1.000 m^2 : permesso di costruire;
 - . se sopra i 1000 m^2 , PUD;
- caratteristiche geometriche e materiche:
 - . hmax al punto di colmo sulla base delle esigenze produttive;
 - . realizzazione con materiali leggeri (metallo/legno – vetro o altro materiale trasparente);
 - . aspetto decoroso e rifinito;
- altre caratteristiche:
 - . sono soggette alle disposizioni in materia di distanze minime dai confini e tra costruzioni ad esclusione della reciproca distanza tra le serre, come da tabella della sottozona di riferimento;
 - . alla cessazione dell'attività la struttura deve essere rimossa e il terreno riportato allo stato di coltivazione originale.

B. SERRE MOBILI – si considerano serre mobili le strutture realizzate con elementi strutturali facilmente smontabili e rimovibili, comprese le eventuali fondazioni, in modo da consentire la completa rimozione di tutti gli elementi e il trasferimento in altro sito senza alcuna operazione di demolizione di parti o elementi.

B.1. Serre mobili di superficie coperta $\leq 50 \text{ m}^2$, normalmente di uso familiare per attività ortofrutticole e/o florovivaistiche:

- destinazioni d'uso e attività di cui all'art. 10 delle NTA: b24bis e e7bis;
- ammissibilità: sono ammesse nelle sottozone di tipo A, B, C, Eg in prossimità dell'edificato esistente;
- titolo abilitativo: nessun titolo abilitativo.
- caratteristiche geometriche e materiche:
 - . superficie coperta $\leq 50 \text{ m}^2$ e se in sottozone di tipo A $\leq 20 \text{ m}^2$;
 - . hmax al punto di colmo $\leq 2,50 \text{ m}$;
 - . rapporto di copertura: nessuno;
 - . realizzazione con materiali leggeri (strutture in metallo e coperture in teli);
 - . aspetto decoroso e rifinito;
- altre caratteristiche:
 - . sono soggette alle disposizioni in materia di distanze minime dai confini e tra costruzioni secondo quanto previsto da codice civile, ad esclusione della reciproca distanza tra le serre;

- . alla cessazione dell'attività la struttura deve essere rimossa e il terreno riportato allo stato di coltivazione originale.

B.2. Serre mobili di superficie coperta > 50 m², per attività ortofrutticole e/o florovivaistiche:

- destinazioni d'uso e attività di cui all'art. 10 delle NTA: b24bis e e7bis (limitatamente nelle Eg56);
- ammissibilità: sono ammesse nelle sottozone Eg19bis Eg38, Eg39, Eg47, Eg56.
- titolo abilitativo: SCIA. Non è subordinata alla presentazione di parere favorevole di razionalità da parte dell'Assessorato dell'Agricoltura;
- caratteristiche geometriche e materiche:
 - . hmax al punto di colmo sulla base delle esigenze produttive;
 - . assenza di basamenti fissi;
 - . realizzazione con materiali leggeri (strutture in metallo e coperture in teli);
 - . aspetto decoroso e rifinito;
- altre caratteristiche:
 - . sono soggette alle disposizioni in materia di distanze minime dai confini e tra costruzioni ad esclusione della reciproca distanza tra le serre;
 - . alla cessazione dell'attività la struttura deve essere rimossa e il terreno riportato allo stato di coltivazione originale.”.

ART. 60 – SOTTOZONE DI TIPO “F”

Nuovo comma: si chiede di inserire il seguente nuovo comma dopo il comma 5:

“5bis. Per la sottozona Fa4 l'interesse regionale consiste nel recupero e riqualificazione dell'area, indipendentemente dalla destinazione d'uso che sarà attuata.”.

Nuovo comma: si chiede di inserire il seguente nuovo comma dopo il comma 10:

“10bis. Nelle parti di sottozone Fa1* e Fb3 caratterizzate da aree a potenziale archeologico , ogni modifica del sottosuolo è subordinata al preventivo parere della Struttura regionale competente in materia di tutela dei beni archeologici.”.

ART. 69 – SITUAZIONI E DESTINAZIONI D'USO IN ATTO

Comma 1: si chiede di “sostituire le parole “comma 17” con le parole “comma 16” e le parole “ordinaria e straordinaria di cui al comma 1,” con le parole “straordinaria di cui al comma 1, lett. a)”.

NTA tab

In termini generali le superfici territoriali e fondiari riportate nelle tabelle per ciascuna sottozona dovranno essere aggiornate alle modificazioni richieste alla perimetrazione delle stesse sottozone.

TABELLE SOTTOZONE A

TAB. 2bis – A, nota (3): si chiede di eliminare le parole “e strutture sussidiarie alle attività agricole” dalla nota.

TAB. 1bis–A e 2bis–A, colonna usi e attività: si chiede di inserire l'uso g1.1 – albergo diffuso.

TAB. 1bis–A e 2bis–A, nota (3): si chiede di sostituire le parole “la nuova costruzione fuori terra è sempre consentita” con le parole “la nuova costruzione fuori terra è consentita”.

TAB. 2bis-A, sottozone Ae16 e Ae21: per tali sottozone si chiede di inserire una nota in calce alla Tabella recante “Per le sottozone Ae16 e Ae21, interamente gravate da ambiti inedificabili per alto e/o medio rischio per terreni sedi di frane, non sono consentiti gli interventi di nuova costruzione ex Art. 8, comma 1, lett. b), punti 1 e 2 delle NTA; non è altresì consentito il

mutamento di destinazione d'uso di cui all'art. 8, comma 1, lettera d), da usi diversi ad usi che comportino un aumento del carico antropico, rientrando pertanto fra questi gli usi di cui all'art. 10, lettere d), dbis) e g) (ad eccezione di g10 (attività per la ristorazione)).”.

TABELLE SOTTOZONE B

TAB. 1-2-3bis – Ba, nota (1): si chiede di inserire le parole “ e gli articoli 90bis e 90ter della l.r. 11/1998” dopo le parole “non sia applicabile la l.r. 24/2009”.

TAB. 1-2-3bis – Ba, nota (7): si chiede di eliminare le parole della lettera a) “con possibilità di realizzare 1 (una) unità residenziale destinata al titolare o al conduttore dell’attività compresa nella densità a destinazione ricettiva alberghiera” e le parole della lettera b) “, con possibilità per la destinazione “g7” di realizzare 1 (una) unità residenziale destinata al titolare o al conduttore dell’attività compresa nella densità a destinazione ricettiva extralberghiera (“g7”).

TAB. 2bis – Bd, nota (1): si chiede di eliminare la nota (1).

Tutte le TAB relative alle sottozone di tipo B: si ritiene opportuno richiamare, sotto forma di nota, l’art. 46, comma 18, delle NTA per la realizzazione di interventi di nuova costruzione in interrato.

TAB. 1bis–Ba, altre prescrizioni: si chiede di sostituire le parole “particolare pregio F2” con le parole “particolare interesse F1”.

TAB. 3bis–Ba, usi e attività: si chiede di eliminare l’uso “f5” e di inserire l’uso g1 e l’uso g1.1.

TAB. 1bis–Bb: si richiede di eliminare la nota (2).

TAB. 1–Bd: la sottozona Bd1 viene rinominata Be6, conseguentemente la tabella 1-Bd è eliminata mentre è inserita la nuova Tabella 4 – Be riportata nell’allegato n. 35.

TAB. 2bis-Bd: alle note (2) e (7) si chiede di eliminare le parole “o mobili”.

TAB. 1bis–Be, altre prescrizioni: in merito alla parte di sottozona Be2* - Via Ponte Romano (sigla “LM20”) si chiede di modificare la classificazione da “di particolare pregio F2” a “particolare interesse F1”;

TAB. 1bis–Be: si ricorda che in merito al punto vendita Carburanti Esso PVF 2945, sito in Via Marconi, 17 nel Comune di Saint-Vincent (censito al F. 29, m. 164) e ricadente nella sottozona Be3, è stato dichiarato sito non contaminato a seguito di analisi di rischio specifica, con nota del Servizio tutela delle acque dall’inquinamento e gestione dei rifiuti in data 16 novembre 2011, prot. n. 11486/TA, e sottoposto all’obbligo del rispetto di alcune prescrizioni che si chiede di inserire nella tabella sotto forma di nota.

TABELLE SOTTOZONE C

TAB. 1 / 1bis – Ce: si chiede di sostituire la tabella con quella di cui all’allegato n. 36.

TABELLE SOTTOZONE Eb

TAB. 1bis – Eb, nota (6): si chiede di eliminare le parole “e connessa alla residenza temporanea per la pratica di attività di coltivazione e manutenzione del territorio agricolo e forestale da parte di proprietari non qualificati imprenditori agricoli a titolo principale”.

TAB. 1bis – Eb: nella prima frase del paragrafo “usi e attività”, si chiede di inserire, dopo le parole “del comma 3”, le parole “e “c” del comma 4”; relativamente alla stessa tabella, si ritiene necessario, per la sottozona Eb1, interamente gravata da ambiti inedificabili di tipo FC-2, inserire una nota in calce alla tabella che rechi “Ogni intervento di modificazione del territorio ovvero di nuova costruzione potrà avvenire solo previo approfondimento delle aree poste in cautela per ambiti inedificabili.”.

TAB. 1bis–Eb, nota (3): si chiede di aggiungere le parole “di cui alla categoria “b” del comma 3 dell'art. 10 delle NTA,” tra le parole “e le attività” e “ammesse nella sottozona”.

TAB. 1bis–Eb, nota (5): si chiede di aggiungere le parole “mobili o semifissi” tra le parole

“impianti di irrigazione” e “e limitati interventi”.

TAB. 1bis–Eb, nota (8): si chiede di eliminare le parole “e, se riferiti alla destinazione “dbis1””.

TAB. 1bis–Eb, nota (9): si chiede di ridurre l’altezza massima portandola da 7,50 m a 5,50 m.

TABELLE SOTTOZONE Ec

TAB. 1bis – Ec, modalità d’intervento b) – 6) e nota (4): si richiede l’eliminazione dell’intervento b)6 e della relativa nota (4).

Colonna Hmax: si chiede di ridurre l’altezza massima portandola da 7,50 m a 5,50 m.

nota (3): aggiungere le parole “se già serviti da strada carrabile” tra le parole “edifici esistenti” e “per le destinazioni”.

Ulteriori prescrizioni: si chiede di inserire la seguente nota: “per le sottozone Ec1 e Ec8 si faccia riferimento all’articolo 40, commi 3, 9 e 10, delle NTA.”.

TABELLE SOTTOZONE Ee

TAB. 3bis–Ee, nota (3): occorre sostituire le parole “e paesaggistico-ambientali della sottozona” con le parole “paesaggistico-ambientali e archeologiche delle sottozone”.

TABELLE SOTTOZONE Ef

TAB. 2bis–Ef, prescrizioni particolari: occorre aggiungere la parola “eventualmente” tra le parole “agli artt. 40 e” e le parole “42 del Capo III”.

TABELLE SOTTOZONE Eg

Si chiede di sostituire le tabelle relative alle sottozone Eg con quelle riportate nell’allegato n. 37.

TABELLE SOTTOZONE Eh

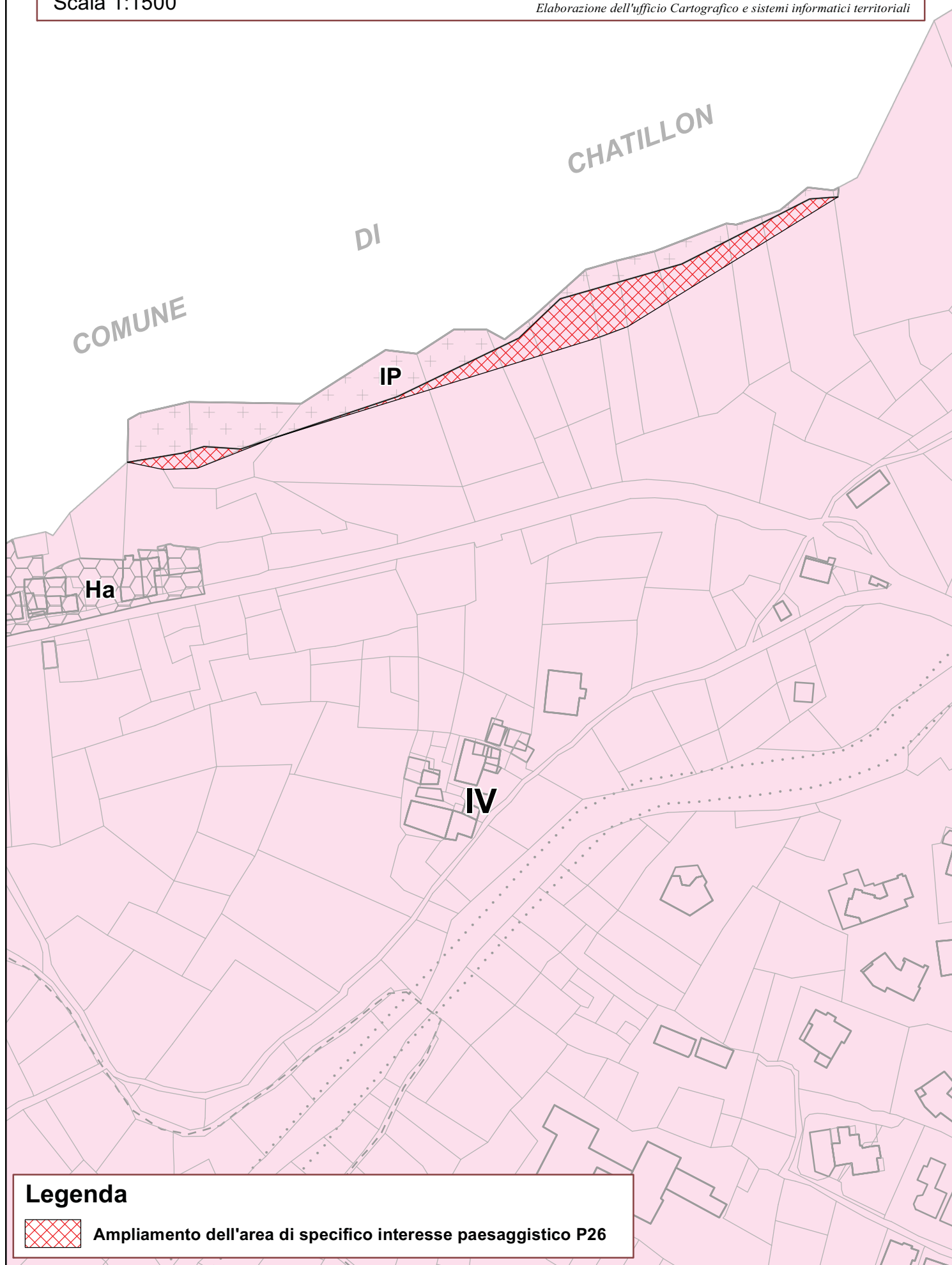
TAB. 1bis – Eh, nota (3), primo punto: si chiede di sostituire le parole “non cumulabile con i” con le parole “comprensivo dei”; nel paragrafo “parametri edilizi, nuova edificazione sulle aree libere, interrata o seminterrata” si chiede di eliminare gli usi e attività “d”; si chiede, infine, di ridurre l’altezza massima, riferita alle modeste strutture di cui al comma 8 dell’articolo 39 delle NTA, da 7,50 m a 5,50 m.

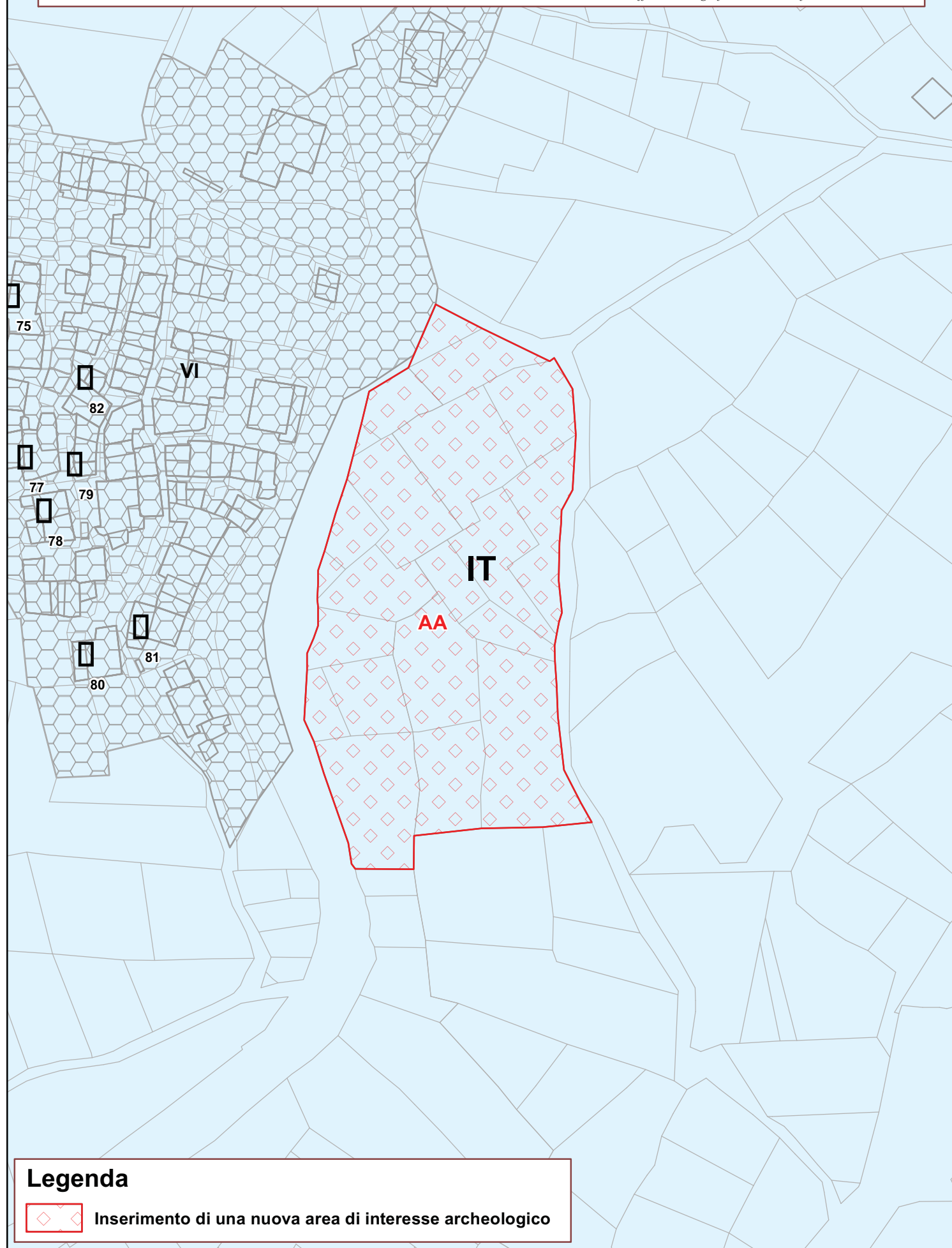
TAB. 4bis – Eh: si chiede di sostituire il termine “escursionismo equestre” con “centro di turismo equestre”; alla colonna degli usi e delle attività è necessario inserire l’attività g13.

TAB. 4bis – Eh, nota (2): dopo le parole “delle attrezzature esistenti” si chiede di inserire le parole “con una superficie massima di 100 m²”.

Saint-Christophe, lì 18 ottobre 2018

LA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Chantal Trèves

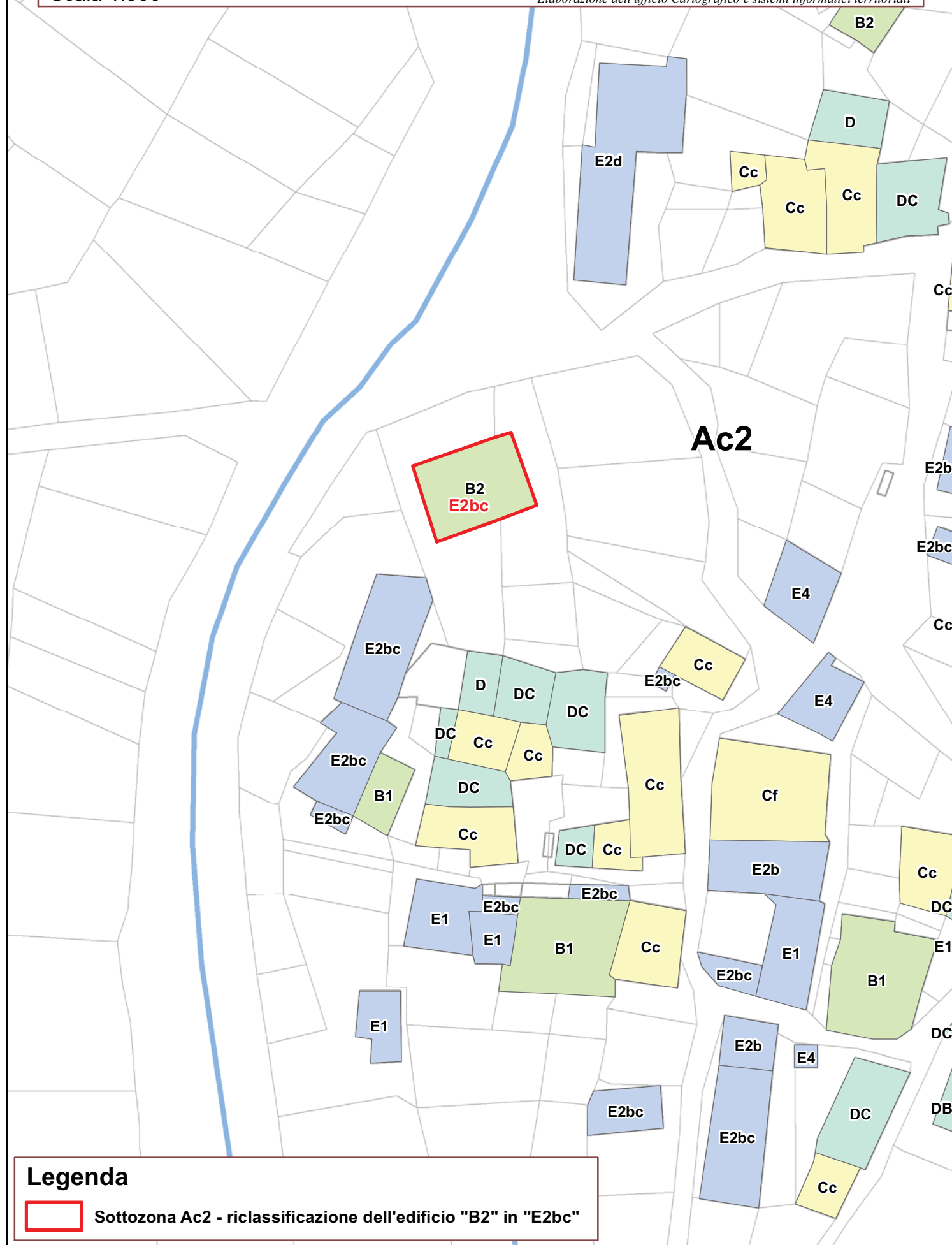




Legenda

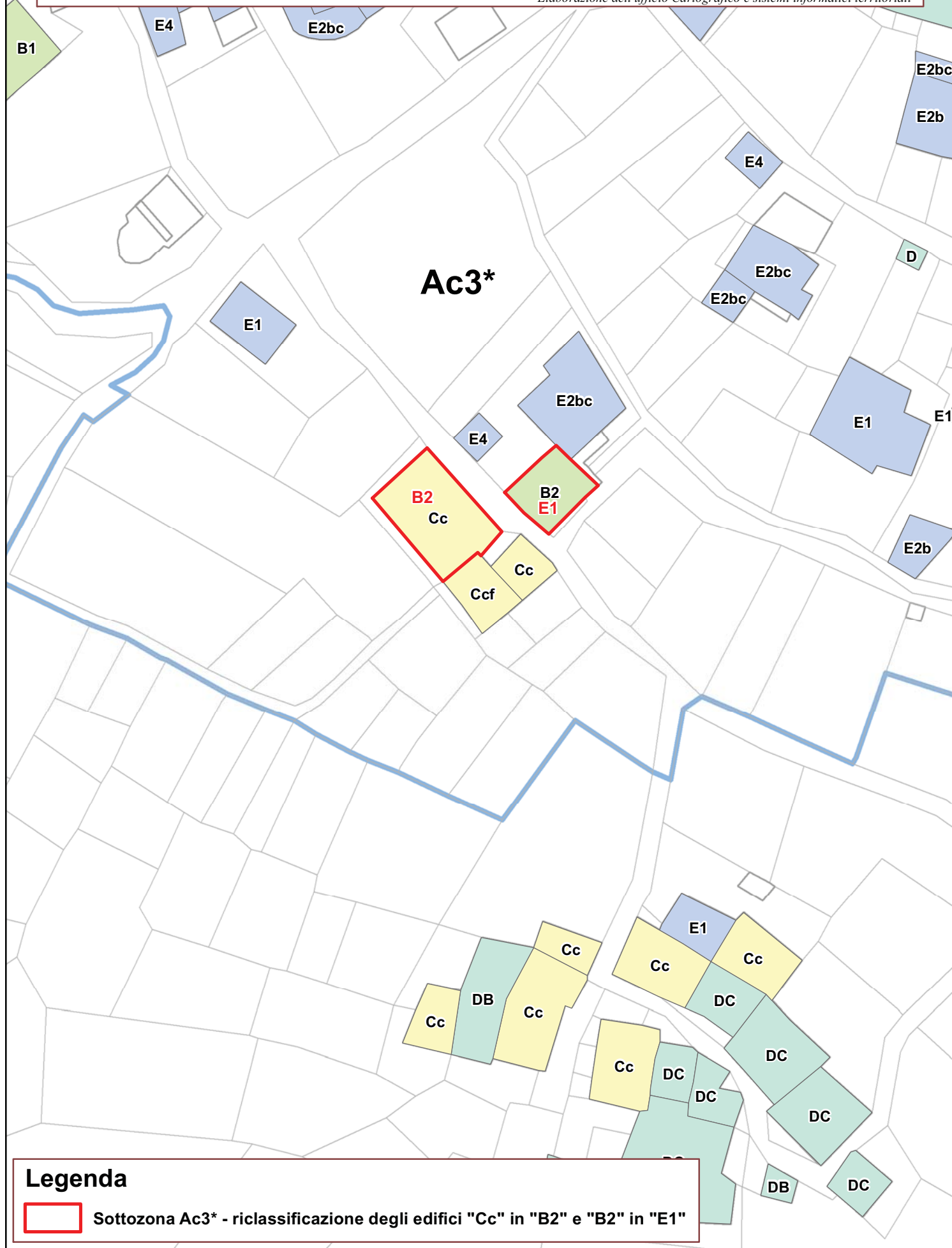


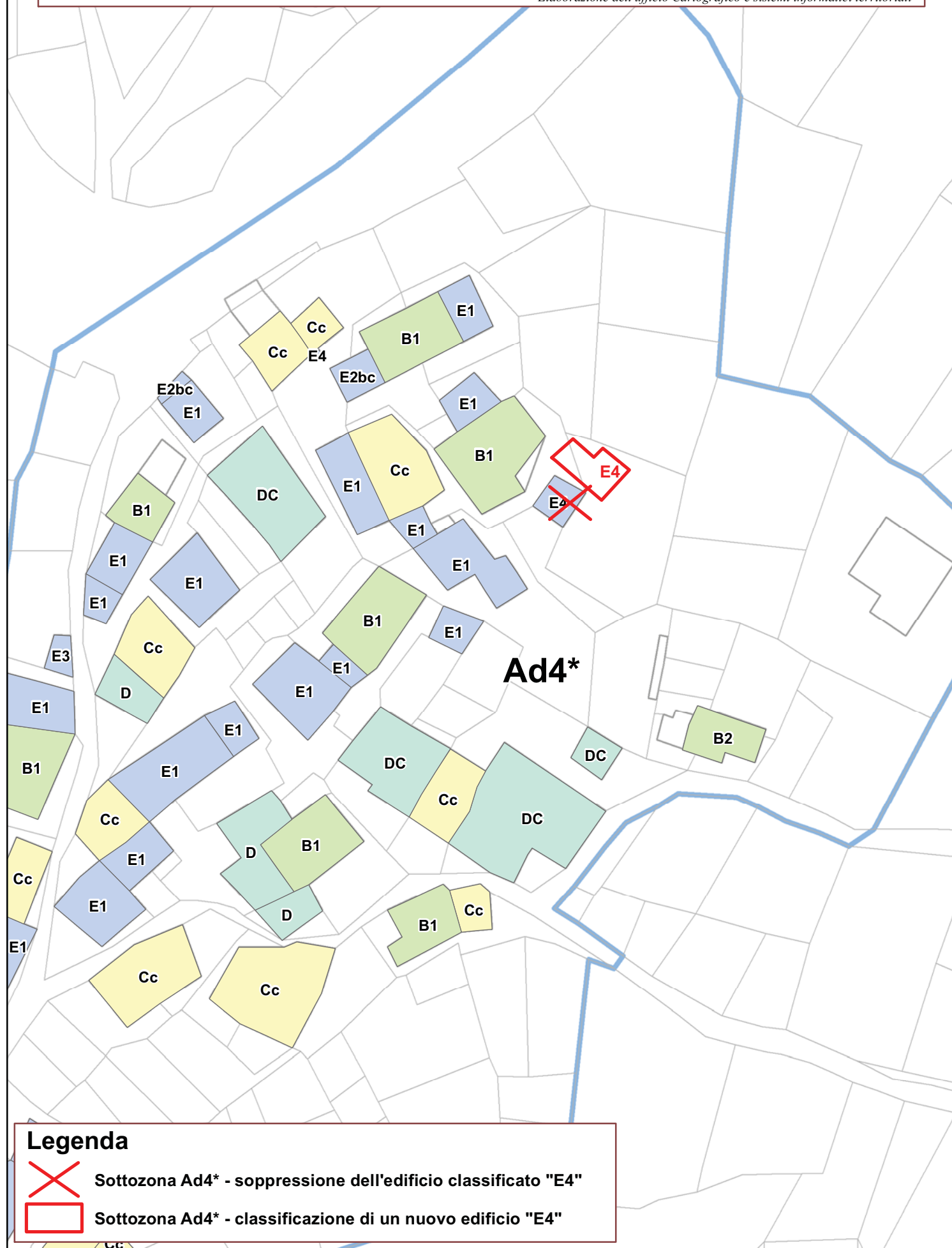
Inserimento di una nuova area di interesse archeologico



Scala 1:500

Elaborazione dell'ufficio Cartografico e sistemi informativi territoriali



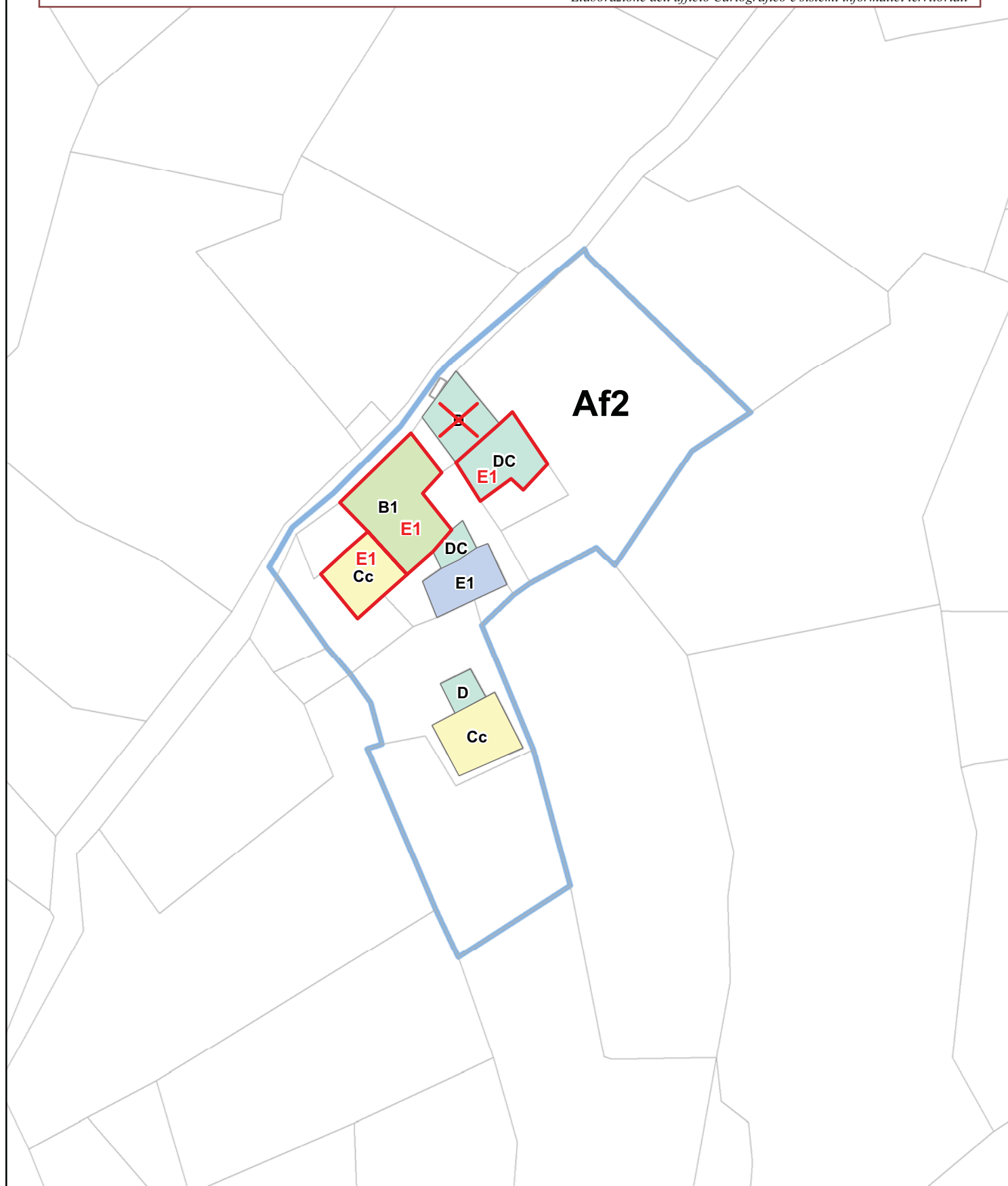


Legenda



Sottozona Ad4* - soppressione dell'edificio classificato "E4"

Sottozona Ad4* - classificazione di un nuovo edificio "E4"



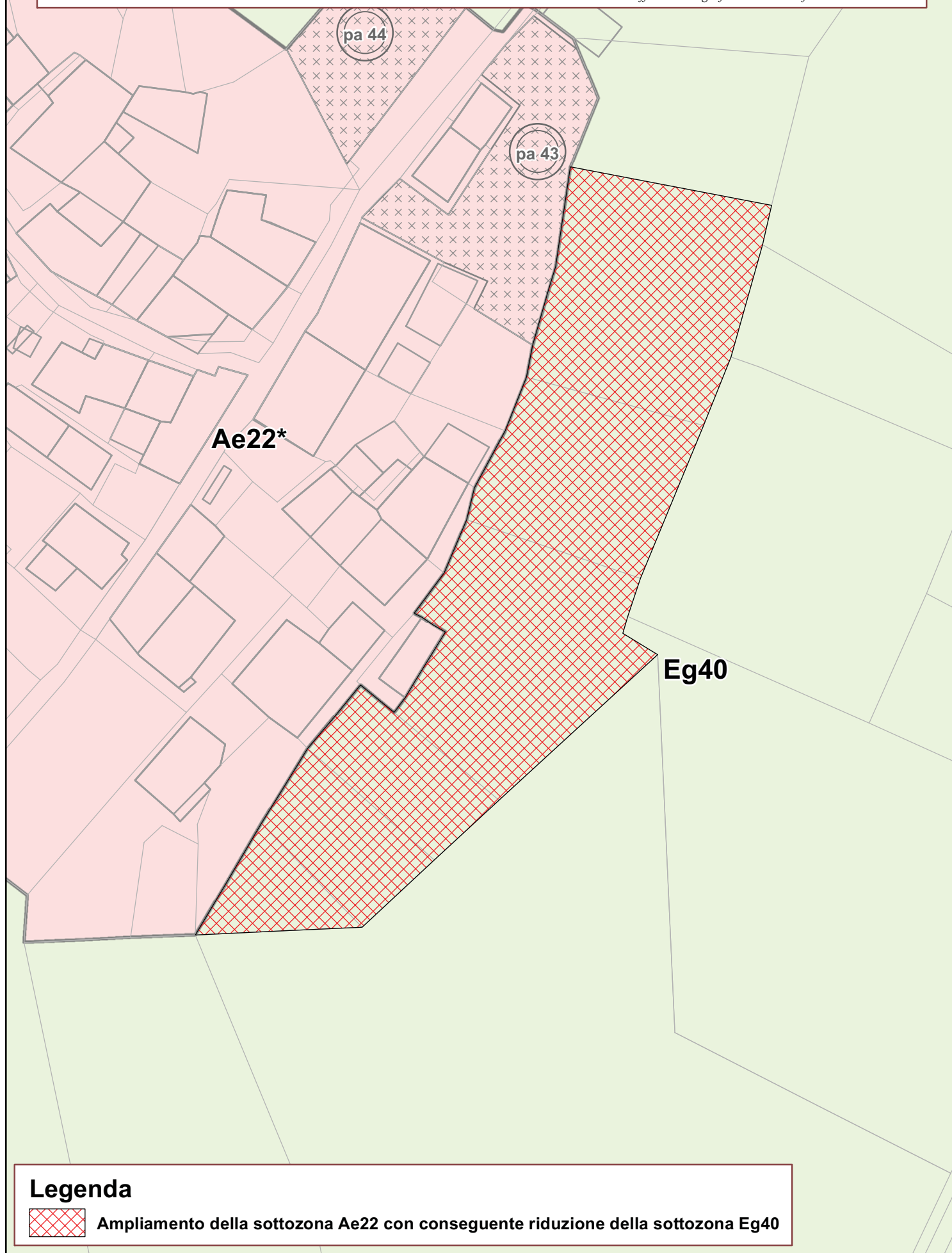
Legenda



Sottozona Af2 - soppressione dell'edificio classificato "D"



Sottozona Af2 - riclassificazione degli edifici "B1" - "Cc" e "DC" in "E1"



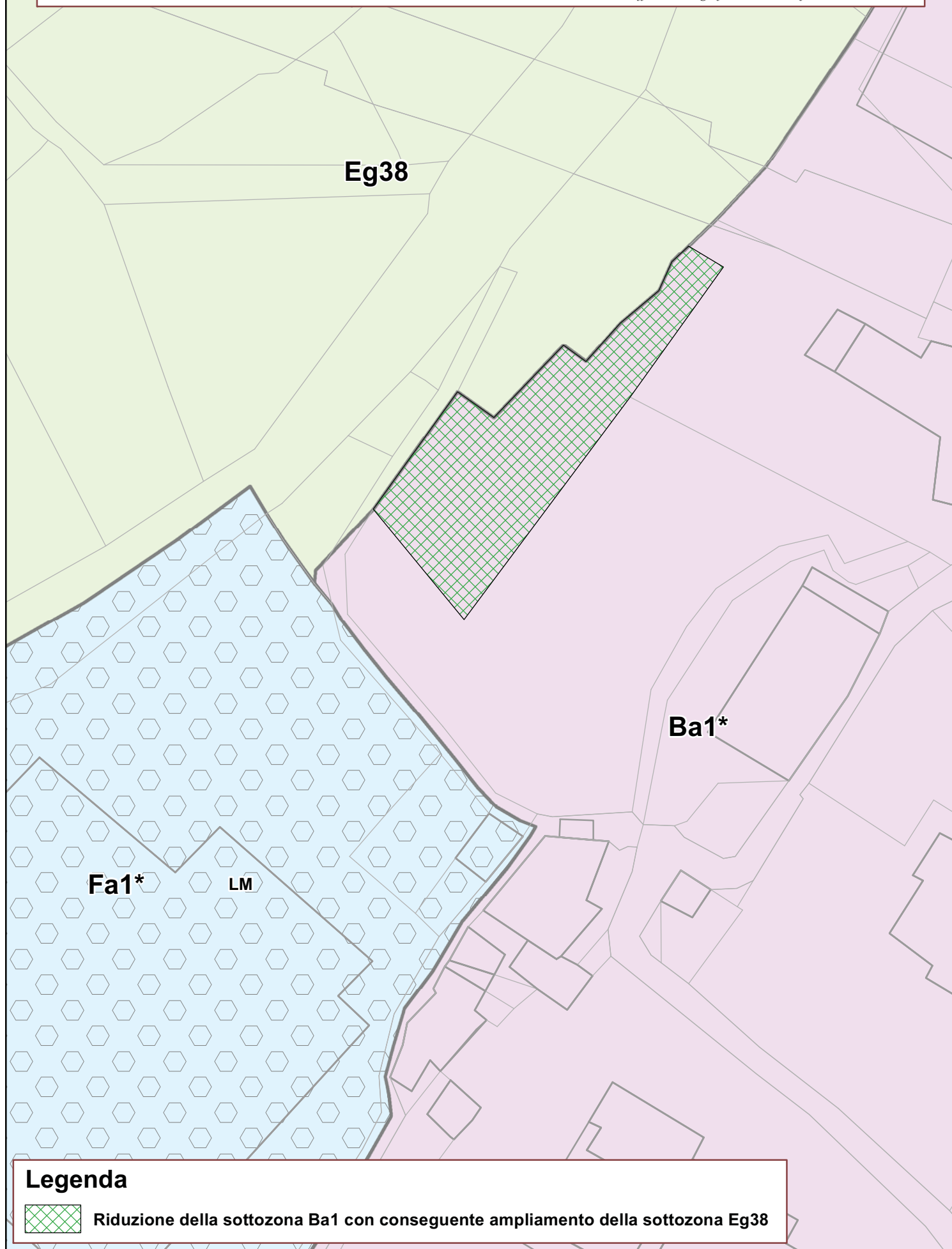
Legenda



Ampliamento della sottozona Ae22 con conseguente riduzione della sottozona Eg40

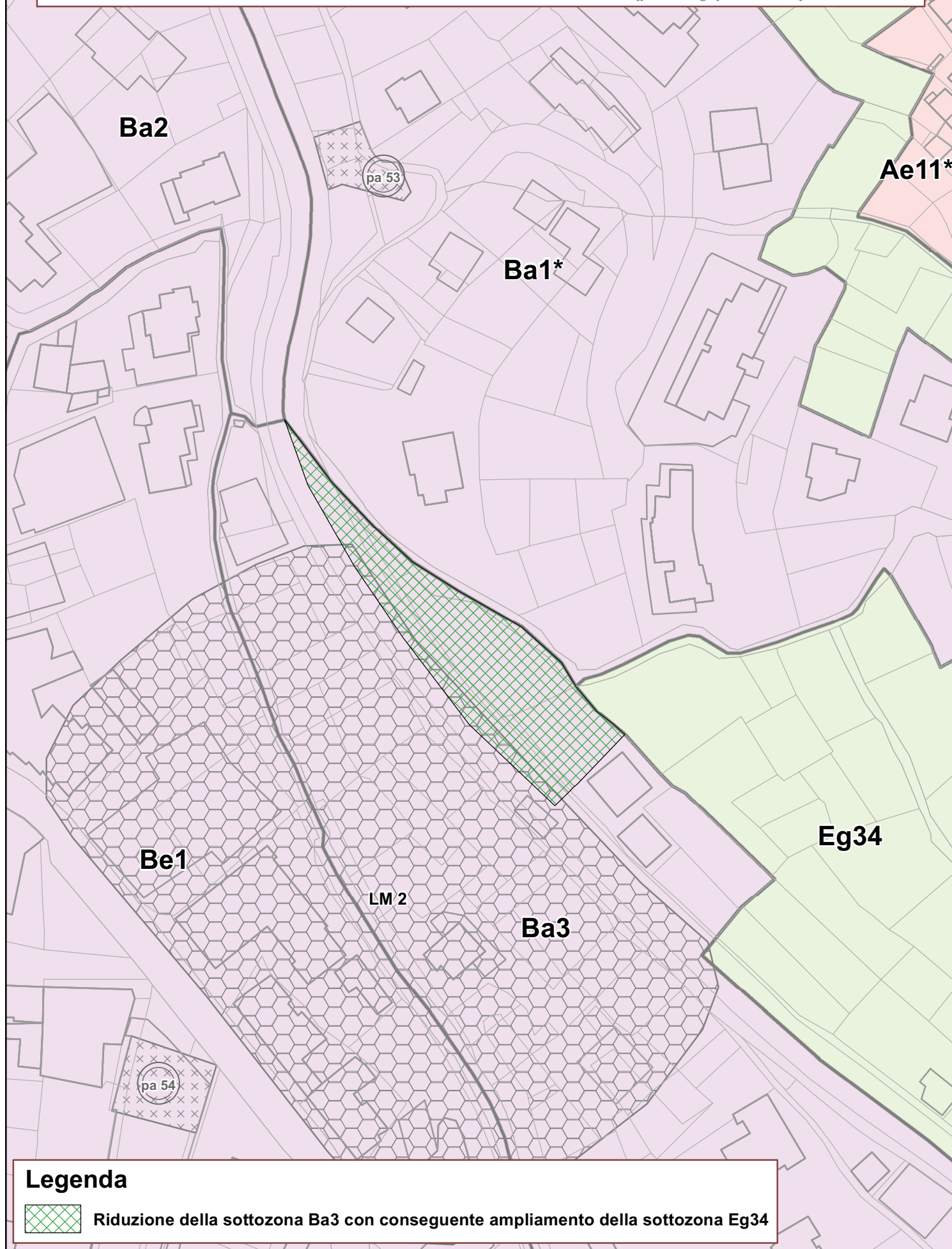
Scala 1:500

Elaborazione dell'ufficio Cartografico e sistemi informatici territoriali



Scala 1:1000

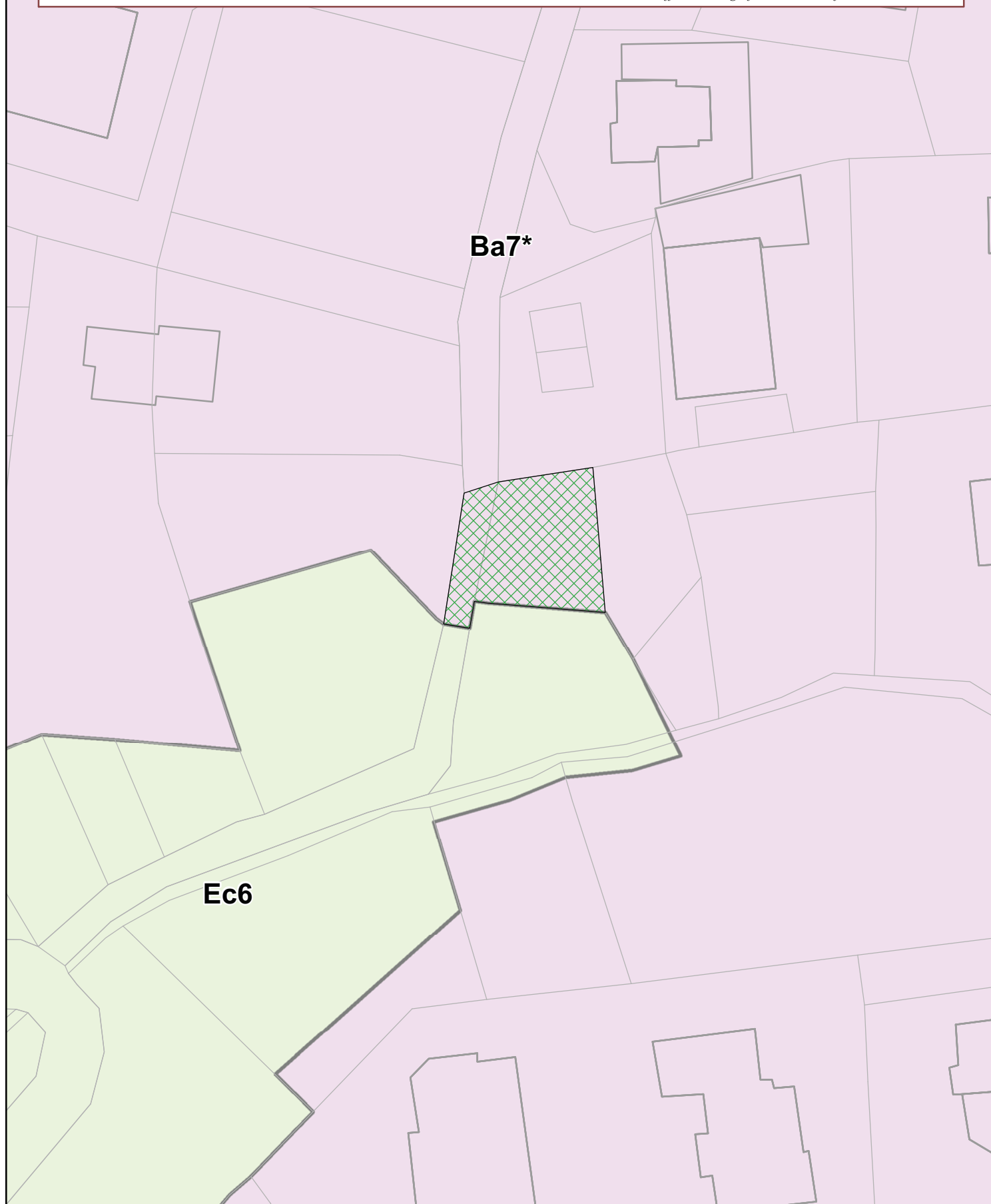
Elaborazione dell'ufficio Cartografico e sistemi informatici territoriali



Legenda



Riduzione della sottozona Ba3 con conseguente ampliamento della sottozona Eg34



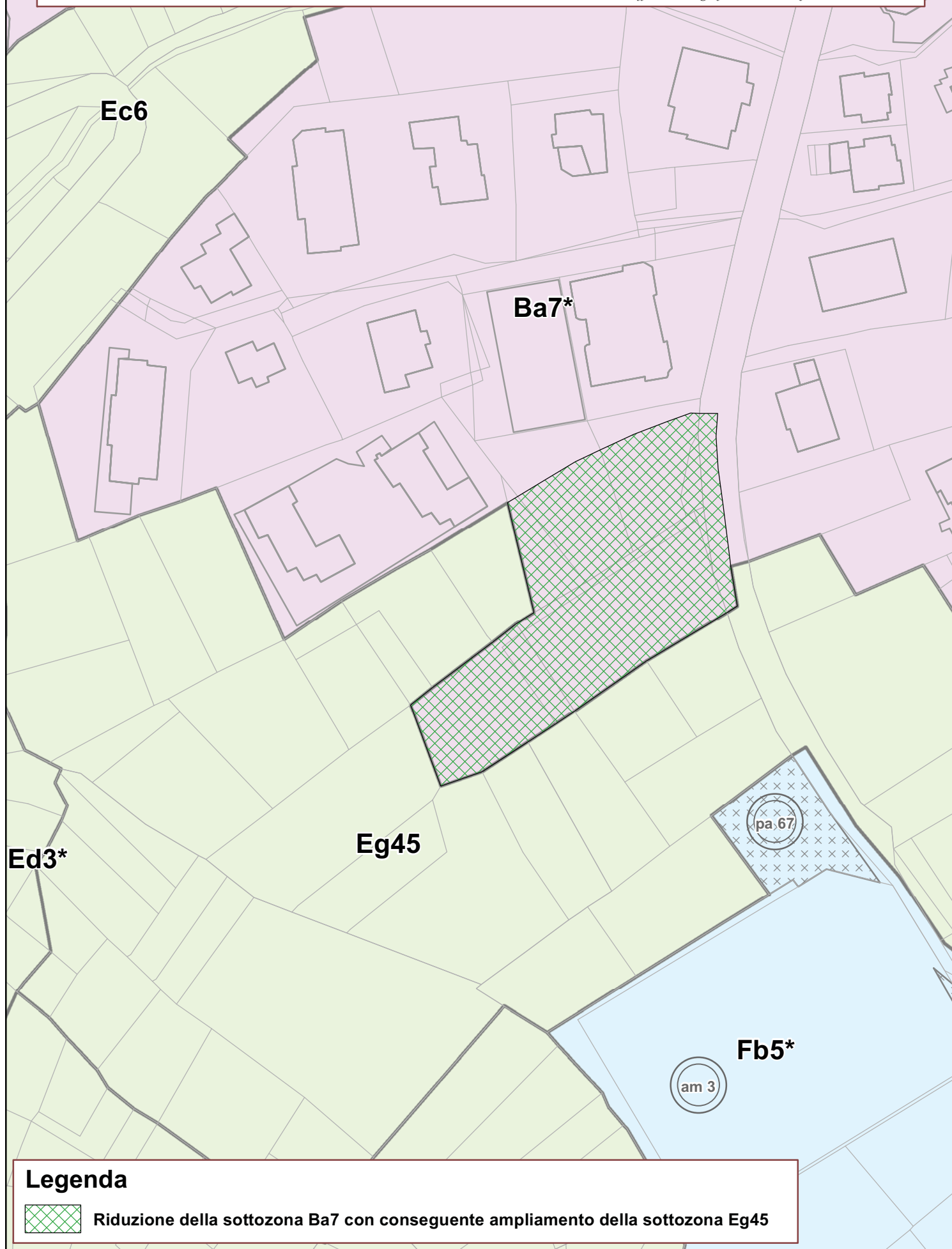
Legenda

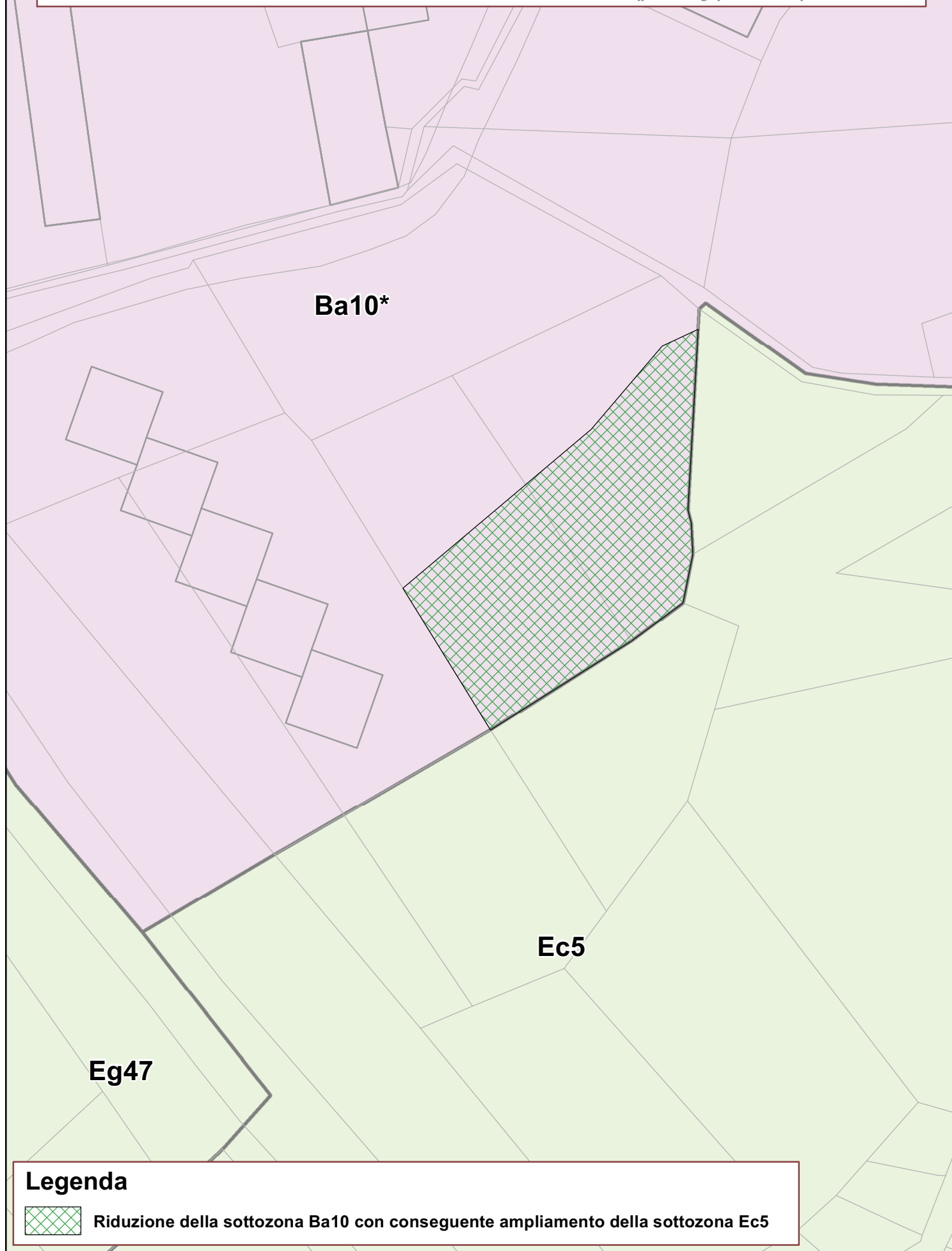


Riduzione della sottozona Ba7 con conseguente ampliamento della sottozona Ec6

Scala 1:1000

Elaborazione dell'ufficio Cartografico e sistemi informatici territoriali





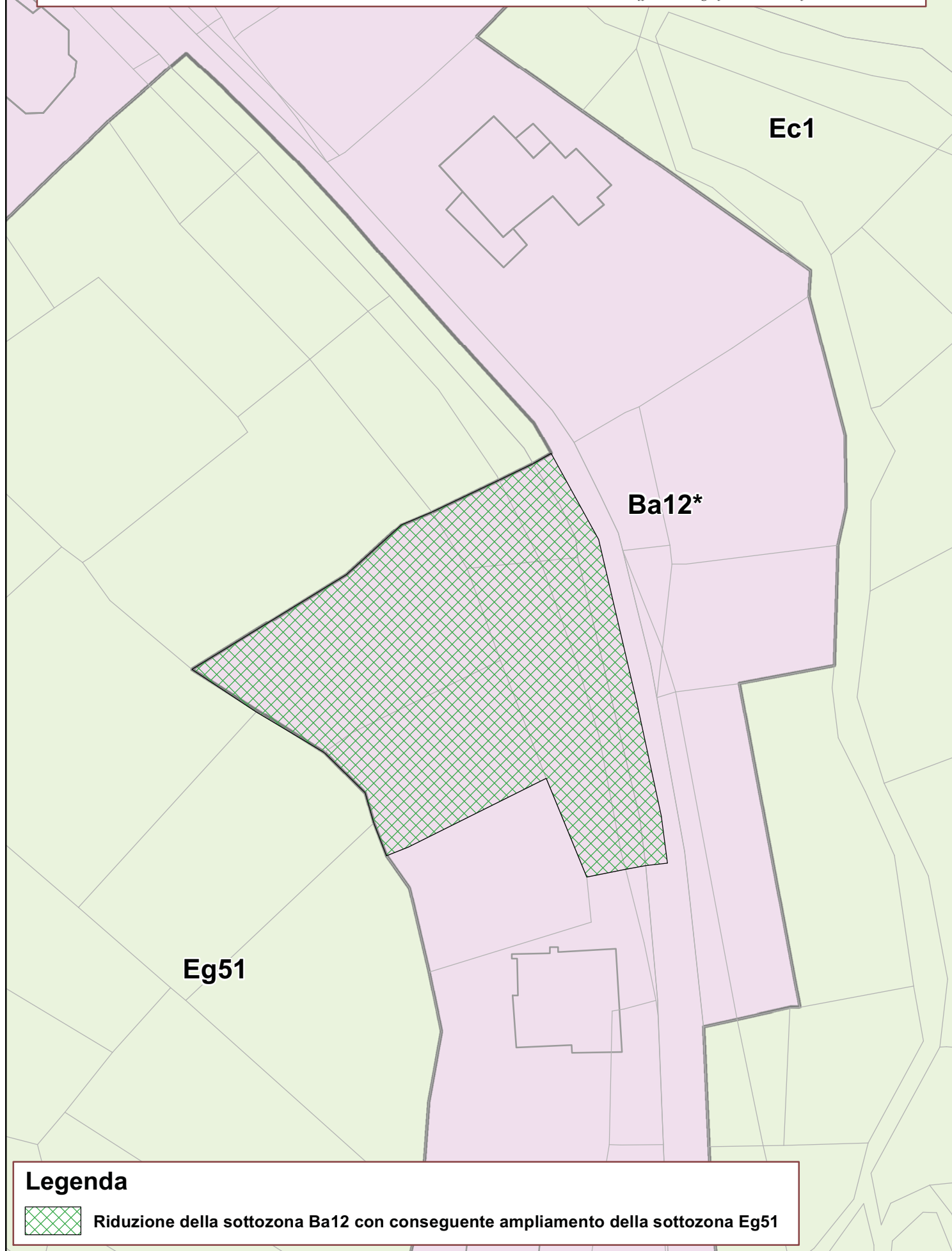
Legenda



Riduzione della sottozona Ba10 con conseguente ampliamento della sottozona Ec5

Scala 1:500

Elaborazione dell'ufficio Cartografico e sistemi informatici territoriali



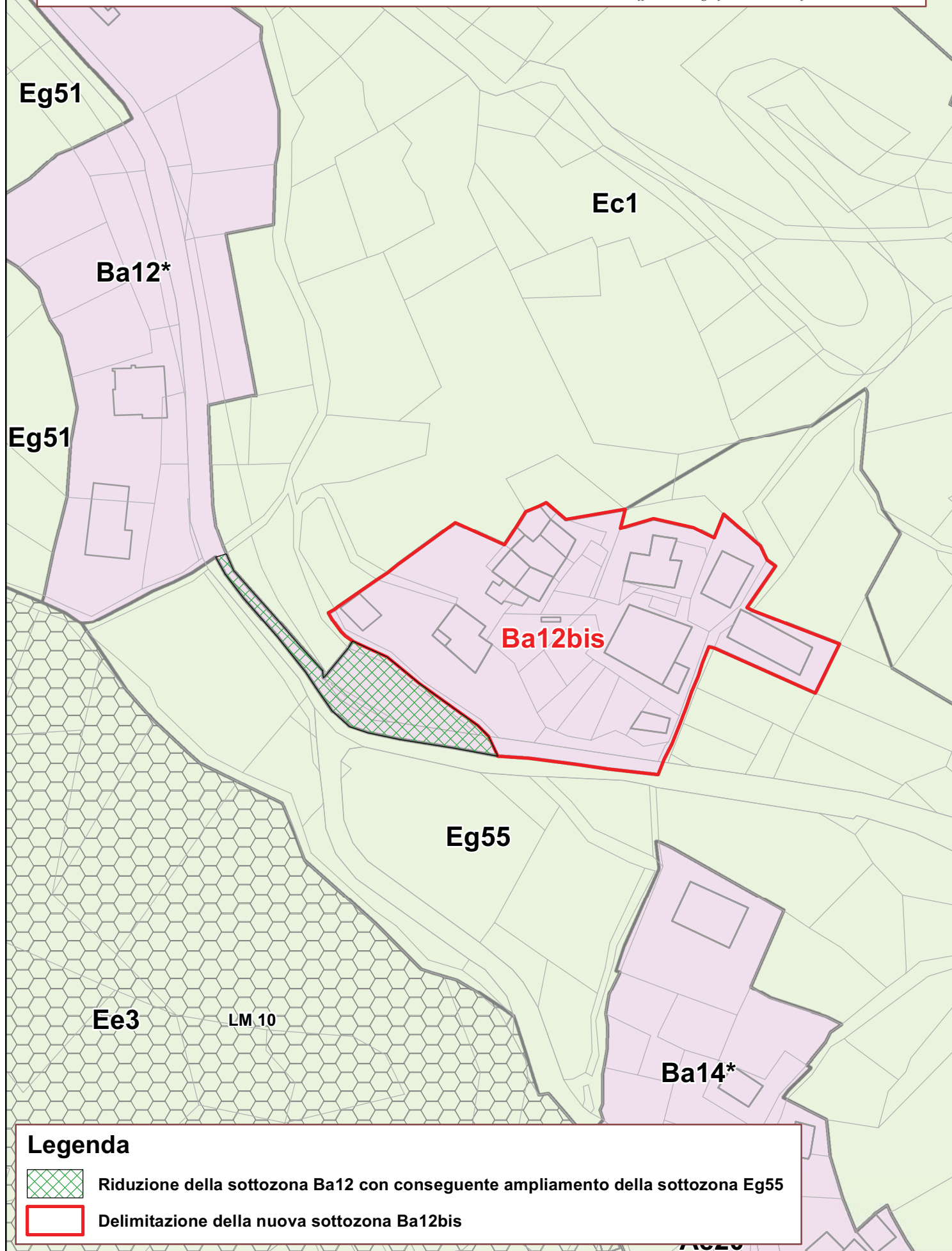
Legenda



Riduzione della sottozona Ba12 con conseguente ampliamento della sottozona Eg51

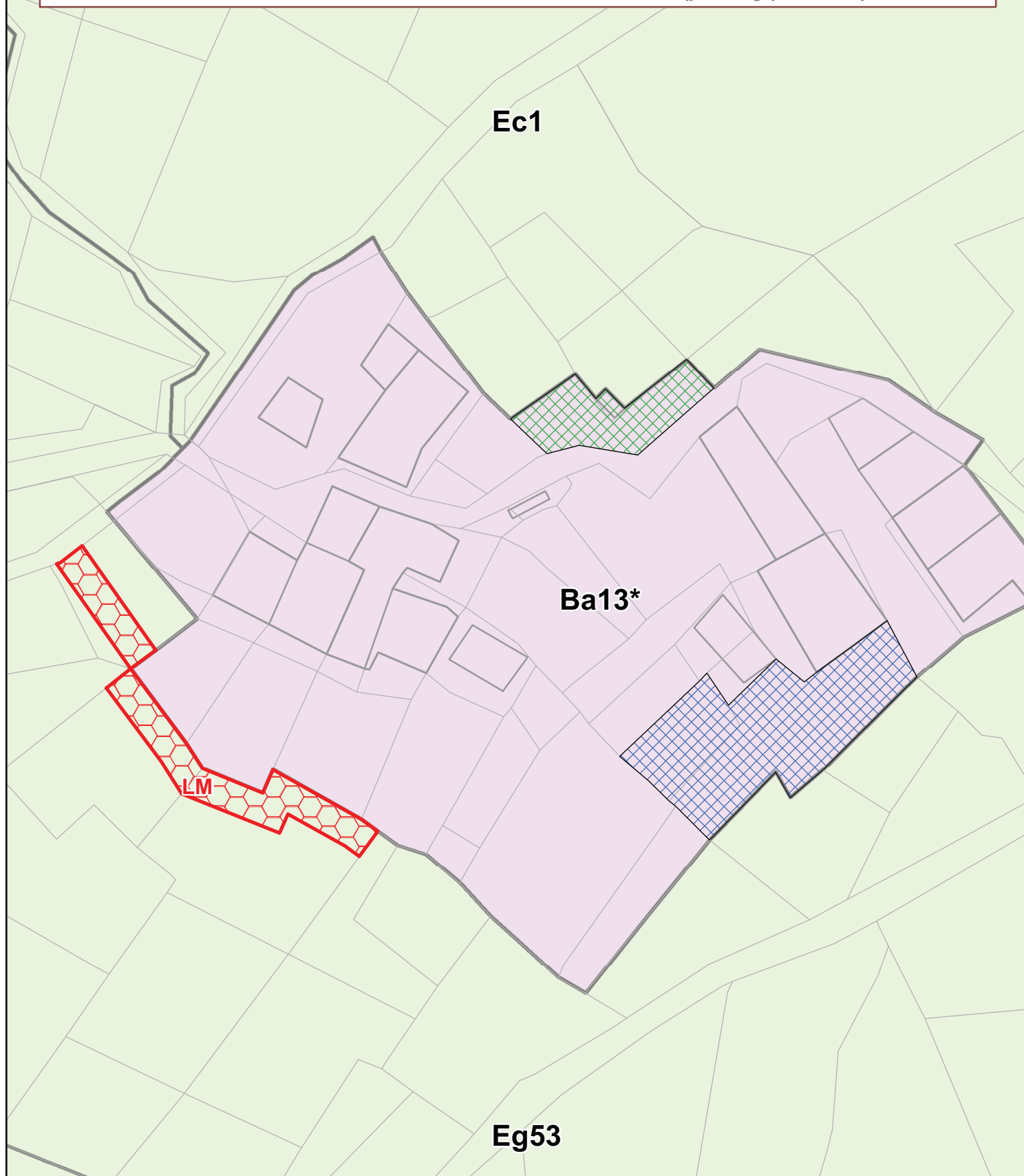
Scala 1:1000

Elaborazione dell'ufficio Cartografico e sistemi informatici territoriali



Scala 1:500

Elaborazione dell'ufficio Cartografico e sistemi informatici territoriali



Legenda



Riduzione della sottozona Ba13 con conseguente ampliamento della sottozona Ec1



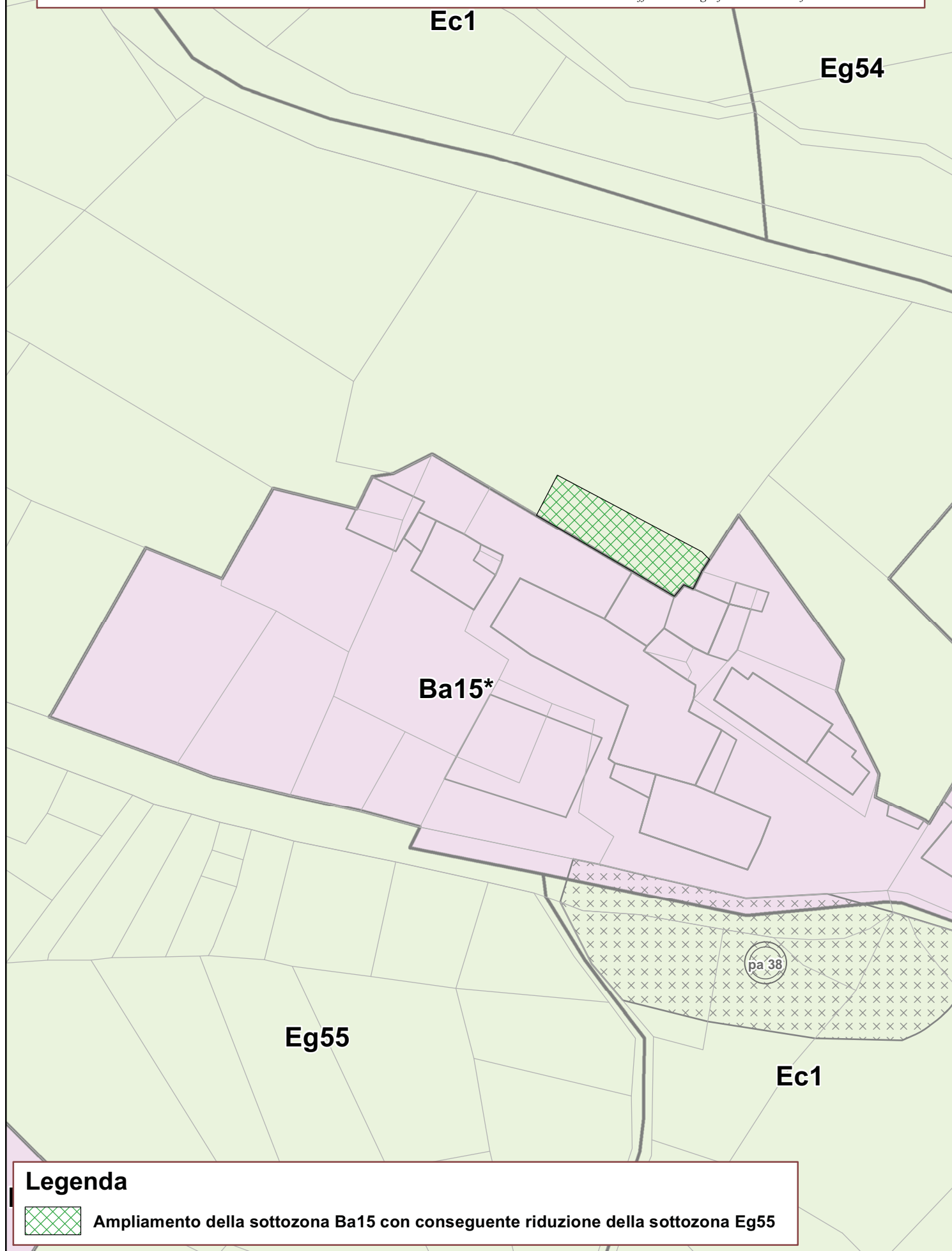
Riduzione della sottozona Ba13 con conseguente ampliamento della sottozona Eg53

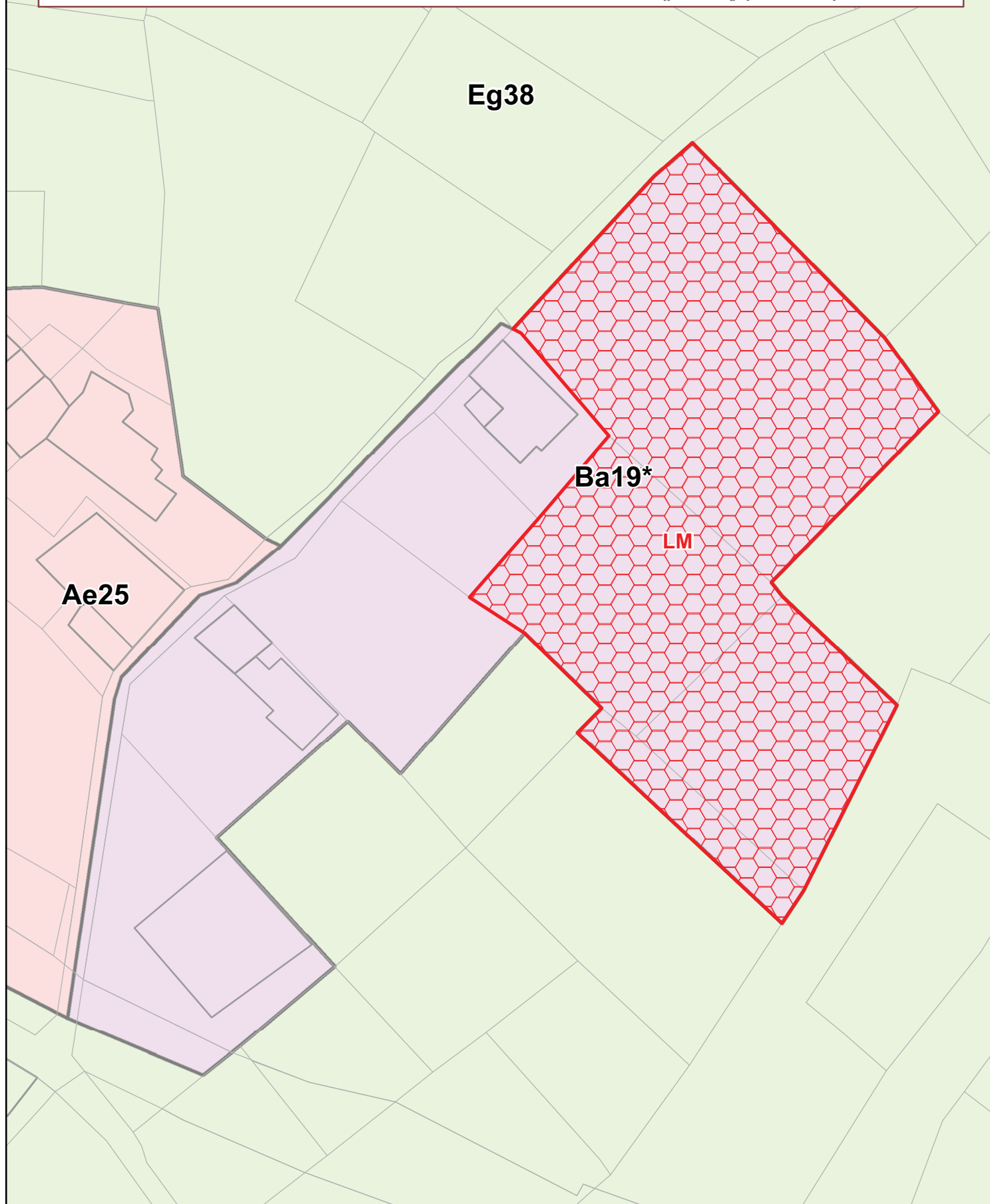


Individuazione di una nuova area di speciale limitazione LM

Scala 1:500

Elaborazione dell'ufficio Cartografico e sistemi informatici territoriali





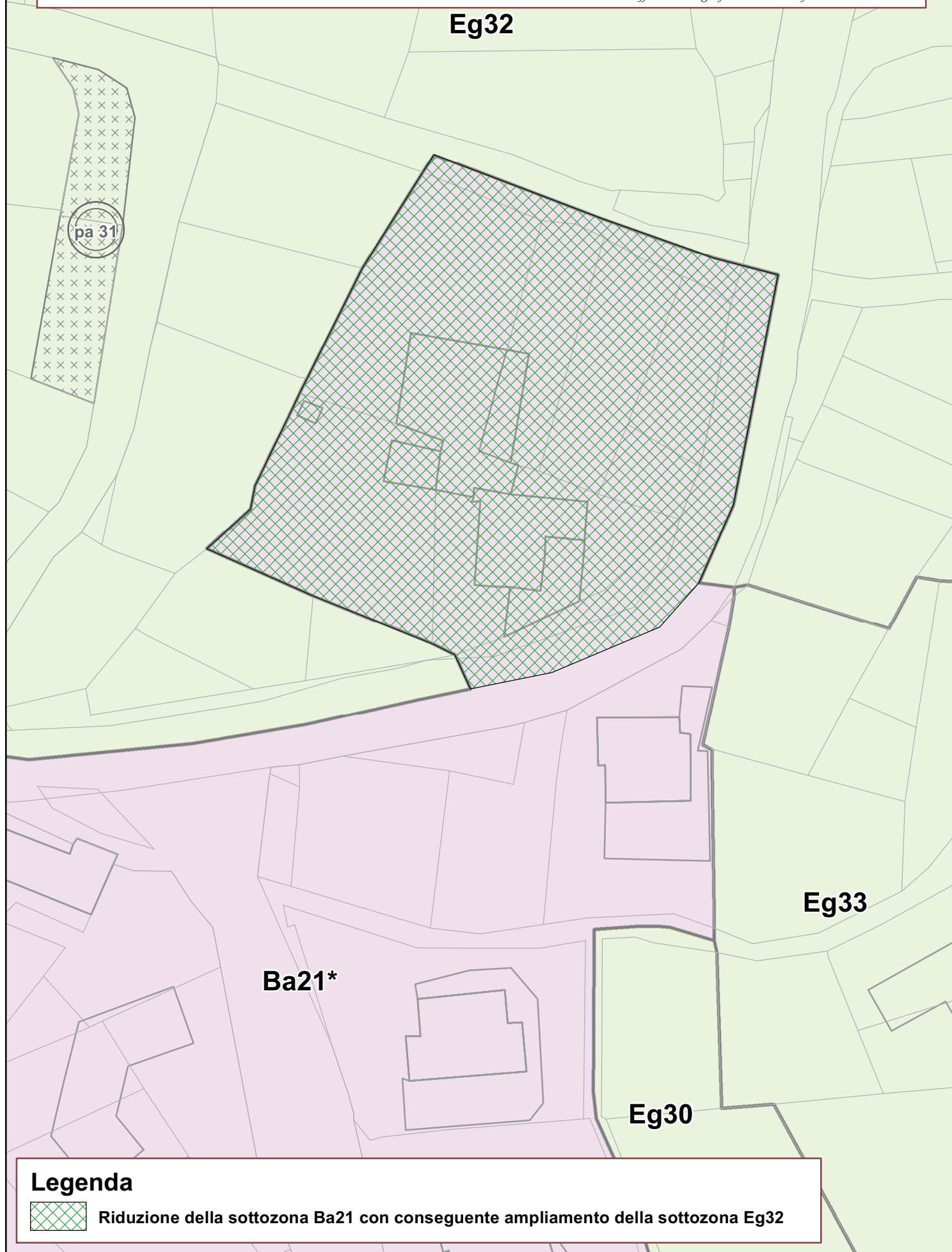
Legenda



Individuazione con un retino LM di un'area, all'interno della sottozona Ba19, in cui è ammessa la sola destinazione d'uso ad abitazione permanente principale

Scala 1:500

Elaborazione dell'ufficio Cartografico e sistemi informatici territoriali



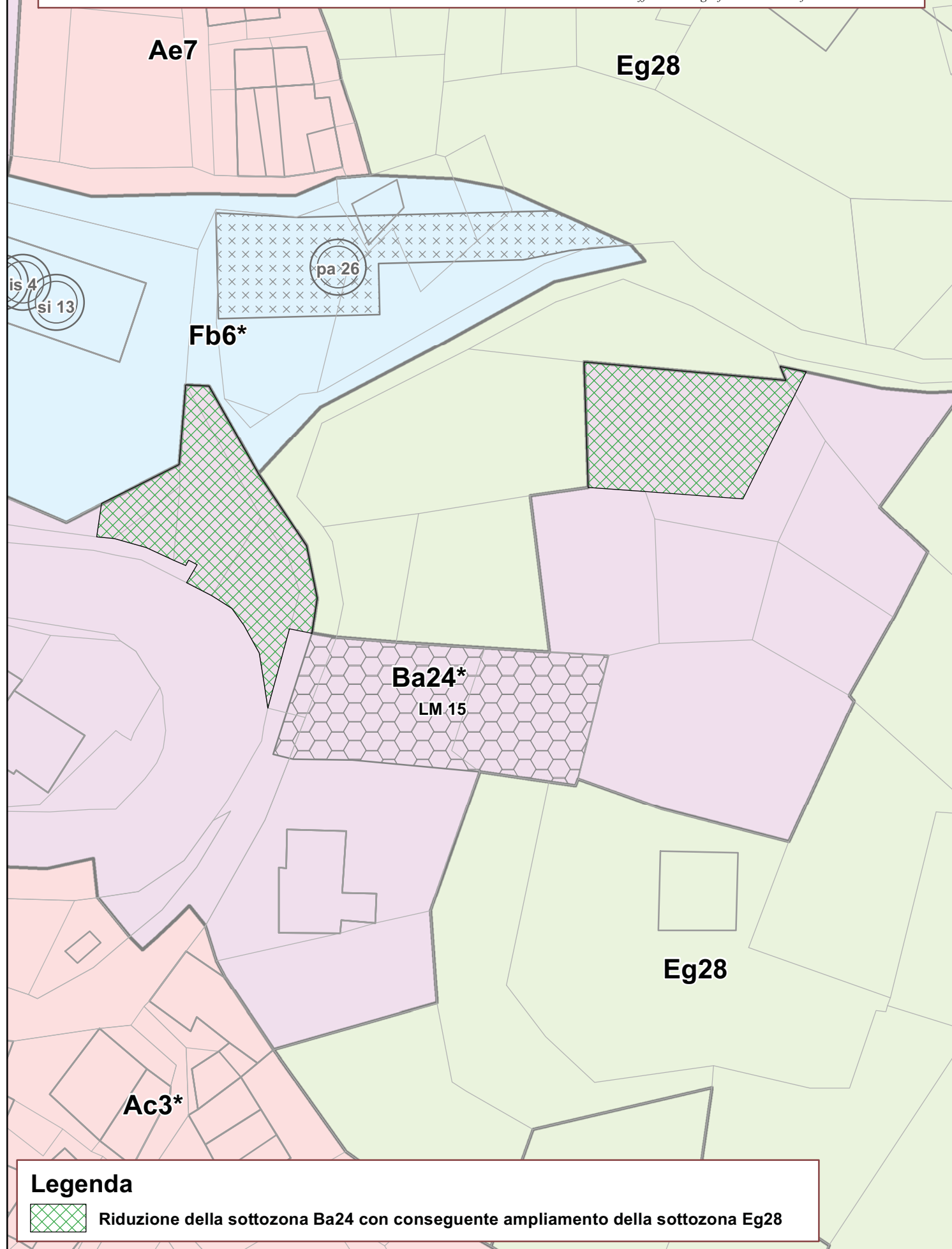
Legenda



Riduzione della sottozona Ba21 con conseguente ampliamento della sottozona Eg32

Scala 1:500

Elaborazione dell'ufficio Cartografico e sistemi informatici territoriali



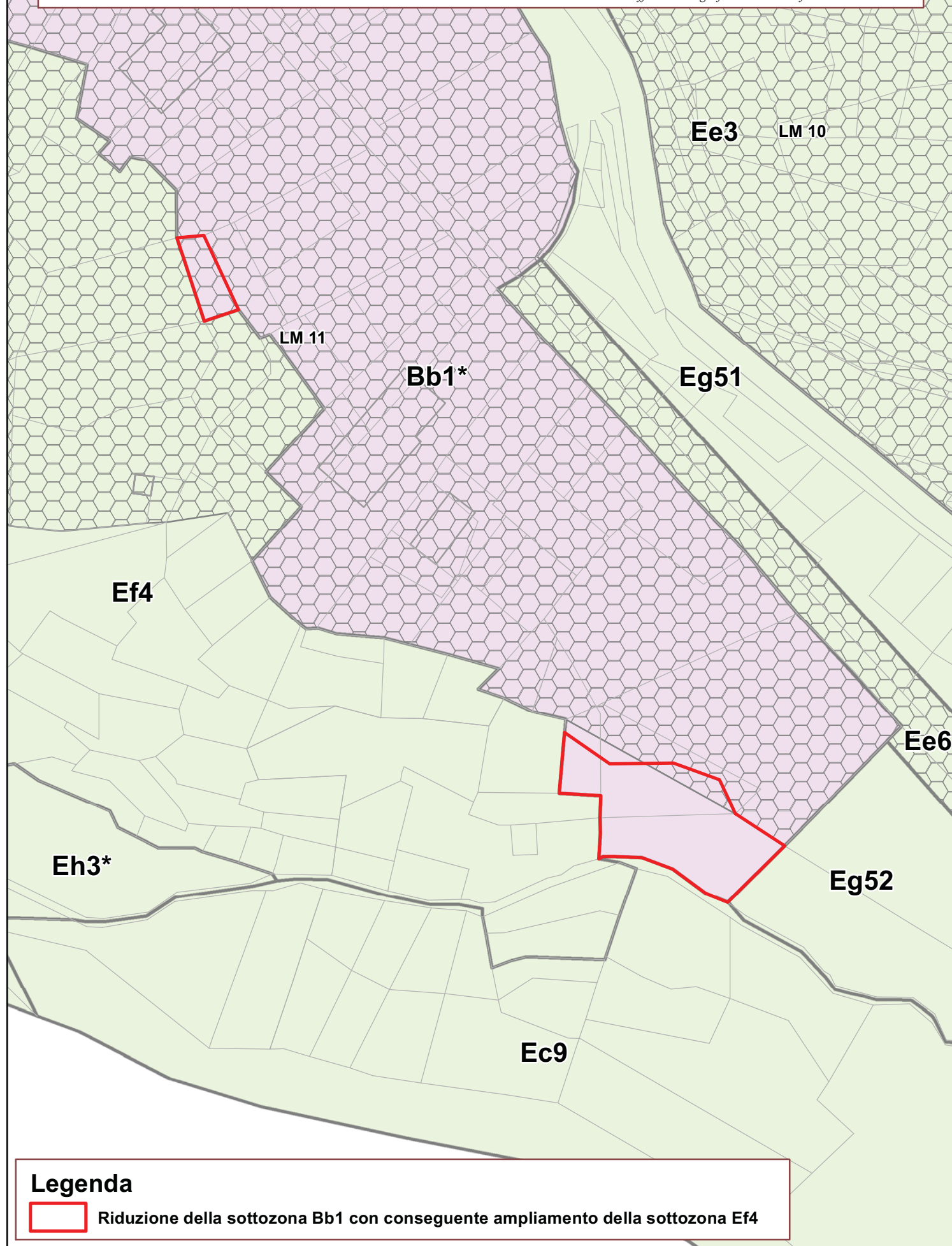
Legenda



Riduzione della sottozona Ba24 con conseguente ampliamento della sottozona Eg28

Scala 1:1500

Elaborazione dell'ufficio Cartografico e sistemi informatici territoriali

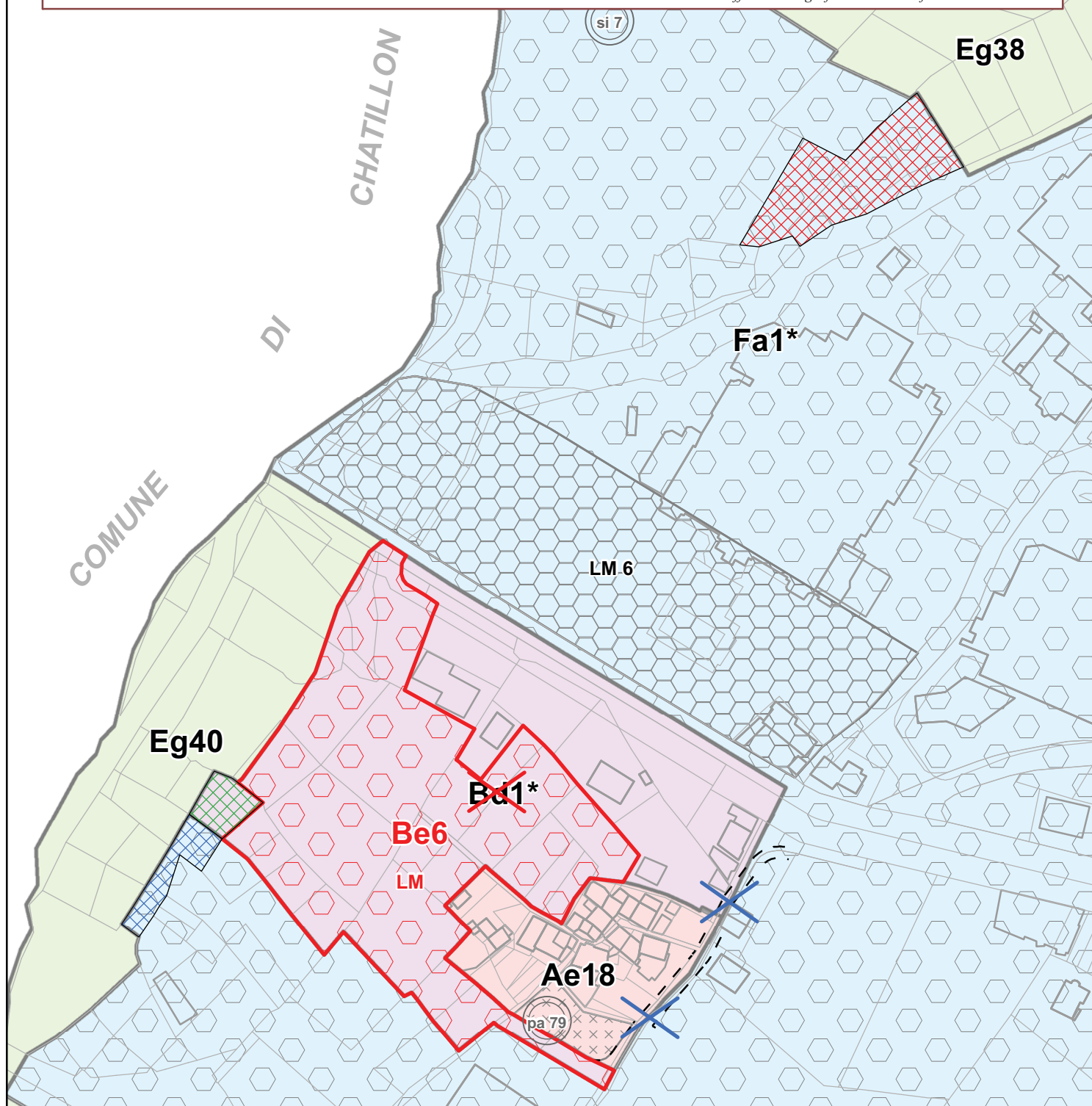


Legenda

 Riduzione della sottozona Bb1 con conseguente ampliamento della sottozona Ef4

Scala 1:2000

Elaborazione dell'ufficio Cartografico e sistemi informatici territoriali



Legenda



Cambio di denominazione della sottozona Bd1* in Be6



Soppressione di viabilità in previsione



Riduzione della sottozona ex Bd1 ora Be6 con conseguente ampliamento della sottozona Eg40



Riduzione della sottozona Fa1 con conseguente ampliamento della sottozona Eg38



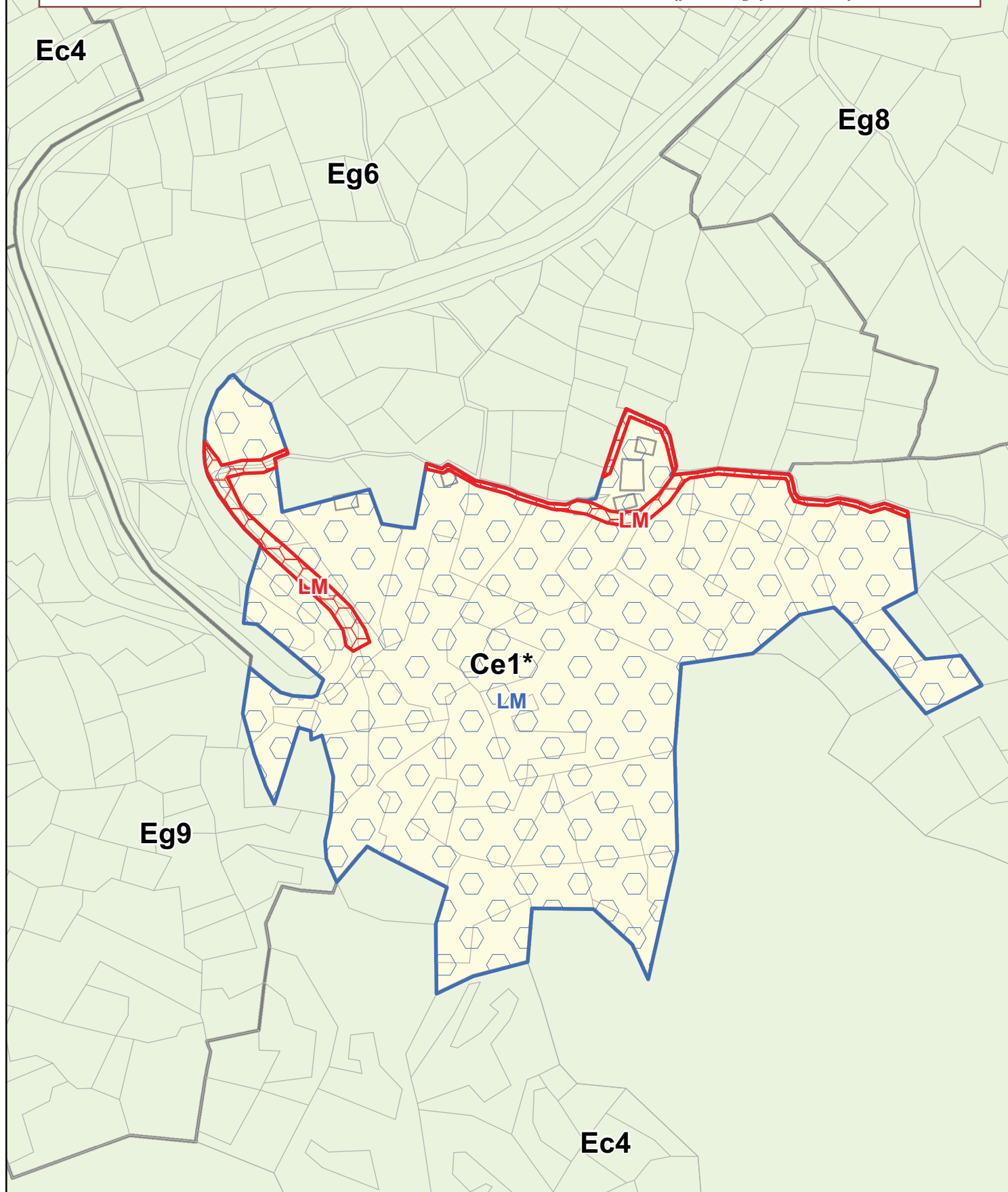
Riduzione della sottozona Fa1 con conseguente ampliamento della sottozona Eg40



Individuazione di una nuova area di speciale limitazione LM

Scala 1:2000

Elaborazione dell'ufficio Cartografico e sistemi informatici territoriali



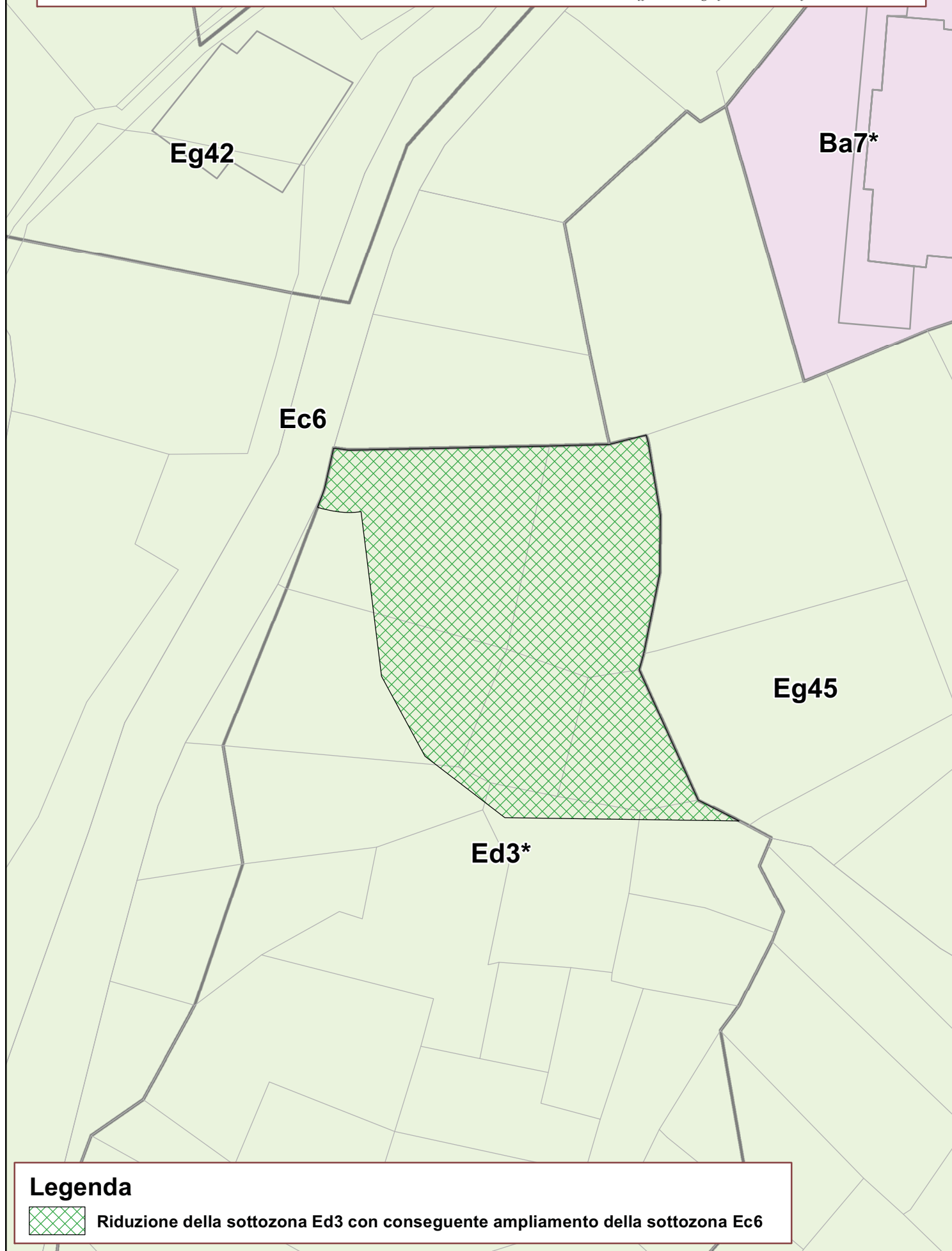
Legenda



Delimitazione di due nuove aree di speciale limitazione LM



Sostituzione del retino di PUD esistente con un nuovo retino di PUD in previsione



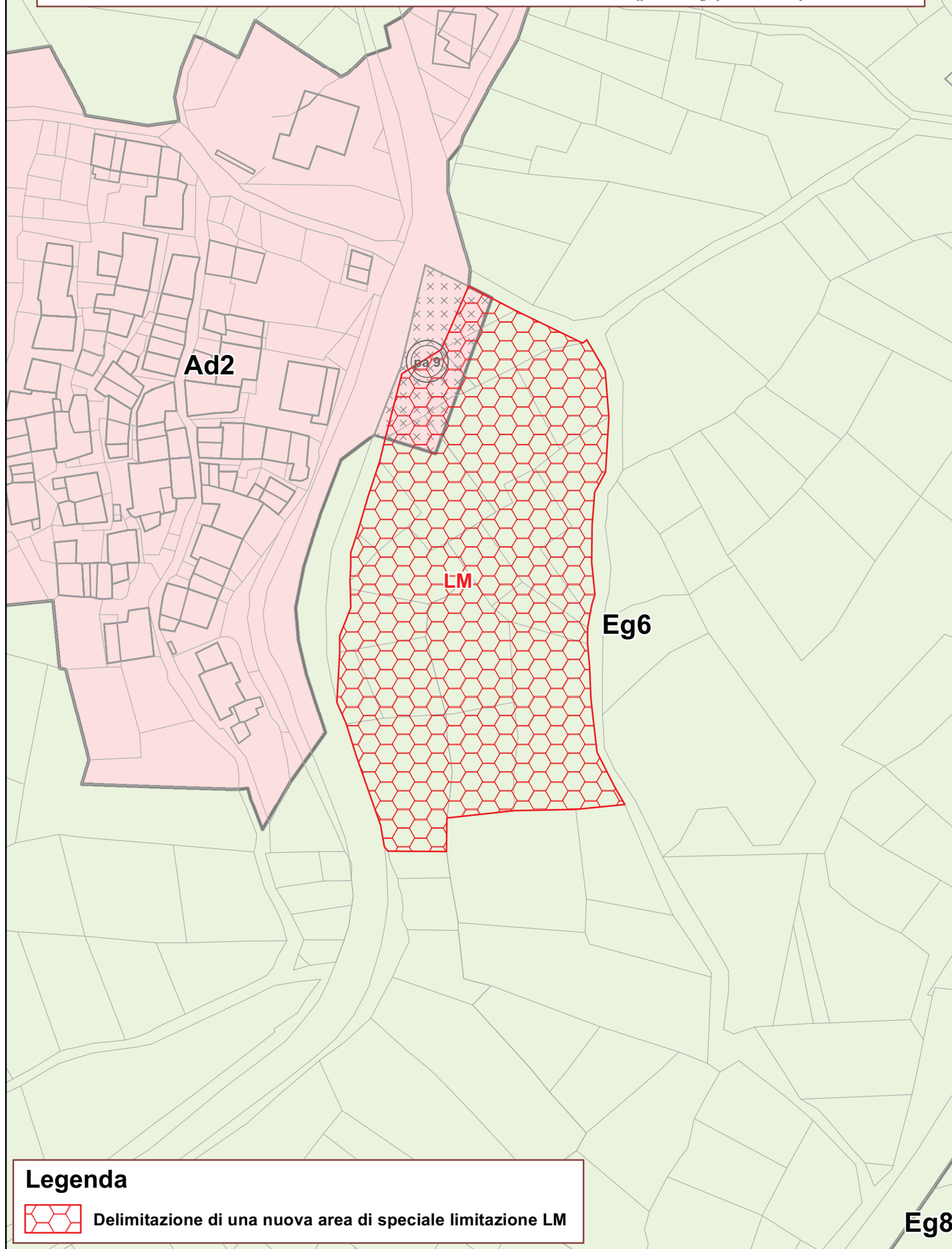
Legenda



Riduzione della sottozona Ed3 con conseguente ampliamento della sottozona Ec6

Scala 1:1000

Elaborazione dell'ufficio Cartografico e sistemi informatici territoriali



Legenda



Delimitazione di una nuova area di speciale limitazione LM

Eg8

Scala 1:500

Elaborazione dell'ufficio Cartografico e sistemi informatici territoriali

Ad4*

Eg18

Legenda



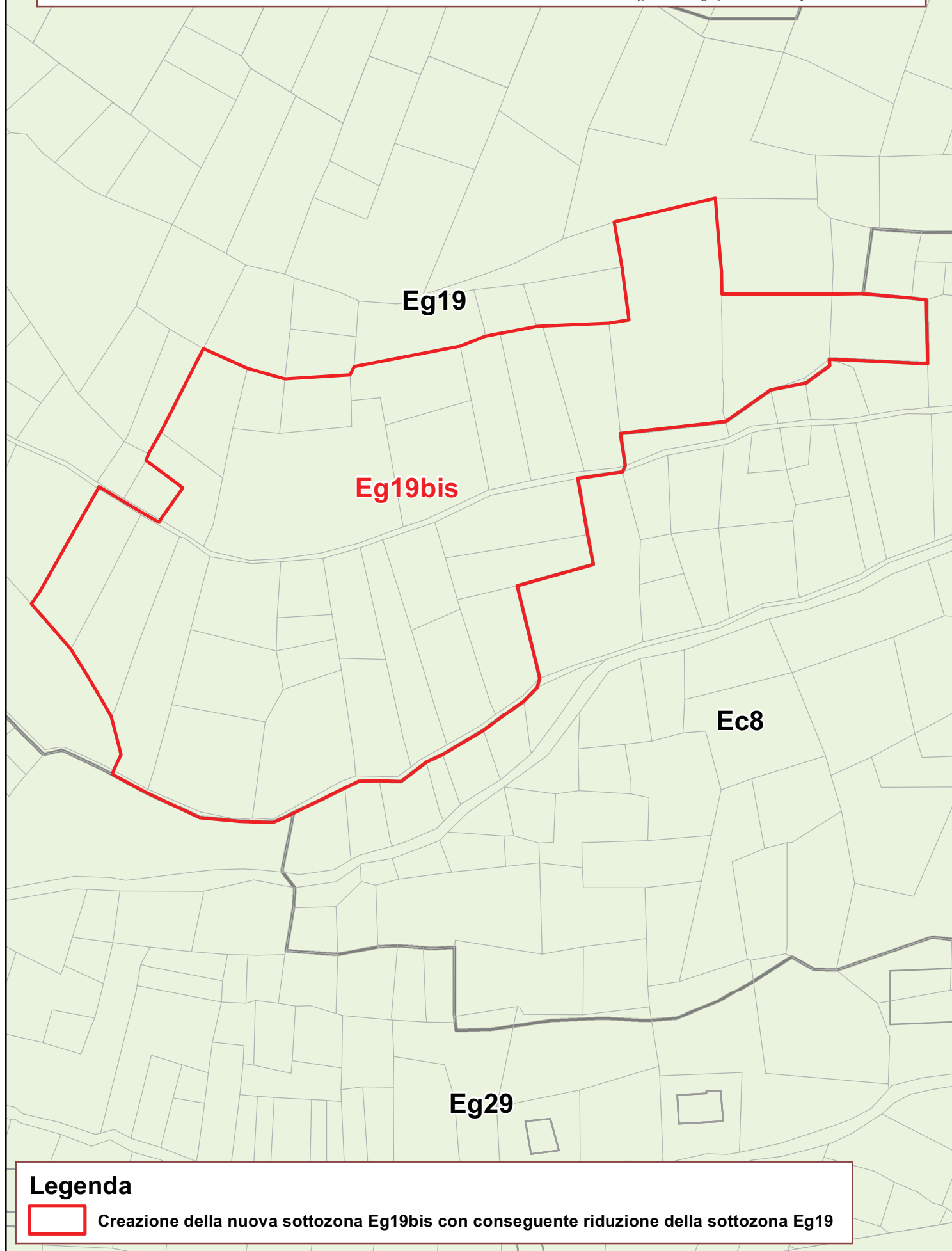
Soppressione dei fabbricati destinati ad azienda agricola erroneamente indicati in cartografia



Corretto posizionamento dei fabbricati destinati ad azienda agricola

Scala 1:1000

Elaborazione dell'ufficio Cartografico e sistemi informatici territoriali



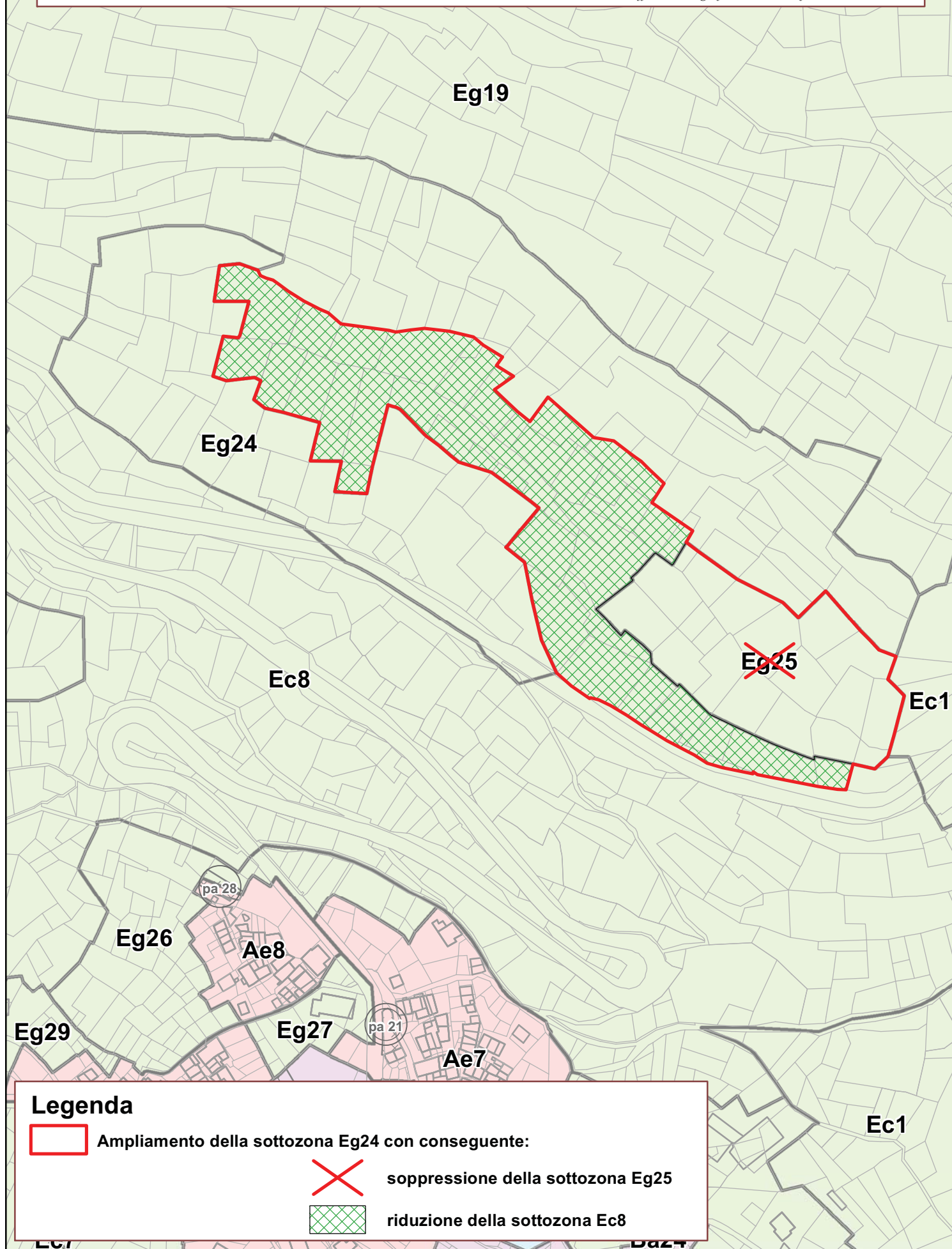
Legenda



Creazione della nuova sottozona Eg19bis con conseguente riduzione della sottozona Eg19

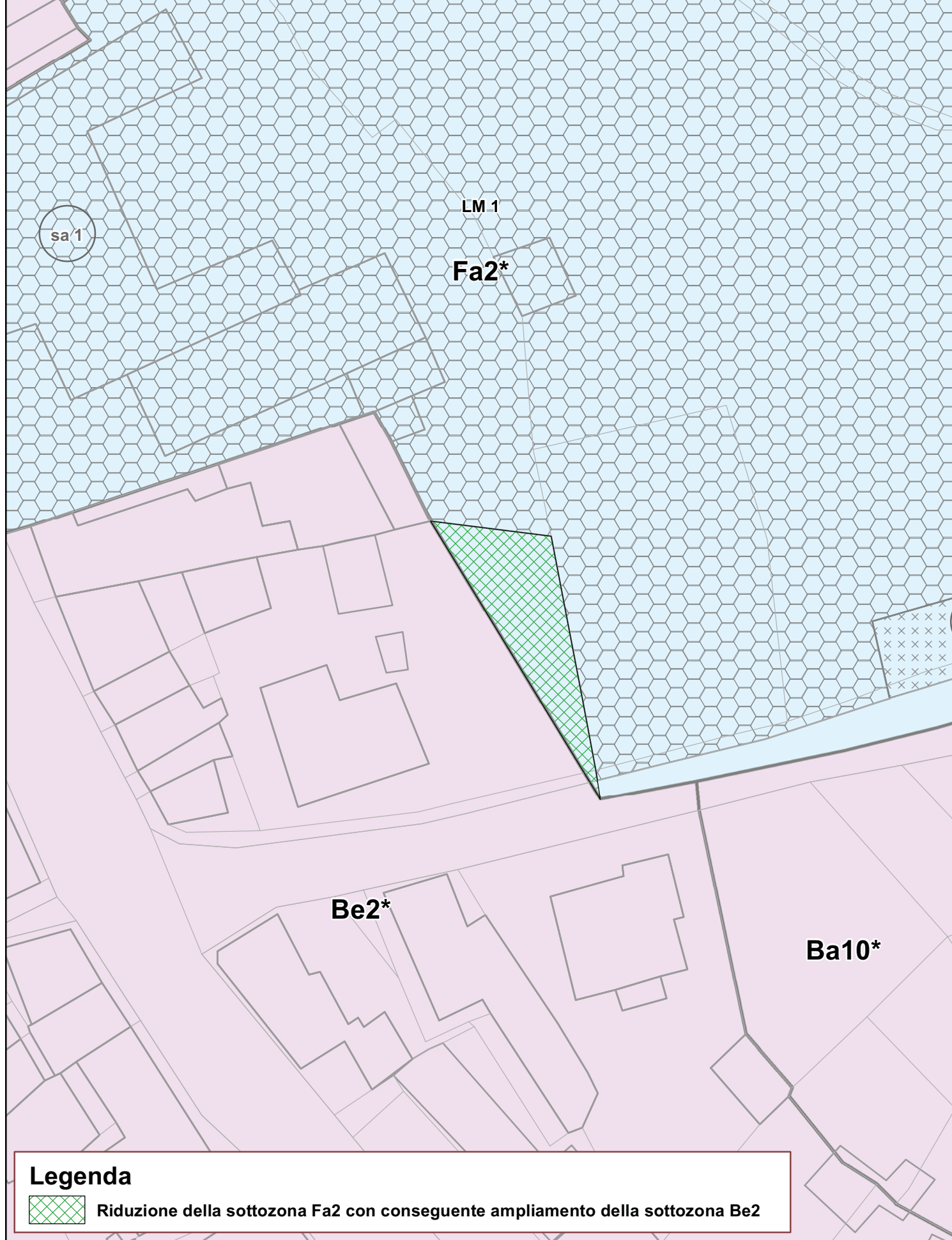
Scala 1:2500

Elaborazione dell'ufficio Cartografico e sistemi informatici territoriali



Scala 1:500

Elaborazione dell'ufficio Cartografico e sistemi informatici territoriali



Legenda



Riduzione della sottozona Fa2 con conseguente ampliamento della sottozona Be2

Scala 1:500

Elaborazione dell'ufficio Cartografico e sistemi informatici territoriali

Ec5

ri 6

Fb7*

pa 40

Eg51

Bb1*

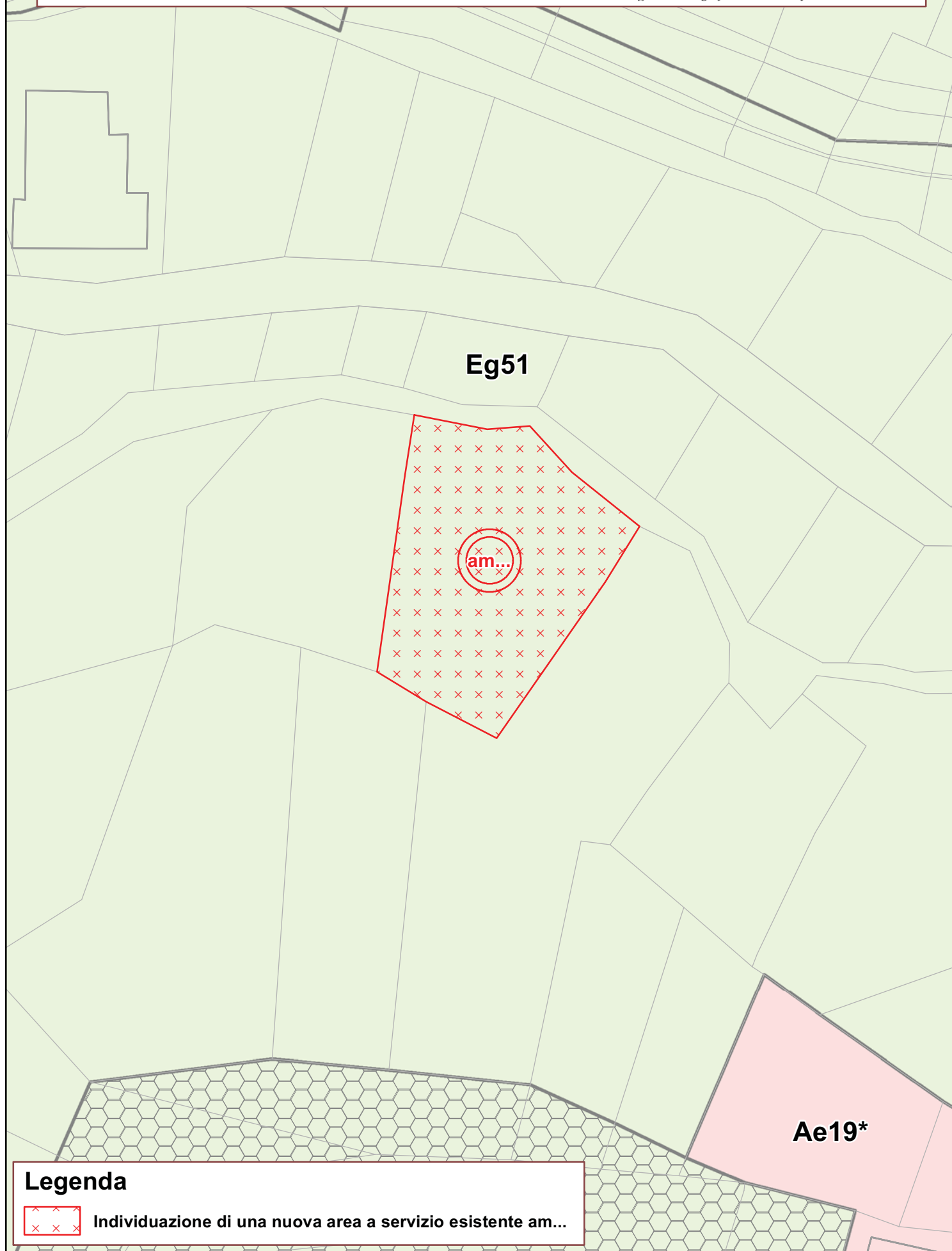
Legenda



Riduzione della sottozona Fb7 con conseguente ampliamento della sottozona Ec5

Scala 1:500

Elaborazione dell'ufficio Cartografico e sistemi informatici territoriali



Eg51

am...

Ae19*

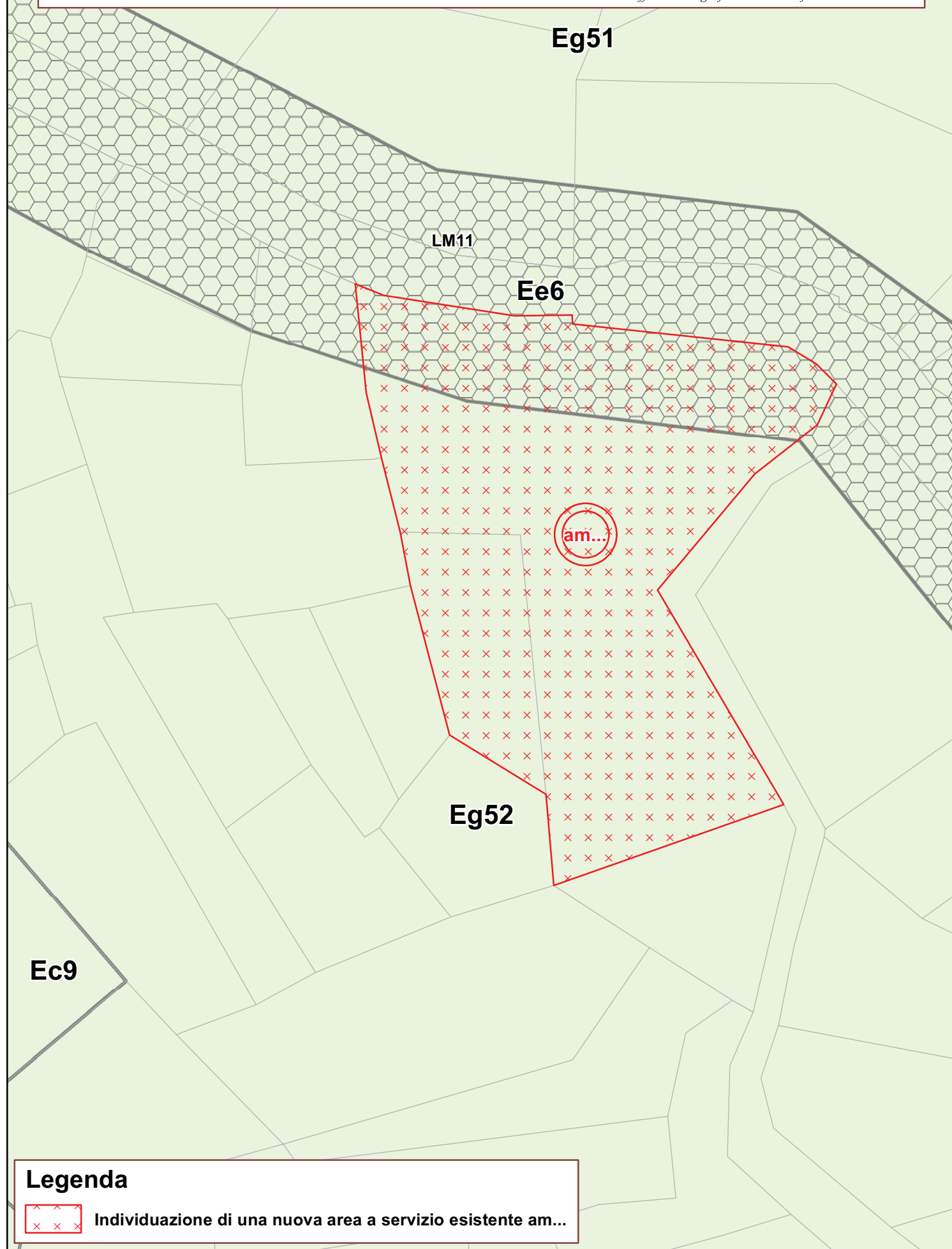
Legenda



Individuazione di una nuova area a servizio esistente am...

Scala 1:500

Elaborazione dell'ufficio Cartografico e sistemi informatici territoriali



Scala 1:500

Elaborazione dell'ufficio Cartografico e sistemi informatici territoriali

Ba20*

~~pa6~~

Eg38

Ba1*

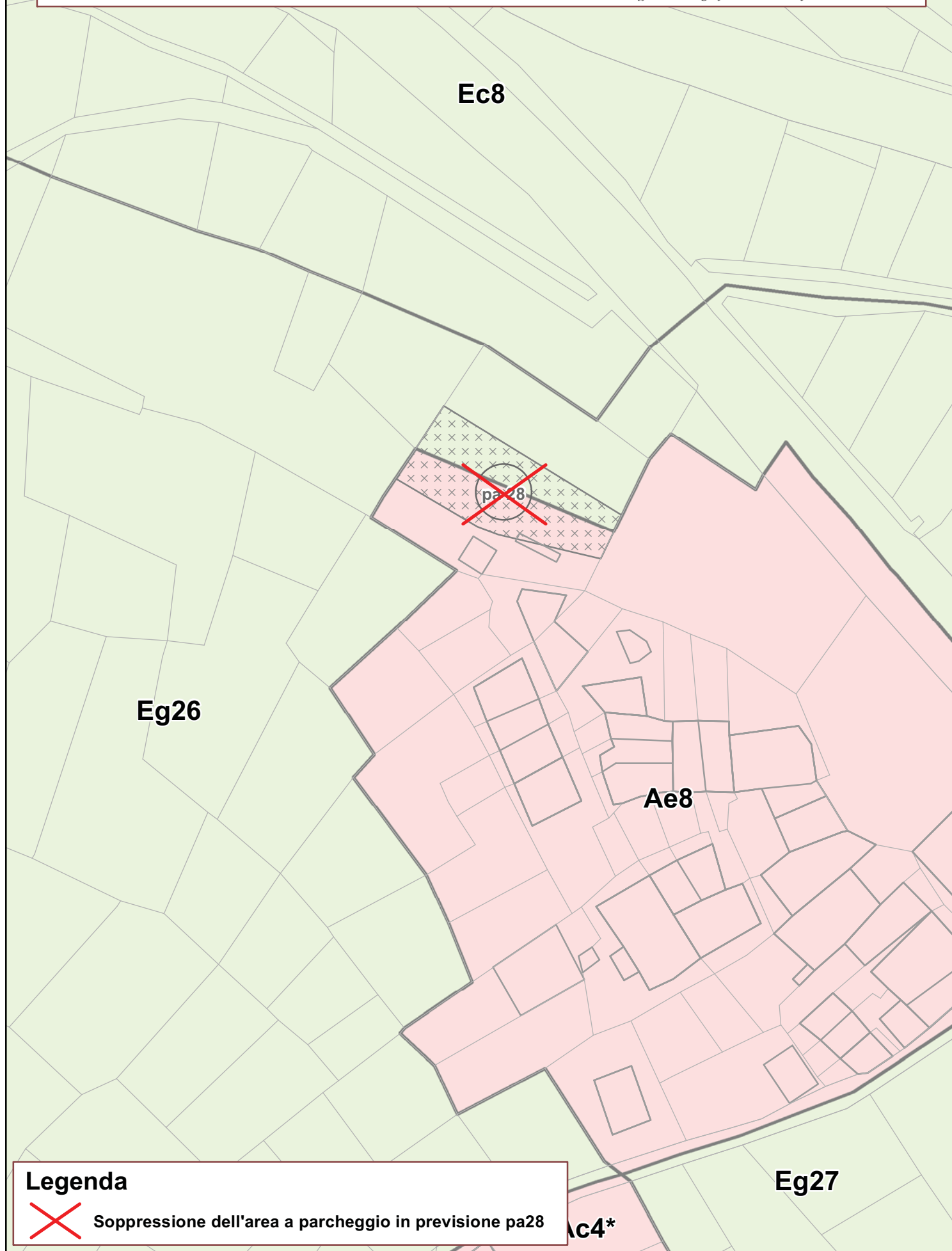
Legenda



Soppressione dell'area a parcheggio in previsione pa6

Scala 1:500

Elaborazione dell'ufficio Cartografico e sistemi informatici territoriali



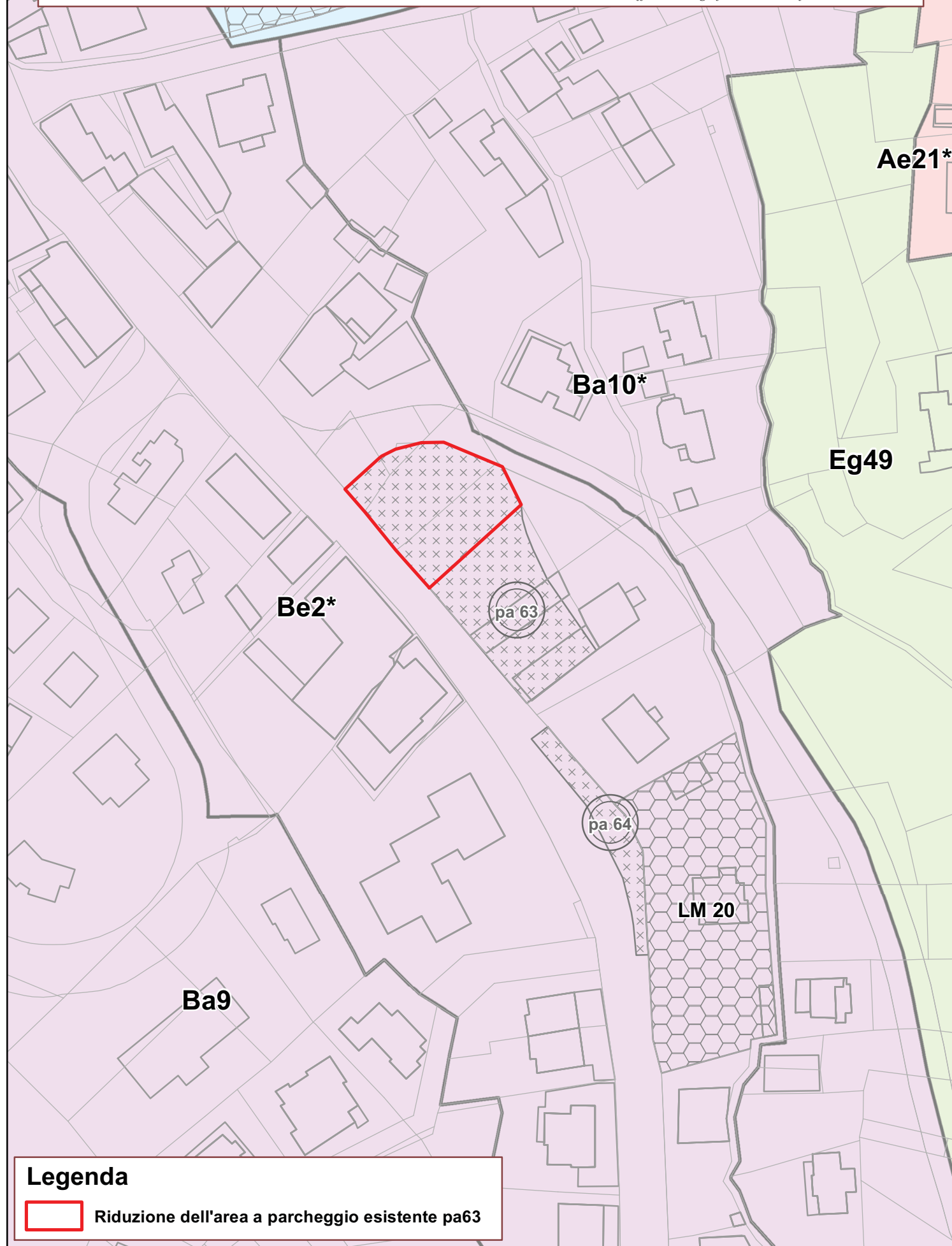
Legenda



Soppressione dell'area a parcheggio in previsione pa28

Scala 1:1000

Elaborazione dell'ufficio Cartografico e sistemi informatici territoriali



Legenda

 Riduzione dell'area a parcheggio esistente pa63

ALLEGATO N. 35

TAB. 4 -Be

SOTTOZONE DI TIPO Be (art. 46 NTA)				destinate ad attività varie
Sigla - località	Superficie territoriale m ²	Superficie fondiaria m ²		
			Sistema Ambientale PTP Titolo II, art. 10, comma 3 NAPTP	
Be6 – Viale Piemonte	18.373	15.883	Sistema Urbano (art. 18, comma 1)	

TAB. 4bis -Be

condizioni minime d'intervento: titoli abilitativi e strumentali attuativi Art. 7	modalità di intervento	usi ed attività Art. 10	SUR riservata alla destinazione e d'uso prevalente di sottozona %	I m ² /m ² densità fondiaria	rapporto tra superficie complessiva e superficie fondiaria (Scu/SF) m ² /m ²	R/C m ² /m ² rapporto di copertura max	H max m altezza massima	N° piani fuori terra	DF m distanza tra i fabbricati	DC m distanza tra i confini
SCIA Edilizia, permesso di costruire PUD (0)	Art. 8 comma 1: a) recupero: 1), 2), 3), 4); 5) (1); b) nuova costruzione: 1), 2) (2); 6) (3); c) demolizione; d) altri interventi: 1), 4). Art. 9	residenza permanente o principale: d abitazione temporanea: dbis1 (4) commerciali di interesse prevalentemente locale: f1 turistiche e ricettive: g1 (alberghi) g2 (RTA) g7 (affittacamere) g10 (aziende della ristorazione); g12 (case ed appartamenti per vacanza) (4) m6	ricettive turistiche >50%	(5)	(6)	1/3	(7)	(8)	10,00	5,00

PRESCRIZIONI PARTICOLARI TAB. 4bis – Be

Condizioni minime di intervento

(0) nella porzione di sottozona individuata con apposito retino LM sono ammessi interventi di nuova edificazione previa approvazione di piano urbanistico di dettaglio, il quale dovrà assicurare l'accesso a tutti i lotti dell'area LM; è possibile suddividere l'area assoggettata a PUD in max due comparti aventi superficie non inferiore al **40%** della superficie territoriale individuata con il retino LM.

modalità di intervento

(1) è ammesso l'ampliamento planivolumetrico delle unità immobiliari esistenti alla data di adozione preliminare della variante sostanziale di adeguamento del PRG al PTP nella misura massima del **20%** della Sur in atto nei soli casi in cui non siano applicabili la l.r. 24/2009 e gli articoli 90bis e 90ter della l.r. 11/1998.

Gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente devono rispettare le disposizioni del comma 8 dell'art. 8 delle NTA.

(2) costruzioni interrate per le destinazioni ammesse e fuori terra sulla base dei parametri edilizi indicati in tabella; è consentita la demolizione e la ricostruzione a pari volumetria anche su diverso sedime.

(3) strutture pertinenziali di cui all'articolo 59 delle NTA.

usi ed attività

(4) Destinazioni ammesse esclusivamente nei volumi esistenti alla data di adozione della variante generale di adeguamento del PRG al PTP.

parametri edilizi

(5) a) densità pari a **0,75 m²/m²** nel caso di destinazione ricettiva alberghiera (sottocategorie "g1" e "g2");

b) densità pari a **0,40 m²/m²** per destinazioni commerciali di interesse prevalentemente locale (sottocategoria "f1"), turistico-ricettiva extralberghiera (sottocategorie "g7" e "g10") e per attività private di interesse pubblico ("m6");

c) densità pari a **0,25 m²/m²** per destinazione residenziale ("d")

(6) a) rapporto tra superficie complessiva e superficie fondiaria pari a **0,95 m²/m²** per destinazione ricettiva alberghiera (sottocategorie "g1" e "g2");

b) rapporto tra superficie complessiva e superficie fondiaria pari a **0,60 m²/m²**, per destinazioni turistico-ricettiva extralberghiera (sottocategorie "g7", "g10").

c) rapporto tra superficie complessiva e superficie fondiaria pari a **0,35 m²/m²**, per destinazione residenziale (d)

(7) **14,50** metri per strutture alberghiere (sottocategorie "g1" e "g2");

11,50 metri per edifici a destinazione residenziale (sottocategoria "d"), commerciale (sottocategoria "f1"), turistico-extralberghiera (sottocategorie "g7" e "g10") e per destinazione residenziale (d).

(8) **3 + 1 piano di sottotetto** per strutture alberghiere (sottocategorie "g1" e "g2");

2 + 1 piano di sottotetto per edifici a destinazione residenziale (sottocategoria "d"), commerciale ("f1"), turistico-extralberghiera (sottocategorie "g7" e "g10").

ALLEGATO N. 36

TAB. 1 -Ce

SOTTOZONE DI TIPO Ce (art. 47 NTA)			prevalentemente destinate ad attività varie
Sigla - località	Superficie territoriale m ²	Superficie fondiaria m ²	Sistema Ambientale PTP Titolo II, art. 10, comma 3 NAPTP
Ce1* – Grand-Rhun	33.011	33.011 (*)	Sistema Insediativo Tradizionale: sottosistema a sviluppo integrato (art. 15, comma 1)

(*) valore desunto da vigente convenzione

TAB. 1bis – Ce

condizioni minime d'intervento: titoli abilitativi e strumenti attuativi Art. 7	modalità di intervento	usi ed attività	SUR riservata alla destinazione e d'uso prevalente di sottozona %	I m ² /m ² densità fondiaria	rapporto tra superficie complessiva e superficie fondiaria (Scu/SF) m ² /m ²	R/C m ² /m ² rapporto di copertura max	H max m altezza massima	N° piani fuori terra	DF m distanza tra i fabbricati	DC m distanza tra i confini
SCIA Edilizia, permesso di costruire PUD (1)	Art. 8 comma 1: a) recupero: 1), 2), 3), 4), 5); (2) b) nuova costruzione: 1), 2), 4); 6); c) demolizione; d) altri interventi: 1), 4). Art. 9 (1)	residenza permanente o principale: d abitazione temporanea: dbis1 commerciali di interesse prevalentemente locale: f1 turistiche e ricettive: g1 (alberghi) g2 (RTA) g7 (affittacamere) g10 (aziende della ristorazione) g12 (case ed appartamenti per vacanza) (3)	-----	(4)	(5)	1/3	(6)	(7)	10,00	5,00

PRESCRIZIONI PARTICOLARI TAB. 1bis – Ce

Sulle aree ricadenti in fasce a media/alta pericolosità, come individuate sulle carte degli ambiti inedificabili per frana e inondazione, si applicano le limitazioni di cui al Titolo II Capo V delle NTA.

condizioni minime di intervento

- (1) L'intera sottozona contrassegnata nella tavola "P4 – Zonizzazione, servizi e viabilità del PRG" dalla sigla "LM17" è assoggettata a PUD.

modalità di intervento

- (2) Gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di consolidamento e di ristrutturazione sui fabbricati esistenti sono consentiti anche in assenza di PUD.

usi ed attività

- (3) Le CAV sono realizzabili solo attraverso interventi sul patrimonio edilizio esistente.
(3bis) nell'ambito del PUD dovrà essere realizzata almeno una struttura ricettiva alberghiera di capacità non inferiore a 26 posti letto.

parametri edilizi

- (4) a) densità pari a **0,75** m²/m² nel caso di destinazione ricettiva alberghiera (sottocategorie "g1" e "g2");
b) densità pari a **0,40** m²/m² per destinazioni commerciali (sottocategoria "f1") e turistico-ricettiva extralberghiera (sottocategorie "g7") e "g10";
c) densità pari a **0,15** m²/m² per destinazioni residenziali principali e temporanea.
d) per gli usi I1, I6, m1 densità funzionale alle esigenze
- (5) a) rapporto tra superficie complessiva e superficie fondiaria pari a **0,95** m²/m² per destinazione ricettiva alberghiera (sottocategorie "g1" e g2");
b) rapporto tra superficie complessiva e superficie fondiaria pari a **0,60** m²/m² per destinazioni commerciali (sottocategoria "f1") e turistico-ricettiva extralberghiera (sottocategorie "g7" e "g10");
c) rapporto tra superficie complessiva e superficie fondiaria pari a **0,25** m²/m² per destinazioni residenziali principali e temporanea (sottocategorie "d" e "dbis1").
- (6) **10,00** metri per edifici a destinazione residenziale; **11,50** metri per edifici con destinazione commerciale, ricettiva extralberghiera o di tipo misto, escludendo la destinazione ricettiva alberghiera (sottocategorie "g1" e "g2"); **14,50** metri per destinazione ricettiva alberghiera.
- (7) **2** per edifici a destinazione residenziale; **2 + 1 piano di sottotetto** per edifici con destinazioni commerciali, turistico-ricettiva extralberghiera o di tipo misto, escludendo la destinazione ricettiva alberghiera; **3 + 1 piano di sottotetto** metri per destinazione ricettiva alberghiera.

ALLEGATO N. 37

TAB. 1 – Eg

SOTTOZONE DI TIPO Eg (art. 55 NTA)		di particolare interesse agricolo: destinate a coltivazioni specializzate e alle produzioni foraggere asservite alle aziende zootecniche di fondovalle o che si prestano per contiguità e natura dei terreni ad esserlo: Sottozone non destinate a nuove aziende agricole
Sigla - località	Superficie territoriale m ²	Sistema Ambientale PTP Titolo II, art. 10, comma 3 NAPTP
Eg1 – Amay Fromy Joux Pallù	545.520	Sistema Insediativo Tradizionale: sottosistema a sviluppo integrato (art. 15)
Eg4 – Plan de La Barma	55.282	
Eg5 – Amay Cappella Partigiani	23.133	
Eg6 – Amay Petit-Rhun Grand-Rhun	571.979	
Eg9 – Sud Grand-Rhun	48.475	
Eg10 – Nord Salirod	84.918	
Eg12 – Sud Salirod	105.035	
Eg13 – Lenty Bivio Sommarèse	571.933	
Eg14 – Sud Lenty	345.256	
Eg16 – Nord Lenty	21.878	
Eg17 – Grun Salirod	73.553	
Eg19 – Diseille Perrière Lerinon Pradiran	1.280.385	
Eg24 – Borasou	20.660	
Eg25 – Borasou	9.891	
Eg26 – Moron-Gesard Combaz	9.884	
Eg29– Tsan Mort Moron	63.647	
Eg30 – Marc Biéton Jacques	103.647	

Eg32 - Biéton	18.613	Sistema Insediativo Tradizionale: sottosistema a sviluppo residenziale (art. 16, comma 1)
Eg34 – Boriolaz Romillod-Capard	31.198	Sistema Insediativo Tradizionale: sottosistema a sviluppo residenziale (art. 16, comma 1)
Eg35 – Maison-Neuve Romillod-Crotache	80.286	Sistema Insediativo Tradizionale: sottosistema a sviluppo integrato (art. 15)
Eg40 – Gléreyaz Le Tous Torrent-Sec	369.375	Sistema Insediativo Tradizionale: sottosistema a sviluppo integrato (predominante) (art. 15) Sistema fluviale (marginale) (art. 14, comma 1)
Eg44 - Tensoz	25.424	Sistema Insediativo Tradizionale: sottosistema a sviluppo integrato (art. 15)
Eg42 – Torrent-Sec	80.578	
Eg43 - Champbilly	24.760	
Eg45 - Cimitero	22.726	
Eg46 – Sud Tensoz	64.072	
Eg36 - Funicolare	12.660	Sistema Insediativo Tradizionale: sottosistema a sviluppo integrato (art. 15)
Eg37 - Terme	5.312	
Eg48 – Pracourt Circonvallazione	20.964	
Eg49 – Le Ronc Dessous Le Ronc Dessus	112.720	Sistema urbano (art. 18, comma 1)
Eg50 - Perélaz	41.676	
Eg51 – Cillian La Fera	142.508	Sistema Insediativo Tradizionale: sottosistema a sviluppo integrato (art. 15)
Eg52 – La Fera	26.165	
Eg53- Valère	22.400	
Eg54 – Nord Feilley	38.910	
Eg55 - Feilley	42.981	
Eg57 - Tréan	12.550	

TAB. 1bis –Eg

condizioni minime d'intervento: titoli abilitativi e strumenti attuativi Art. 7	modalità di intervento	usi ed attività	I m ² /m ² densità fondiaria	R/C m ² /m ² rapporto di copertura max	H max m altezza massima	N° piani fuori terra	DF m distanza tra i fabbricati	DC m distanza tra i confini
SCIA, Permesso di costruire Comma 6 PUD (1)	Art. 8 comma 1 a) recupero: 1), 2), 3), 4), 5); (2) b) nuova costruzione: 1), 2); (3) 6) (4) c) demolizione; d) altri interventi: 1), 4); 5) Art. 9 (1)	di carattere agro-silvo- pastorale: b (5) residenza temporanea legata alle attività agro- pastorali: c1 (6) residenza permanente o principale: d (6) residenza temporanea: dbis1 (6) produttive artigianali di interesse prevalentemente locale: e1 (7) turistiche e ricettive: g7 (affittacamere) g10 (aziende della ristorazione) (6) attività ricreative per l'impiego del tempo	(9)	(9)	7,50 (10)	1 (10)	10,00	5,00

		libero: IS (8)							
PRESCRIZIONI PARTICOLARI TAB. 1bis –Eg Le modalità di intervento, gli usi, le attività e i parametri edilizi sono subordinati alla verifica di ammissibilità in base alla vigente legislazione in materia di interventi in aree a rischio idrogeologico come richiamato negli articoli del Titolo II Capov delle NTA. Le sottozone di tipo Eg sono da considerarsi di particolare interesse agricolo od agro-silvo-pastorale ai sensi del comma 2 dell'articolo 55 delle NTA ad esclusione delle seguenti: Eg4, Eg5, Eg14, Eg16, Eg17, Eg36, Eg37, Eg44, Eg49, Eg53, Eg54, Eg55 ed Eg57. <u>condizioni minime d'intervento</u> (1) per interventi di cui alle lettere e), f), g), h) del comma 1 dell'art. 9 delle NTA. Nella parte di sottozona Eg30 – Marc Biéton Jacques contrassegnata da apposita campitura e dalla sigla “LM1” gli interventi, gli usi e le attività, i parametri edilizi sono disciplinati dal vigente PUD e dalla relativa convenzione riguardante le Terme di Saint-Vincent. <u>modalità di intervento</u> Fermo restando l'obbligo del rispetto delle limitazioni degli interventi nelle aree a rischio idrogeologico: gli interventi sui fabbricati agricoli seguono le prescrizioni di cui agli artt. 14, 15 e 55 delle NTA, per interventi diversi da quelli agricoli valgono le disposizioni di cui agli artt. 39 e 55 delle NTA; (2) l'ampliamento planivolumetrico di cui all'articolo 55 comma 7 deve rispettare i seguenti limiti: - per i fabbricati agricoli, nell'interrato e fuori terra, in misura funzionale alle esigenze aziendali; - per i fabbricati con destinazione diversa da quella agricola “b” e “c”, fuori terra in misura non superiore a 20 m² netti, e comunque non oltre il 20% del volume esistente, per ogni unità immobiliare a destinazione residenziale nei soli casi in cui non siano applicabili la l.r. 24/2009 e gli articoli 90bis e 90ter della l.r. 11/1998, e con le limitazioni dettate dall'art. 25 delle NTA, come specificato al comma 9 dell'art. 8 delle NTA. Gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente devono rispettare le disposizioni del comma 8 dell'art. 8 delle NTA. (3) Gli interventi di nuova costruzione sono ammessi: nelle parti di sottozona Eg eventualmente ricadenti in area boscata, come individuata sulla relativa carta degli ambiti inedificabili, solo quelli indicati all'art. 63 delle NTA; esternamente alle aree boscate: <u>nell'interrato:</u> - locali accessori ed autorimesse alle condizioni indicate al comma 10 dell'art. 55 delle NTA;									

- infrastrutture funzionali all'attività agricola, costruzioni accessorie ad aziende agricole esistenti (concimaie, magazzini e depositi prodotti e mezzi agricoli aziendali) anche localizzate in altra sottozona;

fuori terra:

- strutture di cui al comma 8 dell'articolo 39 delle NTA;
- serre mobili per produzione ortofrutticola e florovivaistica alle condizioni di cui all'art. 59 delle NTA.

(4) Beni strumentali a servizio dell'attività agricola e strutture pertinenziali di cui all'art. 59 delle NTA.

usi ed attività

Fermo restando l'obbligo del rispetto delle limitazioni degli usi e delle attività nelle aree a rischio idrogeologico:

il mutamento di destinazione d'uso sugli immobili esistenti, da agro-silvo-pastorale, di cui alla categoria "b" e "c" del comma 3 dell'art. 10 delle NTA, a quelle ammesse in tabella è subordinato al rispetto delle condizioni indicate all'art. 15 delle presenti NTA.

(5) attività agro-silvo-pastorali in atto e/o compatibili con le caratteristiche morfologiche, pedologiche, agronomiche, culturali, vegetazionali e paesaggistico-ambientali della sottozona, ivi compresi gli agriturismo.

(6) Limitatamente nei volumi esistenti.

(7) Limitatamente nei volumi esistenti, in atto e/o per modeste attività artigianali non inquinanti, né nocive, né rumorose, né moleste, ai sensi delle vigenti normative in materia, inoltre compatibili con lo specifico territorio rurale.

(8) usi di cui al comma 8 dell'articolo 39 delle NTA compatibili con l'esigenza di salvaguardia dell'attività agricola, ivi comprese le attività di aereo modellismo e volo a vela.

parametri edilizi

(9) nell'interrato:

- le costruzioni interrato devono essere dimensionalmente rapportate alle esigenze funzionali e presentare un unico fronte a vista di larghezza massima pari a 3,00 metri, incrementabile fino a 6,00 metri per le autorimesse;

fuori terra, fatto salvo il rispetto dell'altezza massima e del numero dei piani indicati in tabella:

- le strutture di cui ai commi 7 e 8 dell'articolo 39 delle NTA, devono presentare ingombri volumetrici strettamente correlati alle esigenze funzionali nei limiti di cui al comma 9 dell'art. 39;
- le serre per produzione ortofrutticola e florovivaistica devono rispettare i limiti dimensionali indicati all'art. 59 delle NTA.

(10) parametri di altezza e numero di piani riferiti alle strutture di cui al comma 8 dell'articolo 39 delle NTA; per le serre detti parametri sono indicati al comma 14 dell'art. 59 delle NTA.

altre prescrizioni

La parte della sottozona **Eg1 – Amay Fromy Joux Pallù** contraddistinta nella tavola "P4 – Zonizzazione, servizi e viabilità del PRG" dalla sigla "**LM14**" è destinata alla creazione di un'area verde attrezzata di proprietà e gestione private ad uso pubblico da regolamentarsi attraverso apposita convenzione.

Per le sottozone **Eg13, Eg14 e E19** si faccia riferimento all'articolo 40, commi 3, 9 e 10, delle NTA.

Nelle sottozone **Eg 13 – Lentu Bivio Sommarèse** e **Eg 14 – Sud Lentu** contrassegnate con apposito campitura e sigla "**LM21**" sono ammesse le attrezzature per le attività di aereo modellismo e volo a vela, che devono essere di tipo leggero, provvisorie e removibili e quindi da utilizzare esclusivamente in caso di manifestazioni oltre ad eventuali spazi di parcheggio, percorsi di avvicinamento e sistemazione delle aree di lancio e di arrivo.

Nella sottozona **Eg51 – Cillian La Fera** sui fabbricati esistenti con destinazione artigianale in atto alla data di adozione della Variante generale di adeguamento del PRG al PTP è ammesso l'ampliamento dei locali adibiti all'attività fino ad un limite massimo di **100 m²**.

Nelle sottozone **Eg36 – Funicolare** e **Eg37- Terme** è vietata la nuova edificazione fuori terra.

Nella sottozona **Eg6 - Amay, Petit-Rhun, Grand-Rhun**, nella porzione contrassegnata nella tavola P4 "Zonizzazione, servizi e viabilità del PRG" da apposita campitura e sigla "LM", che individua l'area di interesse archeologico (area di pertinenza della fornace medievale in località Grand-Rhun), ogni attività di intervento e modifica nel sottosuolo è subordinata alla preventiva autorizzazione della Struttura regionale competente in materia di tutela dei beni archeologici.

TAB. 2 – Eg

SOTTOZONE DI TIPO Eg (art. 55 NTA)		di particolare interesse agricolo: destinate a coltivazioni specializzate e alle produzioni foraggere asservite alle aziende zootecniche di fondovalle o che si prestano per contiguità e natura dei terreni ad esserlo. Sottozone con aziende agricole esistenti o destinate a nuove aziende agricole
Sigla - località	Superficie territoriale m ²	Sistema Ambientale PTP Titolo II, art. 10, comma 3 NAPTP
Eg2 –Joux	27.580	Sistema Insediativo Tradizionale: sottosistema a sviluppo integrato (art. 15)
Eg3 –Fromy	53.664	
Eg7 –Grand-Rhun	62.023	
Eg8 –Montagnettes	85.172	
Eg11 –Est Salirod	59.878	
Eg15 - Lenty Salirod	123.077	
Eg18 – Grun Valmignana Cretamianaz	161.824	
Eg20 –Piemartin	3.774	
Eg21– Pradiran – Gorris	5.930	
Eg22 – Planet	58.497	
Eg23 –Diselle Perrière	145.875	
Eg27 – Moron – Gombaz	2.028	
Eg28 – Moron – Le Treuil	15.571	
Eg31 – Marc	3.751	
Eg33 - Bièton	3.380	
Eg41 – Le Tous	14.742	Sistema Insediativo Tradizionale: sottosistema a sviluppo integrato (art. 15)
Eg58 – Masserva	6.663	

TAB. 2bis –Eg

condizioni minime d'intervento: titoli abilitativi e strumenti attuativi Art. 7	modalità di intervento	usi ed attività	I m ² /m ² densità fondiaria	R/C m ² /m ² rapporto di copertura max	H max m altezza massima	N° piani fuori terra	DF m distanza tra i fabbricati	DC m distanza tra i confini
SCIA, Permesso di costruire Comma 6 PUD (1)	Art. 8 comma 1 a) recupero: 1), 2), 3), 4), 5); (2) b) nuova costruzione: 1), 2); (3) 6) (4) c) demolizione; d) altri interventi: 1), 4); 5) Art. 9 (1)	di carattere agro-silvo- pastorale: b (5) residenza temporanea legata alle attività agro- pastorali: c1 residenza permanente o principale: d (6) residenza temporanea: dbis1(6) produttive artigianali di interesse prevalentemente locale: e5	(10)	(10)	12,50 (11)	2 + 1 seminterrato (11)	10,00	5,00

PRESCRIZIONI PARTICOLARI TAB. 2bis –Eg

Le modalità di intervento, gli usi, le attività e i parametri edilizi sono subordinati alla verifica di ammissibilità in base alla vigente legislazione in materia di interventi in aree a rischio idrogeologico come richiamato negli articoli del Titolo II Capov delle NTA.

condizioni minime d'intervento

- (1)** per interventi di cui alle lettere e), f), g), h) del comma 1 dell'art. 9 delle NTA.

modalità di intervento

Fermo restando l'obbligo del rispetto delle limitazioni degli interventi nelle aree a rischio idrogeologico:

gli interventi sui fabbricati agricoli esistenti e di nuova costruzione, ad uso agro-pastorale seguono le prescrizioni di cui agli artt. 14, 15, 55 e 58 delle NTA, per interventi diversi da quelli agricoli valgono le disposizioni di cui agli artt. 39 e 55 delle NTA;

- (2)** l'ampliamento planivolumetrico di cui all'articolo 55 comma 7 deve rispettare i seguenti limiti:

- per i fabbricati agricoli, nell'interrato e fuori terra, in misura funzionale alle esigenze aziendali;
- per i fabbricati con destinazione diversa da quella agricola "b" e "c", fuori terra in misura non superiore a **20 m²** netti per ogni unità immobiliare a destinazione residenziale nei soli casi in cui non siano applicabili la l.r. 24/2009 e gli articoli 90bis e 90ter della l.r. 11/1998, con le limitazioni dettate dall'art. 25 delle NTA, come specificato al comma 9 dell'art. 8 delle NTA. Gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente devono rispettare le disposizioni del comma 8 dell'art. 8 delle NTA.

- (3)** Gli interventi di nuova costruzione sono ammessi:

nell'interrato:

- locali accessori ed autorimesse come disciplinato dal comma 10 dell'art. 55 delle NTA;
- infrastrutture funzionali all'attività agricola, costruzioni accessorie ad strutture agricole esistenti (concimaie, magazzini e depositi prodotti agricoli aziendali), anche localizzate in altra sottozona;

fuori terra:

- costruzioni connesse al potenziamento di strutture agricole (sottozone **Eg 20, Eg21, Eg22, Eg23, Eg27, Eg28, Eg31, Eg33, Eg58**) o alla creazione di nuove strutture agricole (sottozone **Eg2, Eg3, Eg7, Eg8, Eg11, Eg23, Eg29, Eg41**); le sottozone **Eg15** ed **Eg18** non sono destinate alla creazione di nuove strutture agricole, ma solo al potenziamento di quelle esistenti.
- serre per produzione ortofrutticola e florovivaistica alle condizioni di cui al comma 14 dell'art. 59 delle NTA;
- strutture di cui al comma 8 dell'articolo 39 delle NTA.

- (4)** Beni strumentali a servizio dell'attività agricola e strutture pertinenziali di cui all'art.59 delle NTA.

usi ed attività

Fermo restando l'obbligo del rispetto delle limitazioni degli usi e delle attività nelle aree a rischio idrogeologico:

il mutamento di destinazione d'uso sugli immobili esistenti, da agro-silvo-pastorale, di cui alle categorie "b" e "c" del comma 3 dell'art. 10 delle NTA, a quelle ammesse in tabella è subordinato al rispetto delle condizioni indicate all'art. 15 delle presenti NTA.

(5) attività agro-silvo-pastorali in atto e/o compatibili con le caratteristiche morfologiche, pedologiche, agronomiche, culturali, vegetazionali e paesaggistico-ambientali della sottozona, ivi compresi gli agriturismo.

(6) Limitatamente nei volumi esistenti.

parametri edilizi

(10) nell'interrato:

- le costruzioni interrate devono essere dimensionalmente rapportate alle esigenze funzionali e presentare un unico fronte a vista di larghezza massima pari a 3,00 metri, incrementabile fino a 6,00 metri per le autorimesse;

fuori terra:

- le costruzioni agricole devono essere rapportate alle esigenze funzionali e tipologiche dell'azienda in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 58 delle NTA;
- le strutture di cui al comma 7 e 8 dell'articolo 39 delle NTA, devono presentare ingombri volumetrici strettamente correlati alle esigenze funzionali nei limiti di cui al comma 9 dell'art.39;
- le serre per produzione ortofrutticola e florovivaistica devono rispettare i limiti dimensionali indicati all'art. 59 delle NTA.

Nelle sottozone di cui alla presente tabella, per attività agricole non contemplate dal manuale tecnico per il rilascio del parere di razionalità, sono ammesse strutture con superficie coperta non superiore a 1/3 della superficie del lotto servito, per una superficie massima di 100 mq.

(11) parametri di altezza e numero di piani riferiti al potenziamento o alla nuova costruzione di fabbricati agricoli aziendali; **Hmax** 5,50 metri e **1 solo piano fuori terra** per strutture di cui al comma 8 dell'articolo 39 delle NTA ; per le serre detti parametri sono indicati all'art. 59 delle NTA.

Nelle sottozone di cui alla presente tabella per attività agricole di tipo aziendale per le quali la normativa regionale non preveda parametri di razionalità sono ammesse strutture con altezza massima non superiore a metri **4,50** e **un solo piano fuori terra**.

altre prescrizioni

Nella sottozona **Eg28 – Moron – Le Treuil** sui fabbricati esistenti con destinazione artigianale in atto alla data di adozione della Variante generale di adeguamento del PRG al PTP è ammesso l'ampliamento dei locali adibiti all'attività fini ad un limite massimo di **100 m²**; è ammessa inoltre la costruzione di tettoie aperte per il ricovero del legname con superficie massima di **200 m²**.

TAB. 3 – Eg

SOTTOZONE DI TIPO Eg (art. 55 NTA)		di particolare interesse agricolo: destinate a coltivazioni specializzate e alle produzioni foraggere asservite alle aziende zootecniche di fondovalle o che si prestano per contiguità e natura dei terreni ad esserlo. Sottozone con aziende zootecniche, ortofrutticole e florovivaistiche esistenti
Sigla - località	Superficie territoriale m ²	
Eg19bis - Diseille Perrière Lerinon Pradiran	10.068	
Eg38- Crovion Orioux Biègne Tromen	119.545	
Eg47 - Sabbion	108.260	
Eg56 - Champ-de-Vigne	17.606	Sistema Insediativo Tradizionale: sottosistema a sviluppo integrato (art. 15)
Eg39– Nord Gléreyaz	33.835	
		Sistema Insediativo Tradizionale: sottosistema a sviluppo integrato (predominante) (art. 15) Sistema fluviale (margianale) (art. 14, comma 1)

TAB. 3bis –Eg

condizioni minime d'intervento: titoli abilitativi e strumenti attuativi Art. 7	modalità di intervento Art. 8	usi ed attività Art. 10	I m ² /m ² densità fondiaria	R/C m ² /m ² rapporto di copertura max	H max m altezza massima	N° piani fuori terra	DF m distanza minima tra i fabbricati	DC m distanza minima tra i confini
SCIA, Permesso di costruire Comma 6 PUD (1bis)	comma 1 a) recupero: 1), 2), 3), 4), 5); (1) b) nuova costruzione: 1), 2); (2) 6) (3) c) demolizione; d) altri interventi: 1), 4).	di carattere agro-silvo-pastorale: b (4) residenza temporanea legata alle attività agro-pastorali: c1 residenza permanente o principale: d (5) residenza temporanea: dbis1 (5) produttive artigianali di interesse prevalentemente locale: e5 (6) , e7bis, e7ter; commerciali di interesse prevalentemente locale: f1 (7)	(9)	(9)	(10)	(11)	10,00	5,00

PRESCRIZIONI PARTICOLARI TAB. 3bis –Eg

Le modalità di intervento, gli usi, le attività e i parametri edilizi sono subordinati alla verifica di ammissibilità in base alla vigente legislazione in materia di interventi in aree a rischio idrogeologico come richiamato negli articoli del Titolo II CapoV delle NTA.

modalità di intervento

Fermo restando l'obbligo del rispetto delle limitazioni degli interventi nelle aree a rischio idrogeologico:

gli interventi sui fabbricati agricoli esistenti ad uso agro-pastorale seguono le prescrizioni di cui agli artt. 14, 15, 55 e 58 delle NTA.
(1bis) art. 9, comma 1, lettera i) delle NTA.

(1) l'ampliamento planivolumetrico di cui all'articolo 55 comma 7 deve rispettare i seguenti limiti:

- per i fabbricati agricoli, nell'interrato e fuori terra, in misura funzionale alle esigenze aziendali;
- per i fabbricati con destinazione diversa da quella agricola "b" e "c", fuori terra in misura non superiore a **20 m²** netti, e comunque non oltre il 20% del volume esistente, per ogni unità immobiliare a destinazione residenziale nei soli casi in cui non siano applicabili la l.r. 24/2009 e gli articoli 90bis e 90ter della l.r. 11/1998, con le limitazioni dettate dall'art. 25 delle NTA, come specificato al comma 9 dell'art. 8 delle NTA. Gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente devono rispettare le disposizioni del comma 8 dell'art. 8 delle NTA.
- infrastrutture funzionali all'attività agricola, costruzioni accessorie ad aziende agricole esistenti (concimaie, magazzini e depositi prodotti agricoli aziendali), anche localizzate in altra sottozona.

(2) Gli interventi di nuova costruzione sono ammessi:
nell'interrato:

- costruzioni accessorie a servizio di fabbricati di aziende agricole esistenti in funzione delle esigenze aziendali, in adiacenza ai fabbricati e, se riferiti a destinazione diversa da quella agricola "b" e "c", per una superficie massima netta di **20 m²**;
- nella sottozona **Eg38- Crovion Orioux Biègne Tromen**, locali accessori ed autorimesse a servizio di unità immobiliari esistenti per una superficie massima netta di **25 m²** per locali accessori oltre ad una autorimessa dimensionata per ricavare al massimo due posti auto per unità abitativa e con le ulteriori condizioni indicate al comma 10 dell'art. 55 delle NTA;

fuori terra:

- costruzioni connesse al potenziamento delle strutture agricole esistenti in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 58 delle NTA;
- serre per produzione ortofrutticola e florovivaistica in conformità alle disposizioni all'art. 59 delle NTA.

(3) Beni strumentali a servizio dell'attività agricola e strutture pertinenziali di cui all'art.59 delle NTA.

usi ed attività

Fermo restando l'obbligo del rispetto delle limitazioni degli usi e delle attività nelle aree a rischio idrogeologico:

(4) attività agro-silvo-pastorali in atto e/o compatibili con le caratteristiche morfologiche, pedologiche, agronomiche, colturali, vegetazionali e

paesaggistico-ambientali della sottozona, ivi compresi gli agriturismo e la vendita diretta dei prodotti agricoli, ortofrutticoli e vivaistici.

(5) Limitatamente nei volumi esistenti e per aziende non più idonee all'attività agricola.

(6) negli edifici esistenti, in atto e/o per modeste attività artigianali non inquinanti, né nocive, né rumorose, ai sensi delle vigenti normative in materia, inoltre compatibili con lo specifico territorio rurale limitatamente alle sottozone Eg56 e Eg38.

(7) Destinazione ammesse nei volumi esistenti della sottozona **Eg56 - Champ-de-Vigne** e come nuova costruzione nella parte di sottozona **Eg38- Crovion Orioux Biègne Tromen** contrassegnata dalla sigla "LM18" e da apposita campitura come previsto al comma 11 dell'art.55 delle NTA;

parametri edilizi

(9) L'indice fondiario relativo all'ampliamento dei fabbricati esistenti e di nuova costruzione e il rapporto di copertura devono essere rapportati alle specifiche esigenze funzionali e dimensionali dell'azienda.

Per attività commerciale nella sottozona **Eg38- Crovion Orioux Biègne Tromen** :

- la Sua massima consentita è di 150 m² con singoli spazi di vendita di superficie non superiore a 25 m²
- la superficie coperta non superiore a 1/3 della superficie del lotto asservito;

(10) per interventi connessi all'azienda agricola zootecnica: metri **10,50**;

per serre o strutture funzionali all'azienda florovivaistica: metri **4,50**.

per punti vendita: metri **3,50**.

Nelle sottozone di cui alla presente tabella, per attività agricole non contemplate dal manuale tecnico per il rilascio del parere di razionalità, sono ammesse strutture con altezza massima non superiore a metri 4.50 e un solo piano fuori terra.

(11) per interventi connessi all'azienda agricola zootecnica: **2 piani + 1 seminterrato**;

per serre o strutture funzionali all'azienda florovivaistica e per punti vendita: **1 piano**.

Nelle sottozone di cui alla presente tabella per attività agricole di tipo aziendale per le quali la normativa regionale non preveda parametri di funzionalità sono ammesse strutture con un solo piano fuori terra.

Il previsto parcheggio pubblico Pa08 in località Orioux della sottozona **Eg38- Crovion Orioux Biègne Tromen** dovrà essere realizzato a raso del livello dell'adiacente strada comunale senza la previsione di opere in elevazione.

Nella sottozona **Eg56 - Champ-de-Vigne** contrassegnata nella tavola "P4 -Zonizzazione, servizi e viabilità del PRG" da apposita campitura e sigla "LM10" e che individua l'area di interesse archeologico (*villaggio dell'età del ferro-bronzo con menhir e incisioni rupestri* - sigla PTP A82) ogni intervento edilizio che comporti scavi al di sotto del piano di campagna o del sottofondo della pavimentazione stradale o nel sottosuolo dei piani interrati e seminterrati o che determini modifiche alle strutture murarie poste a quota inferiore al livello stradale o al piano di campagna deve essere sottoposto al parere preventivo, sia in fase di progettazione sia in fase esecutiva, della competente struttura regionale in materia di tutela dei beni archeologici.